Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 — **Roma — Sabato, 31 maggio** — **Numero 126**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all' Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

MINISTERO DELL'INTERNO

Onorificenze al valor civile

S. M. il Re, sulla proposta del Ministro dell'interno dopo il parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, nell' udienza del 22 maggio 1913, ha fregiato con la medaglia d'argento al valor civile le persone sottonominate, in premio di coraggiose e filantropiche azioni, compiute nei luoghi e nei giorni indicati:

Bonora Egidio, contadino, il 19 ottobre 1912, in Inzago (Milano), con ardimento ed abnegazione e con suo grave pericolo, si tuffava due volte nelle vorticose acque di un canale, traendo alla riva un bambino, salvo, ed una donna, già cadavere.

Arnetoli Pasquale, impiegato telefonico, il 22 agosto 1912, in Firenze, si slanciava arditamente nelle profonde acque dell'Arno e, dopo lungo percorso a nuoto e con suo pericolo, aiutato dal proprio fratello, salvava un giovane suicida.

Bonzi Adelario, il 15 luglio 1912, in Ro Ferrarese (Ferrara), con ammirevole coraggio e con suo grave pericolo, salvava un ragazzo in procinto di affogare.

Cravero Antonio, bersagliere, il 19 giugno 1912, in Torino, si esponeva a serio pericolo, per salvare la vita ad un individuo gettatosi nel Po a scopo suicida.

Vincenti Ernesto, soldato nel 1° genio, il 5 febbraio 1912, in Roma, con suo serio pericolo, salvava una giovane gettatasi nel Tevere a scopo suicida.

Cupellini Massimiliano, inserviente del dispensario di S. M. la Regina Madre, il 6 luglio 1912, in Roma, con suo serio pericolo e dopo molti sforzi, salvava un soldato gettatosi nel Tevere a scopo suicida.

Ciampa Venanzio, benestante, il 9 agosto 1912, in Amaroni (Catanzaro), si esponeva a serio pericolo per tentare il salvataggio di un fanciullo sepolto dalle macerie di una casa incendiata, riuscendo soltanto ad estrarne il cadavere e adoperandosi, poi, a diminuire i danni del disastro.

Restelli Giuseppe, maniscalco, il 1° settembre 1912, in Parabiago (Milano), mentre arditamente si adoperava per isolare un incendio, veniva travolto dal crollo del tetto della casa in fiamme, lasciandovi miseramente la vita.

Martignoni Antonio, facchino, il 1° settembre 1912, in Parabiago (Milano), mentre arditamente si adoperava per isolare un incendio, veniva travolto dal crollo del tetto della casa in fiamme, con grave danno della propria incolumità.

Lamperti Luigi, scalpellino — Repossini Antonio, falegname il 1° settembre 1912, in Parabiago (Milano), mentre arditamente si adoperavano per isolare un incendio, venivano travolti dal crollo del tetto della casa in fiamme, con danno della propria incolumità.

Perini Giovanni, negoziante, il 30 aprile 1912, in Fiume (Austria-Ungheria), con prontezza e coraggio lodevoli, salvava un individuo investito dal fuoco, riuscendo altresì a spegnere le fiamme propagatesi a materie facilmente infiammabili, evitando ulteriori e più gravi danni.

Galanti Guglielmo, maresciallo dei RR. carabinieri, il 5 giugno 1912, in Scanno (Aquila), organizzava e compiva, coadiuvato da altri, il difficile e pericoloso salvataggio di una giovane precipitata in un profondo burrone.

Pirozzi Raffaele, guardia municipale, il 27 maggio 1912, in Napoli, affrontava pel primo una vacca infuriata, riuscendo, dopo sforzi e coadiuvato da altri, a domarla, con grave pericolo personale.

Prospero Mario, marinaio, il 1° settembre 1912, in Peschiera sul Garda (Verona), dava prova di abnegazione e coraggio salvando, dopo molti sforzi e con suo grave pericolo, un uomo in procinto di affogare in un canale.

Boccuzzi Michele, maresciallo maggiore dei RR. Carabinieri, il 1° giugno 1912, in Sansevero (Foggia), con abnegazione e coraggio ammirevoli, mettendo a repentaglio la propria vita, salvava, aiutato da altro generoso, quella di un individuo gettatosi, a scopo suicida, in uno stretto e profondo pozzo.

Delucchi Purissima, contadina, il 2 luglio 1912, in Baceno (Novara), dopo ripetuti tentativi e con evidente pericolo, salvava un fanciullo caduto nella impetuosa corrente del Devero in piena.

Avellini Adelindo, appuntato delle guardie di Finanza, il 10 agosto 1912, in Poggiardo (Lecce), con grave pericolo della propria vita, salvava una bambina che stava per essere schiacciata da un pesante carro.

Fabbella Angelo, guardia di città, il 7 agosto 1912, in Palermo, affrontava un cavallo in fuga, riuscendo a fermarlo dopo molti sforzi e con grave suo pericolo, riportando danno alla persona.

Fiorillo Enrico, ex delegato municipale, il 19 dicembre 1912, in Caserta (frazione Briano), nella circostanza del crollo di una casa, in seguito a scoppio di esplodenti, prestava opera ammirevole, per l'organizzazione dei soccorsi, partecipando inoltre, con suo grave pericolo, al lavoro di estrazione dei morti e dei feriti.

Fiorillo Michele, brigadiere forestale, il 19 dicembre 1912, in Caserta (frazione Briano), nella circostanza del crollo di una casa, in seguito allo scoppio di esplodenti, prestava opera efficace ed affrontava serio pericolo per il salvataggio dei feriti e l'estrazione dei cadaveri.

Sella Giuseppe, maresciallo dei RR. carabinieri, il 12 settembre 1912, in Castel Gandolfo (Roma), evitò l'investimento di una vecchia da un carro trascinato da due muli imbizzarriti, riportando gravi danni alla persona.

Lavezzari Giuseppe, facchino e barcaiuolo, il 14 luglio 1912, in Alessandria, tentò, invano, e con grave suo pericolo, il salvataggio nel Tanaro di una giovinetta, riuscendo invece a salvare un fratello di lei.

Mantovani Angelo, capo squadra ferroviario, il 14 agosto 1912, in Paratiro (Brescia), si slanciava coraggiosamente nelle acque dell'Oglio, per salvare un ragazzo in procinto di affogare, ma periva miseramente, vittima della propria abnegazione.

Panseri Giuseppe, cantoniere ferroviario, il 14 agosto 1912, in Paratiro (Brescia), si slanciava coraggiosamente nelle acque dell'Oglio, salvando un ragazzo in procinto di affogare, e si tuffava una seconda volta per estrarre, con l'aiuto di altri, il cadavere di un generoso che prima di lui aveva tentato il salvataggio del ragazzo, lasciandovi la vita.

Gibertini prof. Aldo, insegnante, il 16 luglio 1912, in Vicenza, con suo serio pericolo, salvava un uomo, sospeso ad una mensola sorreggente fili elettrici, in procinto di precipitare sulla strada sottostante.

Drago Giulio, farmacista, il 7 agosto 1910, in Levanto (Genova), affrontava coraggiosamente un omicida, armato di lungo coltello mentre infieriva sulla sua vittima, e dopo energici sforzi, riusciva a disarmarlo e con l'aiuto di persone accorse, a consegnarlo alle autorità.

Ortenzi Alfredo, brigadiere dei Reali carabinieri, il 20 agosto 1912, in Vallerotonda (Caserta), si esponeva a serio pericolo per salvare un fanciullo in procinto di precipitare in un profondo burrone.

Incardona Calogero, guardia campestre comunale, il 6 maggio 1912, in Caltanissetta, affrontava coraggiosamente un malfattore, sostenendo contro di lui un conflitto a colpi di fuoco e rimanendo gravemente ferito.

Bellorio Giovanni, contadino, il 31 luglio 1911, in Sommacampagna (Verona), con grave e manifesto pericolo della vita, si calava in un pozzo ove eransi sviluppati gas mortiferi, traendo in salvo un operaio colpito da asfissia.

Zenatti Giuseppe, manovale, il 31 luglio 1911, in Sommacampagna (Verona), si calava, per primo in un pozzo ove eransi sviluppati gas mortiferi, per tentare il salvataggio di due operai colpiti da asfissia, senza potervi riuscire, perchè privo di aiuto e di mezzi e venendo egli stesso salvato appena in tempo.

Del Negro Giovanni, villico, il 17 dicembre 1912, in Aleghe (Belluno), con prontezza, calma e coraggio non comuni, e mettendo a repentaglio la vita, salvava due compagni precipitati nelle gelide acque del lago, per la rottura della crosta di ghiaccio che le ricopriva.

Gandelli Angelo, carabiniere, l'11 dicembre 1912, in Desenzano sul Lago (Brescia), si slanciava in soccorso di un uomo in procinto di affogare nel Garda, riuscendo, con suo pericolo, a porlo in salvo, aiutato da altri.

Rimoldi Enrico, muratore, il 6 marzo 1913, in Busto Arsizio (Milano), con abnegazione e prontezza ammirevoli, calavasi in una camera di ispezione di un pozzo nero, traendo a salvamento un suo garzone colpito da asfissia, e investito egli medesimo dalle esalazioni micidiali, sarebbe perito, ove non fosse stato prontamente soccorso.

Zoni Carlo, tintore, il 6 marzo 1913, in Busto Arsizio (Milano), traeva a salvamento, aiutato da altri, un muratore colpito da asfissia, in fondo ad una camera di ispezione di un pozzo nero.

Ceravolo Domenico, sottobrigadiere della Regia guardia di finanza, l'8 dicembre 1912 in Faedis (Udine), per soccorrere un commilitone, caduto in un profondo burrone, vi precipitava egli stesso rimanendo vittima del proprio coraggio e della propria abnegazione.

Zanoni Gioacchino, contadino, il 10 ottobre 1912, in Brentino (Verona), con suo serio pericolo, salvava aiutato da altri, una donna sospesa sopra un profondo abisso.

Donati Italo, tenente dei Reali carabinieri, il 20 dicembre 1912, in Roma, affrontava arditamente un cavallo in fuga, riuscendo, dopo molti sforzi, a farlo cadere e riportando danno alla persona.

Nella medesima udienza S. M. il Re ha fregiato colla medaglia di bronzo al valor civile le sottonominate persone;

Scotti Giovanni, imbianchino, il 9 agosto 1912, in Domaso (Como), con abnegazione e costanza ammirevoli, si adoperava al salvataggio di un compaesano rimasto incastrato con un piede fra due enormi macigni, nel letto di un torrente.

Mattavelli Fiorentino, operaio, il 10 luglio 1912, in Milano, salvava

con l'aiuto altrui, e con rischio personale, un fanciullo, in procinto di affogare nell'Olona.

Albini Enrico, spazzino municipale, il 10 luglio 1912, in Milano, si slanciava in soccorso di un operaio che, per salvare un fanciullo in procinto di annegare nell'Olona, versava in critica situazione riuscendo a trarli entrambi alla riva.

Dodi Orazio, fabbro, il 29 aprile 1912, in Milano, gettavasi in un canale, profondo metri 1,90 e riusciva a salvare una ragazza cadutavi, con pericolo di essere travolto dalla rapida corrente.

Meazzi Angelo, il 1° dicembre 1912, in Milano, con pericolo della sua vita, salvava quella del fratellino, in procinto di affogare nel Naviglio.

Benedetti Giuseppe, calzolaio, il 7 giugno 1912, in Maderno (Brescia), gettavasi, vestito come si trovava, ed in non buone condizioni di salute, nel lago, per salvare un bambino, in pericolo di affogare, riusendo nell'intento.

Bassi Alfonso, affittuario, l'8 luglio 1912, in Granarolo dell'Emilia (Bologna), salvava, con suo pericolo, un fanciullo in procinto di affogare nelle acque di un macero.

Soresi Giovanni, il 7 agosto 1912, in Milano, con suo pericolo, salvava un bambino caduto nell'Olona.

Turilli Romolo, soldato nel 14° reggimento cavalleria (Alessandria), il 28 settembre 1912, in Lucca, compiva, non senza pericolo della propria vita, il salvataggio di un uomo in procinto di affogare nel Serchio.

Villa Andrea, contadino, il 17 luglio 1912, in Borzoli (Genova), si esponeva a pericolo per salvare una giovane gettatasi nel lago di Fegino, a scopo suicida.

Calcagno Giov. Battista, il 3 luglio 1912, in Cogoleto (Genova), salvava, con suo pericolo, un compagno in procinto di affogare.

Pignotti Omero, custode società *Rari Nantes*, il 18 maggio 1912, in Firenze, si esponeva a pericolo per salvare un giovane in procinto di affogare nell'Arno.

Illarietti Antonio, studente, il 3 luglio 1912, in Vervio (Sondrio), salvava, e non senza suo pericolo, un fanciullo in procinto di affogare nell'Adda.

Antonini Tito, il 31 luglio 1912, in Roma, salvava, dopo molti sforzi, e non senza pericolo, un giovanetto in procinto di affogare nel Tevere.

Schiavi Alberto, custode *Club Canottieri del Tevere*, l'11 luglio 1912, in Roma, dopo molti sforzi, e non senza pericolo, salvava un soldato precipitatosi nel Tevere a scopo suicida.

Sipellini Massimiliano, il 17 giugno 1912, in Roma, dopo molti sforzi, e non senza pericolo, salvava un giovane in procinto di affogare nel Tevere.

Bonifazi Rosguardo, giornaliero, il 23 agosto 1912, in Ferentillo (Perugia), salvava, con suo pericolo, un ragazzo in balìa della corrente del Nera.

Vincenzini Angelo, studente, il 19 giugno 1912, in Foligno (Perugia), si esponeva a pericolo, per salvare un giovanetto in procinto di affogare in un gorgo del Topino.

Trastullo Alceste, contadino, il 18 luglio 1912, in Paciano (Perugia), salvava, con suo pericolo, e dopo molti sforzi, un fanciullo in procinto di affogare in una gora.

Menin Giacomo, calzolaio, il 9 maggio 1912, in Padova, con rischio della propria vita, salvava quella di un bambino caduto in un punto pericolosissimo del Bacchiglione.

Viano Felice, prestinaio, il 7 maggio 1912, in Crosa (Novara), salvava, con suo pericolo e con l'aiuto altrui, una giovane gettatasi in un pozzo a scopo suicida.

Vale Mino, come sopra, cooperava efficacemente, con pericolo proprio, al salvataggio di una giovane gettatasi in un pozzo a scopo suicida.

Paolini Sante, ex guardia di finanza, il 23 marzo 1912, in Como, esponendosi a pericolo, salvava una signorina che si era gettata nel lago a scopo suicida.

Spegazzini Ferdinando, chimico farmacista — Montanari Antonio, macellaio, l'8 settembre 1912, in S. Giovanni in Persiceto (Bologna), penetravano insieme in una camera di una casa incendiata, traendo una vecchia in salvo.

Tiengo Antonio, il 30 giugno 1912, in Venezia, salvava, non senza suo pericolo, un ragazzo caduto nelle acque di un canale.

Ottolin Gino, macellaio, il 3 luglio 1912, in Venezia, salvava, con molti sforzi e non senza pericolo personale, un fanciullo in procinto di affogare in un canale.

Olivieri Emilia, il 25 maggio 1912, in Bagni di Lucca (Lucca), benchè inesperta del nuoto, salvava un fanciullo in procinto di affogare nel Lima.

D'Averio Ermanno, vigile urbano, il 21 ottobre 1912, in Milano, affrontava e fermava, dopo molti sforzi, un cavallo in fuga, riportando danno alla persona.

Ruin Antonio, carabiniere a piedi, l'8 aprile 1912, in Bengasi, affrontava coraggiosamente e con suo pericolo, insieme ad uno zaptiè, un cavallo datosi alla fuga, riuscendo a fermarlo.

Iedem bin Rakim, zaptiè, come sopra, affrontava coraggiosamente insieme ad un carabiniere, un cavallo datosi alla fuga, riuscendo a fermarlo, con danno della propria persona.

D'Angelo Raffaele, guardia municipale, il 12 febbraio 1912, in Sansevero (Foggia), affrontava coraggiosamente e con suo pericolo due focosi puledri datisi a fuga precipitosa, riuscendo a fermarli.

Diana Nicola, carabiniere a piedi, il 3 agosto 1912, in Livorno, affrontava e, con suo pericolo, tentava di fermare un cavallo in fuga.

Bussi Mario, il 6 agosto 1912, in Milano, salvava, non senza pericolo, una bambina in procinto di affogare in una roggia.

Narni-Mancinelli Alberto, carabiniere, il 2 maggio 1912, in Torino, con pericolo della propria incolumità, salvava una bambina in procinto di essere investita da una vettura tramviaria in corsa.

Di Mola Felice, carrettiere, il 10 giugno 1912, in Sansevero (Foggia), dava prova di coraggio nel prestare opera efficace e non scevra di pericolo pel salvataggio di un individuo gettatosi in un profondo e stretto pozzo a scopo suicida.

Pugliese Giuseppe, guardia municipale, il 27 maggio 1912, in Napoli, cooperava efficacemente a domare una vacca infuriata, esponendosi a pericolo e riportando danni alla persona.

Faustini Valentino, facchino, il 1° giugno 1912, in Venezia, si slanciava in soccorso di un soldato che stava per affogare in un canale, riuscendo con suo pericolo, a salvarlo.

Meneghelli Alberto, contadino, il 27 agosto 1912, in S. Michele al Tagliamento (Venezia), salvava, con suo pericolo, un fanciullo in procinto di affogare nel Tagliamento.

Malgarotto Guido, il 1° maggio 1912, in Venezia, con ammirevole coraggio, avuto riguardo alla sua età, gettavasi vestito nelle acque di un canale profondo due metri, riuscendo a salvare un bambino, dopo molti sforzi, e con personale pericolo.

Masiol Agostino, soldato nel 71° fanteria, il 4 settembre 1912, in Venezia, con suo pericolo salvava un bambino dalla profonda e rapida corrente del canale Mazzorbo.

Fagherazzi Giuseppe, il 23 luglio 1912, in Venezia, con suo pericolo salvava un fanciullo in procinto di affogare in un canale.

Vetrano Giovanni, tappezziere, il 23 luglio 1912, in Catania, penetrava coraggiosamente in una casa in preda alle fiamme, traendo in salvo un bambino e cooperava, poscia, a rendere meno gravi i danni dell'incendio.

Maone Vito, il 15 agosto 1912, in Curinga, (Catanzaro), salvava un fanciullo in procinto di perire fra le fiamme.

Salciccia Achille, carabiniere — Farina Pacifico — Tiberi Alfredo, guardia forestale — Spacone Eustachio — Giansante Pasquale — Accivile Fiore — Rotolo Liborio, calzolaio, il 5 giugno 1912, in Scanno (Aquila), cooperarono efficacemente al difficile e pericoloso salvataggio di una giovane precipitata in un profondo burrone.

Pozzi Francesco, maresciallo RR. Carabinieri — Cadenazzi Giuseppe, carabiniere — Bobbio Paolo, contadino — Rizzo Giorgio, fu Ales-

sandro, muratore — Viazzi Stefano, muratore — Viazzi Severo, id. il 24 novembre 1912, in Carpeneto (Alessandria), con serio pericolo della loro incolumità, tentavano, insieme, di salvare due bambini sepolti sotto le macerie di una casa parzialmente crollata, riuscendo soltanto ad estrarne i cadaveri, dopo lungo e rischioso lavoro.

Rossini Rodolfo, istruttore del corpo dei pompieri, l'8 maggio 1912, in Soresina (Cremona), si esponeva a serio pericolo e riportava danni alla persona per tentare il salvataggio di un vecchio e di una bambina rimasti isolati in una casa in preda al fuoco.

Sassi Enrico, industriale meccanico, il 3 agosto 1912, in Milano, salvava, con suo pericolo, una giovane gettatasi nel Naviglio a scopo suicida.

Arioni Francesco, carabiniere a piedi, l'11 agosto 1912, in Napoli, affrontava un cavallo in fuga, riuscendo a fermarlo, con danno della persona.

Bonanno Sebastiano, ispettore della società zoofila napoletana, il 10 maggio 1912, in Napoli, affrontava tre cavalli in fuga attaccati ad un carro, riuscendo a fermarli, dopo molti sforzi.

Simeoni Mariano, guardia di finanza, il 12 agosto 1912, in Napoli, fermava, con suo pericolo, un cavallo spinto a corsa velocissima.

Parisi Salvatore, soldato nel 12° bersaglieri, il 14 giugno 1912, in Milano, affrontava un cavallo in fuga, riuscendo a farlo cadere e riportando danni alla persona.

Tiso Luigi, carabiniere, il 24 agosto 1912, in Arcisate (Como), affrontava coraggiosamente e con suo pericolo due cavalli datisi a fuga precipitosa, riuscendo a fermarli.

Lanzillotti Palmo, guardia di città, il 30 marzo 1912, in Livorno, affrontava un cavallo in fuga, riuscendo, con altro animoso, a fermarlo, riportando danno alla persona.

Toncelli Armando, facchino comunale, il 30 marzo 1912, in Livorno, affrontava un cavallo in fuga, riuscendo, da solo, a rallentarne la corsa e poscia, con l'aiuto di un agente, a fermarlo.

Pedretti Pierino, il 12 maggio 1912, in Pallanza (Novara), con ammirevole coraggio, salvava un compagno in procinto di affogare in un canale.

Malacrida Antonio, lavandaio, il 29 agosto 1912, in Como, salvava, e non senza suo pericolo, da certa morte un fanciullo caduto nel lago.

Milia Diego, guardia di città, il 9 agosto 1912, in Sassari, affrontava coraggiosamente un cavallo in fuga, riuscendo a fermarlo con l'aiuto altrui e riportando danno alla persona.

Ranzani Giovanni, scalpellino, il 29 maggio 1912, in Roma, affrontava coraggiosamente, non curante del pericolo, un cavallo datosi alla fuga, riuscendo a fermarlo, con danno della persona.

Zarri Leonida, studente, il 4 maggio 1912, in Molinella (Bologna), con suo pericolo e con l'aiuto di un altro giovanetto, traeva in salvo un ragazzo caduto nelle acque di un canale.

Vaccari Antonio, garzone falegname, il 4 maggio 1912, in Molinella (Bologna), contribuiva con suo pericolo al salvataggio di un ragazzo caduto nelle acque di un canale.

Roveri Olindo, portalettere rurale, il 16 ottobre 1912, in Castelmaggiore (Bologna), si esponeva a pericolo per salvare una giovinetta caduta in un canale.

Bellardini Luigi, tenente del 93° fanteria, il 21 dicembre 1911, in Punta Tagiura (Libia), affrontava un cavallo imbizzarrito, tentando di fermarlo e riportando danno alla persona.

Cavo Giovanni, salsamentario, il 5 giugno 1912, in Venaria Reale (Torino), affrontava due focose cavalle datesi a fuga precipitosa, riuscendo a fermarle.

Tardibuono Domenico, soldato del 20° regg.° fanteria, l'8 settembre 1912, in Tobruk (Cirenaica), si esponeva a pericolo per fermare un mulo datosi a fuga precipitosa.

Marini Marino, sergente nel 20° regg.° fanteria, l'8 settembre 1912, in Tobruk (Cirenaica), tentava di fermare un mulo datosi a precipitosa fuga, ma veniva travolto e ferito.

Prospero Benvenuto, marinaio, l'11 dicembre 1912, in Desenzano sul Lago (Brescia), cooperava validamente al salvataggio di un uomo in procinto di affogare nel Garda.

Funghini Alberto, maresciallo maggiore di artiglieria, il 14 settembre 1912, in Torino, salvava una bambina assalita ed addentata da due feroci e grossi mastini.

Valenzano Pasquale, agricoltore, il 7 ottobre 1911, in Asti (Alessandria), inseguiva coraggiosamente tre malviventi che lo facevano segno ad alcuni colpi di rivoltella, riuscendo a raccog[illegible] [illegible] persone, le quali, insieme a lui, arrestavano i tre malfattor[illegible]

[illegible]rompeo cav. Giuseppe, maggiore del 6° bersaglieri — Trompeo [illegible]torio, studente, il 25 agosto 1912, in Quaregna (Novara[illegible] cont[illegible]buivano efficacemente a ripescare il cadavere di u[illegible] giova[illegible] annegato in un gorgo pericoloso.

Trompeo Battista, studente, il 25 agosto 1912, in Quaregna (Novara), si tuffava ripetutamente in un gorgo pericoloso, ripescando, aiutato da altri, il cadavere di un annegato.

Burdin Alcardo, meccanico, il 16 giugno 1912, in Ascoli Satriano (Foggia), esponendosi a serio pericolo e riportando danni alla persona, soccorreva un fuochista ferroviario, investito da un getto di vapore ad alta temperatura, che ne causò la morte.

Negri Pietro, impiegato, il 26 dicembre 1912, in Milano, salvava un uomo in procinto di affogare nel Naviglio, esponendo a repentaglio la propria vita.

Bertrandi Leonardo, muratore, l'8 ottobre 1912, in Petralia Sottana (Palermo), salvava, con suo pericolo, un ragazzo travolto da una inondazione, ed in procinto di affogare.

Montabone Guido, sabbiatore, il 6 ottobre 1912, in Avigliano (Torino), tentava, con suo pericolo, il salvataggio di un uomo in balia della rapida corrente della Dora.

Isabello Marco, fucinatore, il 6 ottobre 1912, in Avigliano (Tor[illegible] salvava, con suo pericolo, un uomo in procinto di affogare [illegible] rapida corrente della Dora.

Vianello Onorato, ricevitore daziario, il 31 luglio 1912, in Loreo (Rovigo), salvava, non senza pericolo proprio, un ragazzo in [illegible]cinto di affogare in un canale.

Torri Achille, capomastro muratore, il 7 agosto 1912, in Dorio (Co[illegible]o), salvava una bambina travolta sotto le macerie della pr[illegible]ria casa, abbattuta da una frana.

Sassaroli Umberto, tenente delle guardie di città, il 20 dicembre 1912, in Roma, affrontava e tratteneva un cavallo imbizzarrito, salvando un tenente dei Reali Carabinieri, che per primo aveva tentato di fermare l'animale, da serio pericolo.

Foresti Cesare, inserviente municipale, il 9 gennaio 1913, in M[illegible] salvava una donna in procinto di affogare nel Navig[illegible]o met[illegible] a repentaglio la propria vita.

Borello Pietro — Massa Domenico, contadini, il 14 febbraio 1913, in Vauda di Front (Torino) esponendosi a grave pericolo, salvavano una puerpera, chiusa in una camera, minacciata dal fuoco ed incapace di porsi in salvo da sè medesima.

De Martino Vincenzo, comandante delle guardie municipali, il 30 dicembre 1912, in Pozzuoli (Napoli), salvava una fanciulla in procinto di essere investita da un cavallo trainante un carro, rimanendo egli stesso gravemente offeso nella persona.

Fungone Carlo, guardia di città, l'8 luglio 1912, in Napoli, es[illegible]vasi arditamente a pericolo per portare soccorso a persone travolte nel crollo di una casa, riuscendo da solo a salvare una donna e una bimba, benchè fortemente contuso.

Piazza Giuseppe, brigadiere delle guardie di città, l'8 luglio 1912 in Napoli, accorso con i suoi dipendenti per soccorrere person[illegible] travolte nel crollo di una casa, riuscì a trarle dal pericol[illegible] faticoso lavoro.

Masotti Dario, maresciallo del 33° fanteria, il 3 settembre 191[illegible] no, tentava, da solo, di fermare un cavallo in fuga, corren[illegible] ricolo, e contribuiva, poscia, a fermarlo, insieme ad altro mil[illegible]

Altina Emilio, soldato del 1° reggimento bersaglieri, il 3 settem[illegible] 1912, in Torino, affrontava arditamente un cavallo datosi alla fuga, riuscendo a fermarlo, con l'aiuto di altro coraggioso.

Fusco Michele, studente, il 1[illegible] [illegible]embre 1912, in Napoli, interveniva coraggiosamente in una rissa fra donne, arrestandone una, che, armata di coltello, aveva ferite le avversarie.

Toscano Martino, contadino, l'8 dicembre 1912, in Lemie (Torino), salvava, non senza pericolo personale, una donna in procinto di precipitare in un burrone.

Ugolini Giovanni, sorvegliante forestale, il 2 novembre 1912, in Roma, affrontava coraggiosamente un cavallo in fuga, riuscendo a fermarlo non senza pericolo personale.

[illegible]este Luigi, capraio, il 21 ottobre 1912, in Trani (Bari), affrontava e fermava un cavallo in fuga, salvando da certo pericolo due ba[illegible]bini, che si trovavano sulla carretta trainata dall'imbizzarrito animale.

Battaglini cav. dott. Giuseppe, medico chirurgo e sindaco di Villamagna, il 2 novembre 1912, in Villamagna (Chieti), organizzava sapientemente la cattura di un pericoloso e temuto latitante riuscendo ad arrestarlo, coadiuvato da altri, dopo viva lotta.

Forconi Federico, carabiniere, il 13 gennaio 1913, in Roma, salvava, con l'aiuto altrui, e con pericolo personale, una giovinetta, che si era gettata nel Tevere a scopo suicida.

Piccini Giov. Battista, guardia scelta di città, il 13 gennaio 1913, in Roma, contribuiva efficacemente, non senza pericolo personale, al salvataggio di una giovinetta, che si era gettata nel Tevere a scopo suicida.

Micheletti Pompilio, negoziante, il 5 dicembre 1912 in Gualdo Tadino (Perugia), affrontava arditamente un cavallo in fuga, riuscendo a fermarlo, con grandi sforzi e con pericolo della propria incolumità.

Olmo Umberto, maestro di scherma, il 31 dicembre 1912, in Tivoli (Roma), salvava una donna, che stava per essere investita da un cavallo imbizzarrito, riportando egli stesso non lieve danno alla persona.

[illegible] [illegible]aolo, ufficiale postale, il 12 dicembre 1912, in Torino, affron[illegible]a arditamente un cavallo in fuga, riuscendo a fermarlo con l'aiuto di altre persone, dopo avere corso serio e manifesto pericolo.

Giovenale Giacomo, tenente dei RR. carabinieri, il 12 dicembre 1912, in Torino, correva serio e manifesto pericolo per contribuire a fermare un cavallo datosi alla fuga.

Alessio Stefano, maresciallo dei Reali carabinieri, il 9 dicembre 1912, in Malnate (Como), affrontava arditamente un cavallo in fuga, riuscendo a fermarlo, dopo notevoli sforzi e con danno personale.

Cagnoni Agostino, bracciante, il 3 marzo 1913, in Crespino (Rovigo), senza curare il pericolo al quale si esponeva, salvava un uomo in procinto di affogare nel Po.

[illegible]uolo Aniello, guardia municipale, il 3 gennaio 1913, in Salerno affrontava arditamente un toro in fuga, tentando, con grave pericolo della vita, di fermarlo, e benchè travolto dalla bestia inferocita, si rialzava e partecipava efficacemente a domarla.

Arman Michele, procaccia postale, il 29 gennaio 1913, in Casarsa della Delizia (Udine), con suo grave e manifesto pericolo, salvava una ragazza in procinto d'essere investita da un treno sopravveniente.

Mazzoldi Giov. Antonio, maestro elementare, il 14 febbraio 1913, in Desenzano sul Lago (Brescia), affrontava coraggiosamente un cavallo in fuga, riuscendo a frenarlo, con danno della propria incolumità.

S. E. il Ministro dell'interno ha quindi premiato con attestato di pubblica benemerenza:

[illegible]iobbia Andrea, muratore, Domaso — Como.
Bar[illegible]aldi Francesco, contadino, id. — Id.
[illegible]tessa Giuseppe, muratore, id. — Id.
[illegible]irani Giovanni, id., id. — Id.
Battistessa Ciriaco, id., id. — Id.
Nicoli Pietro, id., id. — Id.
Feloi Michele Pietro, contadino, id. — Id.
Ferrario Primo, Domaso — Como.
Ripamonti Giacomo, carrettiere, Milano.
Trentini Alessandro, calzolaio, Sala Bolognese — Bologna.
Lambri Giuseppe, muratore, Milano.
Brunod Alberto, muratore, Châtillon — Torino.
Rocchi Carlo, cascinaio, Castelnuovo di Sotto — Reggio Emilia.
Peverelli Achille, barcaiuolo, Moltrasio — Como.
Comincini Domenico, fabbro, Salò — Brescia.
Tarantola Attilio, viaggiatore, Milano.
Giuffrè Vincenzo, stagnino, San Roberto — Reggio Calabria.
Micari Vincenzo, mulattiere, id. — Id.
Mazzetti Salvatore, vignarolo, Formello — Roma.
Ammirati Stefano, manovale, Genova.
Baggiani Guglielmo, facchino, Campiglia Marittima — Pisa.
Trevisan Antonio, gondoliere, Venezia.
Marcone Ardovino, soldato allievo musicante nel 40° reggimento fanteria, Tripoli.
Freddi Giuseppe, vigile urbano, Pavia.
Fanciulli Francesco, appuntato di finanza, Chioggia — Venezia.
Pira Sebastiano, guardia di finanza, id. — Id.
Massaro Gaetano, guardia di città, Brescia.
Piccioli Vinnaco, vice brigadiere delle guardie municipali, Ancona.
Martelloni Tito, giornalista, Firenze.
Castellani Enrico, caporale del 68° fanteria, Milano.
Gradi Adimaro, carabiniere, Livorno.
Ramorino Giuseppe, soldato del 90° fanteria, Stella — Genova.
Accettulli Ciro, guardia municipale, Sansevero — Foggia.
Merlini Enrico, elettricista, Milano.
Nori Vittorio, maresciallo delle guardie municipali, Roma.
Ferrocci Alfredo, vetturino, Roma.
Miroddi Carmelo, sottobrigadiere delle guardie di città, Roma.
Ferri Giovanni, carabiniere, Perugia
Paumgardhen Giuseppe, guardia forestale, Gragnano — Napoli.
Mafrici Domenico, guardia scelta di città, Napoli.
Siniscalchi Salvatore, id. id. — Id.
Bianchi antonio, negoziante, Milano.
Isacchi Aldo, caporale nel 51° reggimento fanteria, id.
Picozzi Palmiro, id.
Nicolosi Santo, carabiniere, Nicosia — Catania.
Magrì Giuseppe, capo maestro zolfataio — Caltanissetta.
Baviera Giovanni, sarto, Noto — Siracusa.
Ciancio Raffaele, agente sedentario, Roma.
Muti Luigi, guardia di città, id.
Vischetti Costantino, carrettiere, id.
Germoni Giovanni, guardia di città, id.
Capponi Giuseppe, guardia municipale, id.
De Santis Romolo, inserviente ferroviario, id.
Pasino Mario, cappellaio, Alessandria.
Borrello Pietro, pescatore, Antignano — Alessandria
Gonella Francesco, id., id. — Id.
Drago Alfio, decoratore, Alessandria.
Pasino Giacomo, facchino, id.
Sola Baldassare, guardia di finanza, Conco — Vicenza.
Nipote Alfredo, cameriere, Torino.
Ronchetti Ugo, bersagliere, id.
Mariani Alfredo, impiegato, id.
Magagnotti Luigi, contadino, Brentino — Verona.
D'Aversa Camillo, negoziante, Villamagna — Chieti.
Durante Amabile, rivenditore generi privativa, id. — Id.
Fioranti Filippo, manuale, Roma.
Brian Antonio, sottocapo pompieri civici, Bassano — Vicenza.
Tocchi Orlando, carabiniere a piedi, Roma.
Belloni Giovanni, barbiere, Salò — Brescia.
Collidà Diomede, delegato di P. S., Terranova di Sicilia — Caltanissetta.
Molinari Achille, negoziante, Parma.
Petri Oreste, vetturino, Roma.

Proietti Amedeo, commesso postale, Roma.
Tommasi Francesco, applicato ferroviario, id.
Mazzucchelli Rodolfo, capostazione ferroviario aggiunto, Empoli — Firenze.
De Marino Gilberto, tenente 36° fanteria, Castelfranco dell'Emilia — Bologna.
Bocca Cesare, caporale magg. id. id., id. — Id,
Santoro Pasquale, zappatore id. id., id. — Id.
Pareti Filomeno, capo verificatore dei tabacchi, Tricase — Lecce.
Forlani Andrea, guardia municipale, Pesaro.
Belli Augusto, cantoniere, Terni — Perugia.
Privitelli Pietro, guardia di città, Pisa.
Cinotti Pietro, soldato 62° fanteria, Sulmona — Aquila.
Tomada Alessandro, frenatore ferroviario, Udine.
Miceli Salvatore, guardia scelta di città, Messina.
Giorgi Armando, negoziante, Roma.
Palazzi Primo, delegato di P. S., Rimini — Forlì.
Piccinelli Giulio, carabiniere, Faenza — Ravenna.
Toma Salvatore, id., id. — Id.
Bechi Angiolo, guardia municipale, Firenze.
Carissimi Luigi, caporale dei pompieri, Lecco — Como
Di Gregorio Arcangelo, mugnaio, Riesi — Caltanissetta.
Vaglino Luigi, muratore, Settimo — Alessandria.
Bertone Alessandro, cuoco, id. — Id.
Sanfilippo Salvatore, guardia scelta di città, Roma.
Rossi Angelo, id., id.
Piccioni Enrico, direttore capo vigili dell'ordine, Vercelli — Novara.
Manfredi Giacomo, vigile dell'ordine, id. — Id.
Elisei Romolo, muratore, Roma.
Paturzo Luigi, guardia di finanza, id.
Giuliani Pietro, id., id.
Maccarone Salvatore, caporale dei pompieri, Catania.

LEGGI E DECRETI

Il numero 392 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto 28 dicembre 1911, n. 1376, allegato alla presente, col quale la Direzione generale delle ferrovie dello Stato viene autorizzata a provvedere per l'impianto e l'esercizio di linee ferroviarie in Tripolitania e Cirenaica.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO — SACCHI — SPINGARDI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, che pone sotto la sovranità piena ed intiera del Regno d'Italia la Tripolitania e la Cirenaica;

Ritenuta l'urgenza di procedere all'impianto di linee ferroviarie necessarie ai rifornimenti delle truppe del corpo di spedizione in Tripolitania e Cirenaica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La direzione generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata a procedere nel Regno, ed ove sia necessario, anche all'estero, all'acquisto del materiale fisso e mobile ed alle provviste tutte per l'impianto e l'ercizio in Tripolitania ed in Cirenaica delle linee ferroviarie occorrenti per i rifornimenti alle truppe del corpo di spedizione colà operante.

È pure autorizzato a provvedere all'acquisto di materiale automotore da trasporto, che dal Ministero della guerra le fosse richiesto.

La stessa Direzione generale provvederà allo invio sino ai luoghi di sbarco dei materiali predetti noleggiando all'uopo i piroscafi di cui farà bisogno, salvo al comando del corpo di spedizione di curare lo scarico dei medesimi e il trasporto sino ai luoghi di destinazione.

La predetta Direzione generale provvederà inoltre, al collaudo ed alla posa dei materiali di che trattasi.

Art. 2.

Gli acquisti di cui all'articolo precedente, potranno essere fatti con le forme e secondo gli usi e le consuetudini commerciali; e quindi anche per semplice lettera o telegramma.

Il visto apposto dal direttore generale delle ferrovie dello Stato o dal funzionario da lui appositamente delegato, sui contratti e sulle fatture, dispenserà da qualsiasi ulteriore formalità di approvazione.

Art. 3.

I collaudi saranno eseguiti per regola nei luoghi di consegna, eccezionalmente anche in quelli di acquisto o di imbarco dei materiali.

Il pagamento del prezzo, o dell'ultima rata di esso, verrà autorizzato in base al certificato di collaudo.

Art. 4.

L'approvazione data dal ministro della guerra alle proposte motivate dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato per la risoluzione di vertenze e la dichiarazione di non applicabilità di clausole penali, in dipendenza di contratti stipulati per le forniture, provviste, noleggi, ecc., dispensa dall'osservanza di tutte le norme stabilite al riguardo dalla legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento.

Art. 5.

Le spese per le forniture trasporti e noleggi autorizzate in base al presente decreto, saranno soddisfatte a cura della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, nei modi e nei termini contrattuali, istituendo un conto corrente col Ministero della guerra, che questo in base ai relativi documenti gistificativi pareggerà appena abbia i fondi necessari.

Art. 6.

Il presente decreto sarà sottoposto al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SPINGARDI — TEDESCO — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

***Il numero** 468 **della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene** la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Disposizioni sulla autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie.

Art. 1.

L'esercizio della farmacia è subordinato alla osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è data con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, e sotto l'osservanza delle norme contenute nei seguenti articoli.

La concessione delle autorizzazioni deve essere fatta dovunque in ragione delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale.

Il numero delle concessioni, però, in ciascuna località, salvo quanto è detto nelle disposizioni transitorie, sarà stabilito come appresso:

1. Nei comuni di 40.000 abitanti ed oltre, il numero delle concessioni sarà fissato in modo che non vi sia più di una farmacia ogni 5000 abitanti;

2. Nei comuni aventi più di 5000 e meno di 40,000 abitanti, oltre a tenersi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale, potrà stabilirsi o un limite di popolazione in guisa che non vi sia più di una farmacia ogni 5000 abitanti, ovvero, ed in sostituzione di tale criterio, un limite di distanza nei casi in cui ciò sia richiesto dalle condizioni locali, per il quale ogni nuova farmacia sia lontana da quelle già esistenti almeno 500 metri;

3. Nei comuni fino a 5000 abitanti il numero delle concessioni sarà stabilito non solo con riguardo alle necessità dell'assistenza farmaceutica, ma anche in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, e con l'osservanza del limite di distanza di cui al precedente n. 2.

Inoltre, nei comuni indicati sotto i nn. 2 e 3, il numero delle concessioni future, quando vi saranno domande, potrà estendersi al numero delle farmacie esistenti e non dichiarate illegittime, ai sensi della presente legge, ed al momento della sua pubblicazione.

Chiunque apra od eserciti una farmacia senza l'autorizzazione anzidetta, è punito con ammenda non minore di L. 500, e con l'arresto fino ad un mese, oltre alla chiusura dell'esercizio, a' termini dell'art. 22 della presente legge.

Art. 3.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, fatta eccezione per quelle sole indicate negli art. 12 e 13, non può essere concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli, bandito dal prefetto, e giudicato da apposita Commissione permanente, presieduta dal vice-prefetto e composta, oltre che del medico provinciale, di un legale, di un farmacista e di un chimico, nominati a principio di ogni anno dal Consiglio provinciale di sanità.

Il procedimento da osservarsi nel concorso sarà stabilito nel regolamento.

Art. 4.

L'ammissione al concorso, di cui al precedente articolo, non può essere consentita se non a chi:

sia cittadino italiano, maggiore di età, e nel possesso dei diritti civili;

sia iscritto nell'albo di un ordine provinciale di farmacisti;

dimostri di possedere i mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia; e ciò anche mediante fideiussione o versamento di corrispondenti somme da parte di terzi.

Saranno pure ammesse al concorso le società cooperative italiane di consumo o di previdenza esercitanti il ramo cooperativo di consumo, a condizione che il loro statuto sia stato approvato dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 5.

A giudizio complessivo, da parte della Commissione, di parità nei titoli, esclusa da questi l'anzianità, dovranno essere preferiti, nella concessione dell'autorizzazione, in primo luogo il figlio e in secondo luogo la vedova del farmacista precedente titolare della farmacia, che siano iscritti nell'albo di uno degli ordini dei farmacisti.

Art. 6.

Il rilascio del decreto di autorizzazione all'apertura e all'esercizio di una farmacia è vincolato al pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Il pagamento avviene in tre rate annuali, la prima delle quali deve essere corrisposta prima dell'apertura della farmacia. Il mancato pagamento delle altre rate importa la decadenza dalla concessione.

Sono esenti dalla tassa le farmacie indicate nell'art. 13, quelle municipalizzate, quelle esercitate da istituzioni pubbliche di beneficenza, e quelle concesse a società cooperative.

In caso di morte del farmacista le rate non scadute non sono più dovute.

Art. 7.

Nel decreto di autorizzazione, di cui all'art. 2, sarà stabilita la località nella quale la farmacia dovrà avere la sua sede, tenendosi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'art. 2. L'autorizzazione sarà valevole solo per la detta sede.

Ogni trasferimento dell'esercizio, entro i limiti della sede stessa, è subordinato all'approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 8.

L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia che non sia di nuova istituzione, implica l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico contenuti nella farmacia o in locali annessi. Ove nasca contestazione sul prezzo, questo sarà determinato in base alla perizia che ne verrà fatta, tanto per la quantità e qualità del materiale, che deve essere rilevato, quanto per il valore venale di esso, a cura della Commissione permanente indicata nell'art. 3 della presente legge.

Tale perizia costituisce decisione definitiva e inappellabile: però i proprietari, ove non si accontentino del complessivo prezzo di stima, avranno facoltà di asportare arredi, provviste e dotazioni.

Art. 9.

L'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia non potrà avere effetto, se non dopo che sarà stata eseguita con risultato soddisfacente una ispezione disposta dal prefetto al fine di accer-

tare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e la quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.

Autorizzato così l'esercizio, restano sciolte e svincolate le cauzioni eventualmente prestate.

Se il risultato dell'ispezione non sarà stato soddisfacente, il titolare autorizzato verrà diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto pronunzierà la decadenza dall'autorizzazione.

Art. 10.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona od ente, salvo il disposto dell'art. 12, comma 2° e 4°, e quello dell'art. 4 relativo alle cooperative.

Chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere per l'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, ove, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.

Nel caso di rinunzia, la concessione sarà fatta ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria: in mancanza, sarà bandito un nuovo concorso.

Art. 11.

La decadenza dalla autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia si verifica, oltre che nei casi previsti dagli articoli 6 e 9:

a) per la morte dell'autorizzato;

b) per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro 15 mesi, da sentenza di omologazione di concordato divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del Codice di commercio;

c) per rifiuto dell'autorizzato ad ottemperare al disposto dell'art. 8;

d) per volontaria rinunzia dell'autorizzato;

e) per chiusura dell'esercizio durata oltre 15 giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;

f) per constatata recidiva di abituale negligenza ed irregolarità nell'esercizio della farmacia, o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica;

g) per condanna penale, passata in giudicato, per effetto della quale l'autorizzato sia stato punito con la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo maggiore di un mese;

h) per la definitiva cancellazione dall'albo dell'ordine provinciale dei farmacisti pronunciata a norma dell'art. 5, lettere *a* e *b*, del regolamento approvato con R. decreto 12 agosto 1911, n. 1022;

i) per la perdita della cittadinanza italiana.

La decadenza dall'autorizzazione, escluso il caso indicato sotto la lettera *a*, è pronunciata con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 12.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza ed altre istituzioni erette in ente morale, salvi i diritti acquisiti all'andata in vigore della presente legge, possono essere autorizzate, con le approvazioni per esse prescritte, ad aprire ed esercitare farmacie, nel caso in cui tale esercizio sia consentito dai fini della istituzione.

I Comuni che intendono assumere l'esercizio di una o più farmacie a' termini della legge 29 marzo 1903, n. 103, sono tenuti ad osservare anche le disposizioni della presente legge.

I Comuni di popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono essere autorizzati dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, all'apertura di una farmacia, in eccedenza al numero stabilito a norma dell'art. 2.

L'autorizzazione può essere accordata per un numero maggiore di farmacie, quando ciò sia richiesto dalle necessità del servizio di somministrazione dei medicinali ai poveri.

La decadenza dalla relativa autorizzazione si verifica:

a) per la fine dell'ente o della istituzione;

b) per volontaria rinunzia;

c) per chiusura dell'esercizio durata oltre 15 giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;

d) per abituale negligenza od irregolarità nell'esercizio della farmacia, accertate posteriormente a diffida del prefetto alla legale rappresentanza.

La decadenza è pronunziata nei modi e nelle forme stabilite dal precedente art. 11.

Art. 13.

Salvo il disposto dell'art. 12, i Comuni rurali, nei quali non esista farmacia e siano andati deserti i concorsi aperti per la istituzione e l'esercizio di una farmacia, possono essere autorizzati dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità ed osservate le disposizioni della legge comunale e provinciale, ad aprire ed esercitare, sia isolatamente, sia in consorzio con altri Comuni finitimi, una farmacia municipale mediante un farmacista condotto.

La stessa autorizzazione possono ottenere i Comuni, anche non rurali, per le frazioni staccate.

La istituzione della farmacia municipale, comunale o consorziale, può essere resa obbligatoria con decreto del prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, nei comuni nei quali, per le condizioni locali, per la speciale posizione topografica, per la difficoltà delle comunicazioni e per la lontananza dalle farmacie più vicine, sia altrimenti impossibile di provvedere all'assistenza farmaceutica locale.

Ai farmacisti condotti sono applicabili le disposizioni degli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del testo unico delle leggi sanitarie, eccezione fatta per quanto riguarda la Commissione giudicatrice del concorso di nomina, che è quella indicata nell'articolo 3 della presente legge.

CAPO II.

Disposizioni sull'esercizio della farmacia.

Art. 14.

Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, ed ha l'obbligo di mantenerlo ininterottamente, secondo le norme e gli orari che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, con speciale riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica nelle varie località, e tenuto conto del riposo settimanale.

Egli può farsi sostituire temporaneamente nell'esercizio da un farmacista laureato, o diplomato, dandone avviso al prefetto.

Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l'esercizio, è tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima.

La contravvenzione a queste disposizioni è punita con ammenda non inferiore a L. 200.

Art. 15.

Le farmacie contemplate nell'art. 12 della presente legge, e quelle delle Società cooperative previste dall'art. 4, devono avere per direttore responsabile un farmacista iscritto nell'albo di un ordine provinciale, che vi risieda in permanenza, sotto l'osservanza delle norme e degli orari indicati nel primo e secondo comma del precedente articolo 14.

Le deliberazioni o gli atti di nomina o di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all'approvazione del prefetto.

La contravvenzione a questa disposizione è punita con ammenda non inferiore a L. 200.

Anche alle farmacie non destinate alla vendita al pubblico, e adibite invece ad esclusivo servizio interno di pubblici Istituti civili e

militari, deve essere preposto come direttore responsabile un farmacista legalmente approvato.

Art. 16.

I titolari delle farmacie autorizzate e le istituzioni, gli enti e i Comuni proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di ispezione, nella misura risultante dalla tabella *A* annessa alla presente legge.

La riscossione della tassa avrà luogo con le forme ed i mezzi stabiliti dalle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, in base agli elenchi compilati annualmente, entro il mese di novembre, dalle agenzie delle imposte dirette, e resi esecutorî dal prefetto.

Art. 17.

Ogni cinque anni sarà, a cura del Ministero dell'interno, riveduta e pubblicata la farmacopea ufficiale. Ad essa saranno allegati:

a) l'elenco dei prodotti inscritti nella farmacopea stessa, la vendita dei quali è libera a tutti senza restrizioni;

b) l'elenco dei prodotti inscritti nella farmacopea, che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico sotto l'osservanza delle speciali condizioni e restrizioni da determinarsi nel regolamento, con l'indicazione delle quantità minime di vendita.

Le contravvenzioni alle indicazioni di tale elenco e alle norme che saranno in proposito stabilite dal regolamento verranno punite con ammenda fino a L. 100.

Ogni due anni, a cura del Ministero dell'interno, saranno pubblicate:

1° la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico;

2° la tariffa dei medicinali per la somministrazione ai poveri prevista dall'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 18.

All'art. 57 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti, e deve effettuarsi nella farmacia, sotto la responsabilità del titolare dell'esercizio.

« Sono considerati come medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicamenti composti e le specialità medicinali messi in commercio, già preparati e condizionati secondo la formula prestabilita dal produttore. Tali medicamenti composti e specialità medicinali debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti colla indicazione delle dosi; e la denominazione dovrà essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.

« Chiunque contravvenga alle disposizioni precedenti è punito con ammenda non inferiore a L. 500, oltre al sequestro del prodotto: e, in caso di recidiva, anche con la sospensione dall'esercizio professionale.

« Chiunque venda o distribuisca o faccia vendere o distribuire rimedi e medicamenti composti o specialità medicinali, attribuendovi nelle etichette o negli annunzi al pubblico composizione diversa da quella che hanno, o indicazioni terapeutiche speciali non corrispondenti alla loro reale composizione, è punito con ammenda non minore di L. 500, oltre al sequestro del prodotto, e' in caso di recidiva, con la detenzione fino a tre mesi. Il Ministero dell' interno può inoltre, indipendentemente dal procedimento penale, ed anche in pendenza di questo, sentito il Consiglio superiore di sanità, proibire la vendita al pubblico del prodotto, facendo procedere al temporaneo sequestro di esso ».

Art. 19.

All'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

« Le officine indicate nel presente articolo sono sottoposte a vigilanza sanitaria da esercitarsi nei modi e colle forme stabilite dal regolamento ».

Nel regolamento saranno contenute, oltre alle disposizioni per l'esecuzione degli articoli 17 e 18 della presente legge, anche quelle per l'applicazione dell'art. 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale approvata con R. decreto 21 novembre 1895, n. 679 (testo unico).

Art. 20.

Per la vigilanza sull'esercizio farmaceutico sono istituiti due posti di ispettore presso la Direzione generale della sanità pubblica ed una apposita sezione presso il laboratorio chimico della sanità pubblica, secondo le indicazioni contenute nella tabella *B*, annessa alla presente legge.

Art. 21.

Il provento annuo complessivo delle tasse previste dagli articoli 6 e 16 della presente legge e delle pene pecuniarie previste dagli articoli 2, 14, 15, 17 e 18 della presente legge e dagli articoli 58, 59, 60, 61, 62 e 64 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è destinato:

a) a far fronte alle spese per la istituzione del servizio speciale di vigilanza sull'esercizio farmaceutico previsto dal precedente art. 20, ed entro il limite risultante dalla tabella *B*, annessa alla presente legge;

b) alle spese per le ispezioni ordinarie delle farmacie a' termini dell'art. 63 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636;

c) per tutta la rimanente parte, alla spesa pei sussidi alle condotte farmaceutiche indicate nell'art. 13, e con preferenza alle condotte delle quali sia stata dichiarata l'obbligatorietà, a sensi di detto articolo.

In corrispondenza a siffatte destinazioni saranno fatti appositi stanziamenti nel bilancio dell'entrata e nel bilancio della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 22.

In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o stia per derivare nocumento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.

Se, essendo il titolare stato dichiarato fallito, il curatore, durante i 15 mesi previsti per la eventuale decadenza dall'art. 11, lettera *b*, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio secondo gli articoli 750, 794 e 796 del Codice di commercio, ed all'esercizio non sia preposto lo stesso fallito titolare, la nomina di un sostituto, che avrà la responsabilità del servizio, è soggetta all'approvazione del prefetto.

Spetta pure al prefetto di fare eseguire la chiusura delle farmacie aperte senza autorizzazione, o per le quali l'autorizzazione sia stata dichiarata decaduta, senza pregiudizio della competenza dell'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene portate da questa o da altre leggi.

Art. 23.

Contro i provvedimenti del prefetto indicati nella presente legge è ammesso, nei 30 giorni dalla notificazione, ricorso al Ministero dell'interno, che decide definitivamente, sentiti il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato.

CAPO III.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 24.

Devono essere chiuse:

a) le farmacie aperte dopo il primo luglio 1909, e che, per

le disposizioni vigenti anteriormente alla legge 22 dicembre 1888, nei luoghi in cui si trovano, non potevano essere aperte;

b) le farmacie per le quali esiste, alla data della pubblicazione della presente legge, sentenza giudiziaria esecutiva o provvedimento definitivo dell'autorità amministrativa, che ne dichiari illegittimo l'esercizio, o ne ordini la chiusura;

c) le farmacie aperte anteriormente al 1° luglio 1909, che saranno dichiarate illegittime, in esito a giudizi pendenti alla data della pubblicazione della presente legge, e iniziati prima del 1° gennaio 1913.

Art. 25.

Sono considerate legittime, nella loro sede alla data della pubblicazione della presente legge, le farmacie autorizzate secondo le norme anteriori alla legge 22 dicembre 1888, n. 5849.

Sono parimenti considerate legittime le farmacie delle quali non sia stata dalla competente autorità amministrativa autorizzata la apertura nelle località ove tale autorizzazione era richiesta dalle norme anteriori alla legge 22 dicembre 1888, n. 5849, ma che, secondo tali norme, potevano essere autorizzate, a condizione che gli aventi diritto, nei tre mesi consecutivi alla data della pubblicazione della presente legge, facciano denunzia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia per gli effetti dei precedenti articoli 2, 7, 10, 12, 14, 15 e 16.

Art. 26.

Sono del pari considerate legittime tutte le altre farmacie, le quali, anche aperte dopo la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e non autorizzabili secondo le disposizioni anteriori, non siano illegittime giusta l'art. 24, purchè gli aventi diritto facciano, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, la denunzia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia, di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

L'inadempimento delle condizioni prescritte importa, per le farmacie indicate tanto in questo articolo quanto nel secondo comma dell'articolo precedente, la decadenza dal diritto all'esercizio, che è pronunciata a termini dell'art. 11.

Art. 27.

Le farmacie di cui all'art. 24 e le altre per le quali sia stata pronunciata la decadenza giusta l'ultimo comma del precedente articolo sono fatte chiudere dal prefetto, entro il termine da stabilirsi col regolamento, a norma dell'art. 22.

Art. 28.

Ai proprietari delle farmacie di antico diritto, considerate come privilegiate, giusta le disposizioni seguenti, è riconosciuto, in eccezione agli articoli 10 e 11 della presente legge, per sè e i loro eredi ed aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive per la durata di anni 30 dalla pubblicazione della presente legge: scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari s'intende definitivamente estinto. Rimane salvo ai proprietari che sieno farmacisti il diritto di continuare nell'esercizio della farmacia fino al termine della loro vita.

Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie, nei Comuni nei quali si trovano quelle privilegiate come sopra, dovrà essere sempre disposta entro i limiti di popolazione indicati all'art. 2.

Sono considerate come privilegiate:

a) le antiche farmacie dell'ex regno di Sardegna, per la istituzione di ciascuna delle quali fu data in origine una concessione privilegiata a titolo di proprietà trasmissibile, sia mediante il pagamento di un corrispettivo allo Stato, sia in rimunerazione di servizi resi;

b) le antiche farmacie del Lombardo-Veneto indicate nella notificazione governativa 1° agosto 1838, n. 28343-2535;

c) le antiche farmacie del Novarese fra la Sesia e il Ticino e quelle dell'oltre Po pavese (attuali circondari di Voghera e di Bobbio) anteriori alla notificazione governativa 10 ottobre 1835;

d) le antiche farmacie degli ex-stati pontifici anteriori all'ordinamento 15 novembre 1836, n. 33;

e) tutte le altre farmacie di qualsiasi provincia per la istituzione di ciascuna delle quali fu data in origine una concessione privilegiata perpetua.

Il riconoscimento del diritto è subordinato alla presentazione al prefetto dei titoli comprovanti la concessione privilegiata, da seguire entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Il prefetto, riconosciuta regolare la esistenza del titolo, ne dà atto agli interessati.

Le contestazioni che possono nascere in proposito sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

L'esercizio del diritto riconosciuto nel presente articolo è subordinato alla presenza di un direttore responsabile della farmacia nella persona di un farmacista inscritto nell'albo di uno degli ordini dei farmacisti.

Art. 29.

Tutte le disposizioni degli antichi Stati, riguardanti vincoli e privilegi nell'esercizio della farmacia, di cui all'art. 215 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636 (art. 68 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849), sono abrogate e cessano di aver vigore con la pubblicazione della presente legge.

Art. 30.

Ai proprietari delle farmacie aperte prima o dopo la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e autorizzate secondo le norme anteriori alla legge stessa in vigore nelle diverse località, e delle altre farmacie, aperte dopo la legge 22 dicembre 1888, le quali debbono secondo l'art. 25 considerarsi legittime, è riconosciuto, per sè e per i loro eredi ed aventi causa, e per la durata di 20 anni dalla pubblicazione della presente legge, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive, sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni indicate all'art. 28.

Rimane però sempre fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia per tutta la loro vita, e senza il pagamento di tassa di concessione.

Art. 31.

Il Governo del Re è autorizzato ad ammettere ad un nuovo esame pratico gli assistenti già muniti di « patentino », all'effetto di conseguire un certificato di abilitazione a sostituire il titolare nell'esercizio della farmacia.

Le norme per l'esame saranno stabilite con regolamento.

Art. 32.

Nel termine di 18 mesi dalla pubblicazione della presente legge, il prefetto, sentiti i comuni interessati, la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio provinciale di sanità, stabilisce con suo decreto la pianta organica delle farmacie della Provincia, agli effetti dell'art. 2.

Nello stabilire tale pianta devono essere computate, per i periodi di tempo indicati nei precedenti articoli 28 e 30, le farmacie previste dagli articoli stessi.

A misura che le singole farmacie indicate dai precedenti articoli 25 e 26 e salvo quanto è disposto negli articoli 28 e 30 verranno a chiudersi per alcuna delle cause indicate nell'art. 11, le farmacie stesse non potranno essere riaperte che entro i limiti della pianta organica indicata nel primo comma del presente articolo, e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme previste dalla presente legge.

Saranno però esonerate dal pagamento della tassa di concessione, di cui all'art. 6, con diritto a rimborso ove il pagamento sia già stato eseguito, i farmacisti esercenti nei centri superiori ai 40,000 abitanti, i quali chiudano spontaneamente la loro farmacia in detti

centri, per trasferirla in alcuno dei Comuni rurali ancora sforniti di esercizio farmaceutico alla pubblicazione della pianta organica anzidetta. Essi avranno anche il diritto alla preferenza nella nomina a titolari delle condotte farmaceutiche che verranno istituite nel primo quinquennio dalla pubblicazione della presente legge.

Art. 33.

Sono abrogati gli articoli 27, 28, 29 e 56 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, nonchè tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge. Nulla però è innovato alle disposizioni vigenti contro la malaria e sul chinino di Stato, di cui al titolo V del testo unico anzidetto.

Nel termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge sarà provveduto alla soppressione degli armadi farmaceutici comunali ed alla sostituzione di essi con regolare servizio farmaceutico, ai termini dell'art. 13 della presente legge. Il regolamento stabilirà le norme della relativa liquidazione.

Art. 34.

Le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge saranno comprese nel regolamento generale sanitario.

È data facoltà al Governo del Re di riunire e coordinare le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella A.

Tassa di concessione per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio di una farmacia (art. 6 della legge) e tassa d'ispezione delle farmacie (art. 16 della legge).

FARMACIE	Tassa di concessione	Tassa di ispezione
I. — Nei comuni con 100.000 abitanti ed oltre:		
a) entro la cinta daziaria	8,000	50
b) fuori la cinta daziaria	4,000	25
II. — Nei Comuni con più di 40.000 abitanti e meno di 100.000 abitanti:		
a) entro la cinta daziaria	4,000	20
b) fuori la cinta daziaria	2,000	10
III. — Nei Comuni da 15.000 a 40.000 abitanti	1,500	10
IV. — Nei Comuni da 10.000 a 15.000 id.	1,000	10
V. — Nei Comuni da 5.000 a 10.000 id.	500	6
VI. — Nei Comuni con meno di 5.000 id.	100	5

NB. — La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

Il ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Tabella B.

Servizio di vigilanza sul servizio farmaceutico (art. 20 della legge).

GRADI	Classi	Numero dei posti	Stipendio annuo individuale	Ammontare degli stipendi	Spesa complessiva
Ispettore del servizio farmaceutico presso la Direzione generale della sanità pubblica	1ª	1	6,000	6,000	
Id.	2ª	1	5,000	5,000	
		2		11,000	11,000
Sezione per il servizio di vigilanza presso il laboratorio chimico della sanità pubblica:					
Coadiutore	..	1	5,000	5,000	
Assistente	..	2	3,000	6,000	
Applicato	..	1	2,500	2,500	
Inserviente	..	2	1,300	2,600	
		6		16,100	16,100
Spese pel funzionamento della sezione	..	..		..	7,000
Totale	..	..		..	34,100

Il ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il numero 500 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, n. 7 della legge sulla contabilità generale dello Stato, una convenzione per l'esercizio della linea di navigazione fra l'Italia ed il Centro America alle condizioni del capitolato qui unito.

Art. 2.

Per l'esecuzione del servizio indicato nell'articolo precedente il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero della marina, per l'esercizio 1913-914 e per ogni esercizio successivo

fino all'esercizio 1917-918 la somma di lire quattrocentocinquantamila.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LEONARDI-CATTOLICA — FACTA — TEDESCO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO APRILE.

CAPITOLATO
per un servizio di navigazione fra l'Italia ed il Centro America.

Art. 1.

Il concessionario eseguirà un viaggio mensile dall'Italia all'America centrale, ossia da Genova a Porto Limon e viceversa, approdando nell'andata a Marsiglia, Barcellona, Teneriffa, Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Puerto Columbia, e nel ritorno a Colon, Curaçao, La Guayra e Teneriffa.

Il concessionario avrà facoltà di approdare ad altri porti italiani ed esteri nei limiti del tempo assegnato per la esecuzione dell'intero viaggio.

Art. 2.

Il servizio stabilito nel precedente articolo sarà eseguito con piroscafi di stazza lorda non inferiore a 3500-4000 tonnellate ed aventi una velocità non inferiore a 12 miglia all'ora in navigazione.

Il loro numero sarà tale da garantire la regolare esecuzione del servizio.

I detti piroscafi devono essere classificati alla prima classe del « Registro nazionale italiano » o di altro registro di classificazione nazionale, le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali, con obbligo di mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto e dovranno avere all'inizio del servizio un'età non superiore ai quindici anni.

I piroscafi stessi dovranno essere di assoluta proprietà del concessionario, e dovranno inalberare la bandiera italiana e quella postale.

Art. 3.

I piroscafi che i concessionari dovessero costruire per l'attuazione dei servizi sovvenzionati devono essere costruiti nei cantieri italiani.

I concessionari potranno ricorrere ai cantieri esteri nei due casi seguenti:

1° quando i cantieri nazionali di prim'ordine domandino un prezzo del 7 per cento superiore al valore risultante dalla media dei prezzi di sei cantieri esteri di prim'ordine, esclusi il prezzo massimo ed il minimo;

2° quando non possano ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un congruo limite di tempo.

I concessionari avranno però diritto di ricorrere all'industria estera senza vincolo di sorta per la costruzione di un quarto del tonnellaggio occorrente pei servizi.

Nel caso in cui nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sorgessero divergenze, queste saranno risolute inappellabilmente dal ministro della marina.

Art. 4.

Per l'accettazione del materiale navale di primo impianto, ed in qualunque circostanza, il Ministero della marina nominerà apposita Commissione, la quale nella visita dei piroscafi dovrà riconoscere se corrispondano alle condizioni stabilite dal Codice per la marina mercantile e dal relativo regolamento e se soddisfino alle necessità del commercio ed ai patti contenuti nel presente capitolato.

Art. 5.

Ove dalle visite risultasse che alcuno dei piroscafi non soddisfacesse alle condizioni richieste, il concessionario nel congruo limite di tempo che verrà assegnato dal Ministero della marina dovrà surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilità che il concessionario possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

Art. 6.

Il concessionario dovrà facilitare con ogni mezzo, alla Commissione di visita il compimento del mandato affidatole, soddisfacendo a tutte le richieste che gli fossero rivolte in ordine alle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 7.

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle visite dei piroscafi saranno a carico del concessionario, comprese quelle relative all'indennità di missione ai componenti la Commissione di visita.

Art. 8.

Se durante la concessione si perdesse qualche piroscafo, il concessionario dovrà provvedere al servizio con altro piroscafo, anche noleggiato, che abbia i requisiti voluti, per modo che non avvengano interruzioni. Tale piroscafo dovrà essere accettato dalla Commissione di visita.

In caso di necessità, per riparazioni o per ordinaria manutenzione e per non più di tre viaggi all'anno, potrà essere consentito di adibire eccezionalmente alla linea anche un piroscafo noleggiato purchè corrisponda alle condizioni prescritte di velocità e tonnellaggio e di classificazione richiesta dall'art. 2.

Questa straordinaria sostituzione dovrà essere dal concessionario richiesta caso per caso al Ministero della marina.

Art. 9.

Il Ministero della marina, nello stabilire l'orario della linea, fisserà un limite massimo di tempo per l'esecuzione di essa tenendo conto della velocità indicata nell'art. 2 e del tempo di fermata nei singoli porti.

Il concessionario, almeno otto giorni prima della partenza per ogni viaggio da Genova, dovrà informare il Ministero della marina circa l'itinerario che seguirà il piroscafo. Eguale notizia dovrà essere data prima della partenza da Porto Limon.

Art. 10.

Il Ministero della marina avrà facoltà per ragioni politiche o di interesse postale e commerciale, di far anticipare o ritardare le partenze e di autorizzare il concessionario ad eseguire approdi eccezionali senza che esso abbia diritto ad alcun compenso.

Art. 11.

La composizione degli equipaggi dei piroscafi è determinata da apposite tabelle stabilite dal Ministero della marina.

Il personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscafi addetti alle linee sovvenzionate sarà designato dagli uffici di collocamento istituiti presso le capitanerie e gli uffici di porto con uguale rappresentanza tanto dei concessionari quanto della gente di mare. Ad entrambe le parti è riconosciuto il diritto a rifiuto.

I concessionari si obbligano di adottare il contratto-tipo di arruolamento degli equipaggi, stabilito dal Ministero della marina.

I concessionari avranno facoltà di assumere il personale di bassa forza indipendentemente dagli uffici di collocamento, quando questi non abbiano personale disponibile alle condizioni del contratto-tipo suddetto.

Il personale di bordo dovrà indossare la divisa che, su proposta del concessionario, sarà approvata dal ministro della marina.

Il concessionario si obbliga di comprendere, in complesso, negli equipaggi dei piroscafi adibiti alla linea contemplata dal presente capitolato almeno un allievo ufficiale ed un allievo macchinista.

L'imbarco sarà fatto su richiesta del Ministero della marina. Gli allievi capitani e gli allievi macchinisti avranno gratuitamente alloggio e trattamento di sottufficiale, ma potranno usufruire del vitto ufficiali, pagando una retta di lire due al giorno.

Art. 12.

Il concessionario ha obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso consegnati da qualunque ufficio postale, sia nazionale che estero per qualunque destinazione.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare compresi i pacchi postali.

Il concessionario è responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti alle amministrazioni postali per perdite, manomissioni o avarie degli effetti e dovrà tenere queste rilevate dalle indennità che dovessero rifondere a terzi.

A bordo di ciascun piroscafo dovranno, a richiesta del Ministero della marina, essere collocate cassette mobili per l'impostazione delle corrispondenze ed il concessionario avrà obbligo di farne la consegna agli uffici postali che saranno designati.

Gli effetti postali saranno a cura e spese del concessionario ritirati negli uffici di origine e consegnati in quelli designati.

Art. 13.

Il servizio di cui all'articolo 1 sarà fatto per passeggeri e merci

Il trasporto dei paseggieri e delle merci sarà effettuato per tutti gli scali toccati dai piroscafi sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi con l'intervento del rappresentante dei concessionari.

Ad ogni modo le tariffe non dovranno mai essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti.

Le merci da e per gli scali dell'America Centrale (La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Puerto Columbia (Sabanilla) Puerto Limon Colon) a destinazione o provenienti da Livorno, Napoli, Messina, Catania e Palermo saranno trasportate da questi porti a Genova e viceversa senza alcuna spesa di nolo e di trasbordo.

Il concessionasio dovrà stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo. Gli agenti all'estero dovranno essere preferibilmente di nazionalità italiana.

Art. 14.

Tanto per i passeggieri, quanto per le merci, da trasportarsi sulla linea e conforme alle clausole del presente capitolato, è fatto obbligo al concessionario di attuare, previ necessari accordi con le ferrovie, il servizio cumulativo con le medesime, e di attuarlo pure con le altre Società di navigazione sovvenzionate, e, nulla ostandovi, con le altre Società italiane di navigazione marittima e fluviale.

Questi servizi cumulativi dovranno esercitarsi, possibilmente, mediante unico contratto di trasporto, e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle Amministrazioni partecipanti, formando prezzi globali determinati sulle basi di tariffe proprie a ciascuna delle Amministrazioni stesse.

Sarà pure possibilmente attuato servizio cumulativo con le ferrovie estere e con Società di navigazione estere che esercitino linee per località non toccate da piroscafi italiani.

Art. 15.

Il concessionario dovrà accordare il viaggio gratuito escluso il vitto:

1° ai membri del Parlamento italiano e nel limite massimo di cinque per viaggio;

2° ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi preposti alla sorveglianza della linea.

Il concessionario dovrà trasportare gratuitamente, fino alla concorrenza di tre metri cubi per viaggio i campioni che le Camere di commercio e musei industriali inviassero a Camere di commercio e musei industriali dei paesi serviti dalla linea e viceversa.

Il concessionario si obbliga inoltre di trasportare gratuitamente, escluso il vitto, gl'indigenti che vengono in Italia per prestare servizio militare o che ritornano all'estero dopo averlo adempiuto.

Il concessionario si obbliga infine di eseguire trasporti per conto dello Stato con le riduzioni del 50 per cento sui noli di tariffa.

Art. 16.

Tutte le divergenze che sorgessero circa i trasporti saranno deferite al Comitato pei servizi marittimi. Le decisioni del Comitato non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui all'art. 31 e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Al Comitato predetto sarà devoluto inappellabilmente il giudizio delle vertenze che potranno sorgere col concessionario circa le penalità, rimborsi o ritenute che fossero applicate per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 18.

Art. 17.

In caso di guerra, blocco o quarantena, il Ministero della marina avrà facoltà di modificare i viaggi nel limite della percorrenza normale, o di sospenderli.

In caso di modificazione di viaggi sarà corrisposto al concessionario l'intero compenso di cui all'art. 26,

In caso di sospensione di viaggi per le cause suaccennate la sovvenzione sarà ridotta del 50 per cento.

Art. 18.

Premesso che la mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore, il concessionario per ogni viaggio omesso incorrerà nella multa di L. 10.000 oltre la perdita della relativa sovvenzione.

In caso di ritardo nell'arrivo a Porto Limon od a Genova non giustificato da circostanze di forza maggiore, il concessionario sarà passibile della multa di L. 500 per ogni 24 ore dopo le prime 24 ore di ritardo.

In caso di omissione degli approdi prescritti senza il concorso di circostanze di forza maggiore, delle quali sarà giudice il Ministero della marina, il concessionario sarà passibile della multa di L. 500 per ogni approdo omesso.

Pel ritardo a rimpiazzare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione la Società sarà passibile della multa di L. 100 per ogni giorno.

Nel caso di irregolare applicazione di tariffe, non dipendente da errore materiale, il concessionario, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che doveva essere applicato.

L'ammontare delle penalità sarà ritenuto sulle quote della sovvenzione e sussidiariamente sarà prelevato dalla cauzione.

Le penalità sono applicate dal Ministero della marina su proposta dell'Ispettorato dei servizi marittimi.

Art. 19.

Nel caso d'interruzione del servizio il Ministero della marina potrà con semplice lettera o nota stragiudiziale, diffidare il concessionario ad eseguirlo secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, nonostante tale invito, si verificasse nuova interruzione, sarà in facoltà del Ministero della marina di chiedere la risoluzione del contratto che potrà senz'altro essere pronunciata dal tribunale competente.

Quando si constati la sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa ai casi di guerra o di contumacia, il Governo del Re avrà facoltà di prendere possesso dei

piroscafi destinati alla navigazione sovvenzionata e di adempiere agli obblighi tutti stabiliti nel presente capitolato a rischio, pericolo e responsabilità del concessionario.

Art. 20.

A garanzia degli obblighi assunti il concessionario dovrà prestare una cauzione di lire quarantacinquemila (L. 45.000).

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato, ovvero costituendo il pegno sopra uno o più piroscafi del concessionario che dovranno essere a tal uopo assicurati presso una Società italiana di assicurazioni accettata dal Ministero della marina per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse così dal concessionario come dalle persone per cui egli deve rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle multe definitive inflitte che non fossero pagate dal concessionario o non si potessero prelevare dalle sovvenzioni. In questo caso si provvederà mediante decreto del ministro della marina a prelevare le somme dalla cauzione, la quale dovrà essere immediatamente reintegrata. Non avvenendo ciò, il contratto s'intenderà risoluto per colpa del concessionario.

I crediti del Governo verso il concessionario godranno di privilegio sulla cauzione in confronto di ogni altro credito contro il concessionario stesso per parte dei terzi, qualunque sia la precedenza degli atti giudiziari.

Art. 21.

La sorveglianza del servizio spetta al ministro della marina che la esercita per mezzo dell'ispettorato dei servizi marittimi e dei commissari del Governo. I funzionari dell'ispettorato hanno diritto di eseguire a bordo dei piroscafi sovvenzionati e presso le singole amministrazioni dei concessionari tutte le indagini che occorresse di fare per accertare l'applicazione del presente capitolato.

Art. 22.

Perchè si possa controllare la regolarità dei viaggi, i comandanti dei piroscafi sono obbligati di consegnare al commissario del Governo negli scali, con le modalità stabilite dal regolamento, un estratto del giornale di bordo, indicante le circostanze occorse nel viaggio.

Art. 23.

Il concessionario ha l'obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per la linea esercitata con la indicazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia per ogni viaggio all'ispettorato dei servizi marittimi che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo il concessionario dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

Il concessionario alla fine di ogni anno e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà al ministro della marina, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica dell'azienda della linea contenente la ripartizione così dei prodotti, come delle spese.

Art. 24.

Se il concessionario non adempisse agli obblighi di cui all'art. 23, o se ostacolasse le indagini che l'ispettorato dei servizi marittimi praticasse ai termini dell'art. 21 e dell'art. 23 del presente capitolato, uditi il Consiglio di Stato ed il Comitato pei servizi marittimi, sarà sospeso il pagamento della sovvenzione.

Art. 25.

Il concessionario non potrà cedere ad altri il servizio contemplato nel presente capitolato senza il consenso del Governo.

Il concessionario non potrà inoltre vendere i piroscafi assegnati al servizio predetto senza l'autorizzazione del ministro della marina. Questi avrà facoltà di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi e d'imporre determinate condizioni.

Esso non potrà del pari, senza l'autorizzazione del ministro predetto, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale sulla stessa linea.

È vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta del concessionario a *trusts*, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico.

Contravvenendosi a questi patti il Governo, sentito il Consiglio di Stato, è in facoltà di dichiarare risoluto il contratto a danno del concessionario senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Art. 26.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dal presente capitolato il Governo corrisponderà al concessionario il compenso annuo di lire quattrocentocinquantamila (L. 450.000) da pagarsi in tanti dodicesimi maturati. Potrà però essere accordata, a richiesta del concessionario, un'anticipazione di 19 ventesimi sull'ammontare dell'intero compenso mensile.

In caso di naufragio di qualche piroscafo in viaggio dovrà essere corrisposto al concessionario l'intero compenso come se il viaggio cominciato fosse stato compiuto.

Art. 27.

Pei piroscafi adibiti al servizio della linea non spettano al concessionario i premi di navigazione contemplati dalle leggi 23 luglio 1896, n. 318 e 16 maggio 1901, n. 176.

Art. 28.

Il servizio avrà principio il 1° luglio 1913 ed avrà la durata di cinque anni.

S'intenderanno compresi nei viaggi di obbligo quelli incominciati prima della scadenza del presente contratto quantunque il ritorno segua posteriormente.

Art. 29.

I direttori ed i componenti il Consiglio di amministrazione della Società concessionaria, compreso il presidente, dovranno essere cittadini italiani.

La Società avrà la sua sede a Genova ed una rappresentanza legale in Roma per tutti gli effetti del presente contratto.

Art. 30.

Nei lavori di carico e scarico nei porti italiani il concessionario dovrà, a parità di condizioni, preferire le Società di lavoratori legalmente costituite.

Art. 31.

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione del presente capitolato e delle convenzioni stipulate in base ad esso, e per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise inappellabilmente da un Collegio arbitrale, composto di un presidente da nominarsi fra i consiglieri della Corte di cassazione di Roma, o fra i consiglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero della marina e di un rappresentante del concessionario.

La vertenza non potrà essere sottoposta al Collegio se prima sovra essa non avrà deliberato il Comitato pei servizi marittimi e non sarà stata tentata la conciliazione innanzi al medesimo.

Art. 32.

Il presente capitolato e le convenzioni stipulate in base ad esso saranno soggetti al diritto fisso di una lira e centesimi venti, decimi compresi, per tassa di registro.

Il numero 501 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4 n. 7 della legge sulla contabilità generale dello Stato, una convenzione per l'esercizio della linea di navigazione fra Venezia e Calcutta alle condizioni del capitolato qui unito.

Art. 2.

Per l'esecuzione del servizio indicato nell'articolo precedente il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero della marina, per l'esercizio 1913-914 e per ogni esercizio successivo fino all'esercizio 1917-918 la somma di lire novecentomila.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LEONARDI-CATTOLICA — FACTA — TEDESCO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

CAPITOLATO

per un servizio di navigazione fra Venezia e Calcutta.

Art. 1.

Il concessionario eseguirà dodici viaggi all'anno di navigazione commerciale fra Venezia e Calcutta, toccando Ancona, Bari, Brindisi, un porto della Sicilia e Massaua.

Il concessionario avrà facoltà di approdare ad altri porti italiani ed esteri nei limiti del tempo assegnato per la esecuzione dell'intero viaggio.

Art. 2.

Il servizio stabilito nel precedente articolo sarà eseguito con piroscafi di stazza lorda non inferiore a 4000 tonnellate ed aventi una velocità non inferiore a 10 miglia all'ora in navigazione.

Il loro numero sarà tale da garantire la regolare esecuzione del servizio.

I detti piroscafi devono essere classificati alla prima classe del « Registro nazionale italiano » o di altro registro di classificazione nazionale, le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali, con obbligo di mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto, e dovranno avere all'inizio del servizio un'età non superiore ai dieci anni.

I piroscafi stessi dovranno essere di assoluta proprietà dei concessionari e dovranno inalberare la bandiera italiana e quella postale.

Art. 3.

I piroscafi che i concessionari dovessero costruire per l'attuazione dei servizi sovvenzionati devono essere costruiti nei cantieri italiani.

I concessionari potranno ricorrere ai cantieri esteri nei due casi seguenti:

1° quando i cantieri nazionali di prim'ordine domandino un prezzo del 7 per cento superiore al valore risultante dalla media dei prezzi di sei cantieri esteri di prim'ordine, esclusi il prezzo massimo ed il minimo;

2° quando non possano ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un congruo limite di tempo.

I concessionari avranno però diritto di ricorrere all'industria estera senza vincolo di sorta per la costruzione di un quarto del tonnellaggio occorrente pei servizi.

Nel caso in cui nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sorgessero divergenze, queste saranno risolute inappellabilmente dal ministro della marina.

Art. 4.

Per l'accettazione del materiale navale di primo impianto, ed in qualunque circostanza, il Ministero della marina nominerà apposita Commissione la quale nella visita dei piroscafi dovrà riconoscere se corrispondano alle condizioni stabilite dal Codice per la marina mercantile e dal relativo regolamento e se soddisfino alle necessità del commercio ed ai patti contenuti nel presente capitolato.

Art. 5.

Ove dalle visite risultasse che alcuno dei piroscafi non soddisfacesse alle condizioni richieste, il concessionario nel congruo limite di tempo che verrà assegnato dal Ministero della marina dovrà surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilità che il concessionario possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

Art. 6.

Il concessionario dovrà facilitare con ogni mezzo alla Commissione di visita il compimento del mandato affidatole, soddisfacendo a tutte le richieste che gli fossero rivolte in ordine alle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 7.

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle visite dei piroscafi saranno a carico del concessionario, comprese quelle relative all'indennità di missione ai componenti la Commissione di visita.

Art. 8.

Se durante la concessione si perdesse qualche piroscafo, il concessionario dovrà provvedere al servizio con altro piroscafo, anche noleggiato, che abbia i requisiti voluti per modo che non avvengano interruzioni. Tale piroscafo dovrà essere accettato dalla Commissione di visita.

Art. 9.

Il Ministero della marina, nello stabilire l'orario della linea, fisserà un limite massimo di tempo per l'esecuzione di essa tenendo conto della velocità indicata nell'art. 2 e del tempo di fermata nei singoli porti.

Il concessionario, almeno otto giorni prima della partenza per ogni viaggio da Venezia, dovrà informare il Ministero della marina circa l'itinerario che seguirà il piroscafo. Eguale notizia dovrà essere data prima della partenza da Calcutta.

Art. 10.

Il Ministero della marina avrà facoltà, per ragioni politiche o di interesse postale e commerciale, di far anticipare o ritardare le

partenze e di autorizzare il concessionario ad eseguire approdi eccezionali senza che esso abbia diritto ad alcun compenso.

Art. 11.

La composizione degli equipaggi dei piroscafi è determinata da apposite tabelle stabilite dal Ministero della marina.

Il personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscafi addetti alle linee sovvenzionate sarà designato dagli uffici di collocamento istituiti presso le capitanerie e gli uffici di porto, con uguale rappresentanza tanto dei concessionari quanto della gente di mare. Ad entrambe le parti è riconosciuto il diritto a rifiuto.

Il concessionario si obbliga di adottare il contratto tipo di arruolamento degli equipaggi stabilito dal Ministero della marina.

Il concessionario avrà facoltà di assumere il personale di bassa forza indipendemente dagli uffici di collocamento, quando questi non abbiano personale disponibile alle condizioni del contratto-tipo suddetto.

Il personale di bordo dovrà indossare la divisa che, sulla proposta del concessionario, sarà approvata dal Ministero della marina.

Il concessionario si obbliga di comprendere, in complesso, negli equipaggi dei piroscafi adibiti alla linea contemplata dal presente capitolato almeno due allievi ufficiali e due allievi macchinisti.

L'imbarco sarà fatto su richiesta del Ministero della marina. Gli allievi capitani e gli allievi macchinisti avranno gratuitamente alloggio e trattamento di sottufficiale, ma potranno usufruire del vitto ufficiali pagando una retta di lire due al giorno.

Art. 12.

Il concessionario ha obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso consegnati da qualunque ufficio postale, sia nazionale che estero per qualunque destinazione.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali.

Il concessionario è responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti alle amministrazioni postali per perdite, manomissioni o avarie degli effetti e dovrà tenere queste rilevate dalle indennità che dovessero rifondere a terzi.

A bordo dei piroscafi dovranno, a richiesta del Ministero della marina, essere collocate cassette mobili per l'impostazione delle corrispondenze ed il concessionario avrà l'obbligo di farne la consegna agli uffici postali che saranno designati.

Gli effetti postali saranno a cura e spese del concessionario ritirati negli uffici di origine e consegnati in quelli designati.

Art. 13.

Il concessionario sarà obbligato al trasporto delle merci per tutti gli scali toccati dai piroscafi sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi con l'intervento del rappresentante del concessionario.

Pel trasporto dei passeggieri, ove questo si effettui, il concessionario dovrà pure osservare le tariffe e condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi con l'intervento del concessionario medesimo.

Ad ogni modo le tariffe non dovranno mai essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti.

Il concessionario ha l'obbligo, per lo spazio che rimarrà disponibile nei suoi piroscafi dopo aver provveduto ai bisogni dei porti di toccata diretta, di stabilire un servizio cumulativo speciale col concessionario della linea Genova-Bombay per modo che rimanendo a suo carico le spese di trasbordo, le merci scambiate fra Bombay ed i porti italiani dell'Adriatico (Venezia, Ancona, Bari, Brindisi) paghino lo stesso nolo di quelle provenienti o a destinazione dei porti italiani del Tirreno (Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli).

Il concessionario dovrà stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo. Gli agenti all'estero dovranno essere preferibilmente di nazionalità italiana.

Art. 14.

Per le merci da trasportarsi sulla linea e conforme alla clausole del presente capitolato, è fatto obbligo al concessionario di attuare, previ necessari accordi con le ferrovie, il servizio cumulativo con le medesime, e di attuarlo pure con le altre Società di navigazione sovvenzionate, e, nulla ostandovi, con le altre Società italiane di navigazione marittima e fluviale.

Questi servizi cumulativi dovranno esercitarsi, possibilmente mediante unico contratto di trasporto, e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle Amministrazioni participanti, formando prezzi globali determinati sulle basi di tariffe proprie a ciascuna delle Amministrazioni stesse.

Sarà pure possibilmente attuato servizio cumulativo con le ferrovie estere e con Società di navigazione estere che esercitino linee per località non toccate da piroscafi italiani.

Art. 15.

Il concessionario dovrà accordare il viaggio gratuito, escluso il vitto:

1° ai membri del Parlamento italiano e nel limite massimo di cinque per viaggio, ove effettui il trasporto dei passeggeri;

2° ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi preposti alla sorveglianza della linea.

Il concessionario ha l'obbligo di trasportare gratuitamente, fino alla concorrenza di tre metri cubi per viaggio, i campioni che le Camere di commercio e Musei industriali inviassero a Camere di commercio e Musei industriali dei paesi serviti dalla linea e viceversa. Si obbliga inoltre di concedere il viaggio gratuito di andata e ritorno, escluso il vitto, (compreso il trasporto in franchigia del bagaglio campionario) tra i porti italiani e quelli esteri al di là del Canale di Suez toccati dalla linea, a commessi viaggiatori di case nazionali, nel limite di due a viaggio.

Il concessionario dovrà trasportare gratuitamente, escluso il vitto, gl'indigenti che vengono in Italia per prestare servizio militare o che ritornano all'estero dopo averlo adempiuto.

Il concessionario si obbliga infine di eseguire trasporti per conto dello Stato con le riduzioni del 50 per cento sui noli di tariffa.

Art. 16.

Tutte le divergenze che sorgessero circa i trasporti saranno deferite al Comitato pei servizi marittimi. Le decisioni del Comitato non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui all'articolo 32 e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Al Comitato predetto sarà devoluto inappellabilmente il giudizio delle vertenze che potranno sorgere col concessionario circa le penalità, rimborsi o ritenute che fossero applicate per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 18.

Art. 17.

In caso di guerra, blocco o quarantena, il Ministero della marina avrà facoltà di modificare i viaggi nei limiti della percorrenza normale, o di sospenderli.

In caso di modificazione di viaggi sarà corrisposto al concessionario l'intero compenso di cui all'art. 27.

In caso di sospensione di viaggi per le cause suaccennate la sovvenzione sarà ridotta del 50 per cento.

Art. 18.

Premesso che la mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore, il concessionario per ogni viaggio omesso incorrerà nella multa di L. 10.000 oltre la perdita della relativa sovvenzione.

In caso di ritardo nel viaggio complessivo di andata e ritorno non giustificato da circostanze di forza maggiore, il concessionario sarà passibile della multa di L. 500 per ogni 24 ore dopo le prime 24 ore di ritardo.

In caso di omissione degli approdi prescritti senza il concorso di

circostanze di forza maggiore, il concessionario sarà passibile della multa di L. 500 per ogni approdo omesso.

Pel ritardo a rimpiazzare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione il concessionario sarà passibile della multa di L. 100 per ogni giorno.

Nel caso di irregolare applicazione di tariffe, non dipendente da errore materiale, il concessionario, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che doveva essere applicato.

L'ammontare delle penalità sarà ritenuto sulle quote della sovvenzione e sussidiariamente sarà prelevato dalla cauzione.

Le penalità sono applicate dal Ministero della marina su proposta dell'Ispettorato dei servizi marittimi.

Art. 19.

Nel caso d'interruzione del servizio il Ministero della marina potrà con semplice lettera o nota stragiudiziale, diffidare il concessionario ad eseguirlo secondo le norme prescritte dal presente quaderno di oneri; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, nonostante tale invito, si verificasse nuova interruzione sarà in facoltà del Ministero della marina di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà senz'altro essere pronunciata dal tribunale competente.

Quando si constati la sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa ai casi di guerra o di contumacia, il Governo del Re avrà facoltà di prendere possesso dei piroscafi destinati alla navigazione sovvenzionata e di adempiere agli obblighi tutti stabiliti nel presente capitolato a rischio, pericolo e responsabilità del concessionario.

Art. 20.

A garanzia degli obblighi assunti il concessionario dovrà prestare una cauzione di lire novantamila.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato ovvero costituendo il pegno sopra uno o più piroscafi del concessionario, che dovranno essere a tal uopo assicurati presso una Società italiana di assicurazioni accettata dal Ministero della marina, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse così dal concessionario come dalle persone per cui egli deve rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle multe definitive inflitte che non fossero pagate dal concessionario o non si potessero prelevare dalle sovvenzioni. In questo caso si provvederà mediante decreto del ministro della marina a prelevare le somme dalla cauzione, la quale dovrà essere immediatamente reintegrata. Non avvenendo ciò, il contratto s'intenderà risoluto per colpa del concessionario.

I crediti del Governo verso il concessionario godranno di privilegio sulla cauzione in confronto di ogni altro credito contro il concessionario stesso per parte dei terzi, qualunque sia la precedenza degli atti giudiziari.

Art. 21.

La sorveglianza del servizio spetta al ministro della marina che la esercita per mezzo dell'Ispettorato dei servizi marittimi e dei commissari del Governo. I funzionari dell'Ispettorato hanno diritto di eseguire a bordo dei piroscafi sovvenzionati e presso le singole amministrazioni dei concessionari tutte le indagini che occorresse di fare per accertare l'applicazione del presente capitolato.

Art. 22.

Perchè si possa controllare la regolarità dei viaggi, i comandanti dei piroscafi sono obbligati di consegnare al commissario del Governo negli scali, con le modalità stabilite dal regolamento, un estratto del giornale di bordo, indicante le circostanze occorse nel viaggio.

Art. 23.

Il concessionario ha l'obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per la linea esercitata con la indicazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia per ogni viaggio all'Ispettorato dei servizi marittimi che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo il concessionario dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

Il concessionario, alla fine di ogni anno e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà al ministro della marina, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica dell'azienda della linea contenente la ripartizione così dei prodotti come delle spese.

Art. 24.

Se il concessionario non adempisse agli obblighi di cui all'art. 23 o se ostacolasse le indagini che l'Ispettorato dei servizi marittimi praticasse ai termini dell'art. 21 e dell'art. 23 del presente capitolato, uditi il Consiglio di Stato ed il Comitato pei servizi marittimi, sarà sospeso il pagamento della sovvenzione.

Art. 25.

Il concessionario non potrà cedere ad altri il servizio contemplato nel presente capitolato senza il consenso del Governo.

Il concessionario non potrà inoltre vendere i piroscafi assegnati al servizio predetto senza l'autorizzazione del ministro della marina. Questi avrà facoltà di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi e d'imporre determinate condizioni.

Esso non potrà del pari, senza l'autorizzazione del ministro predetto, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.

È vietata qualunque partecipazione diretta del concessionario a *trusts*, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico.

Contravvenendosi a questi patti, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, è in facoltà di dichiarare risoluto il contratto a danno del concessionario senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Art. 26.

Ove nel periodo di durata della presente concessione il Governo stabilisse di sovvenzionare altre linee dall'Italia per Calcutta, il concessionario prima di tali concessioni dovrà essere interpellato per conoscere se accetti tali servizi alle stesse condizioni, nel qual caso esso avrà la preferenza.

Art. 27.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dal presente capitolato il Governo corrisponderà al concessionario il compenso annuo di lire novecentomila (L. 900.000) da pagarsi in tanti dodicesimi maturati. Potrà però essere accordata, a richiesta del concessionario, un'anticipazione di 19 ventesimi sull'ammontare dell'intero compenso mensile.

In caso di naufragio di qualche piroscafo in viaggio dovrà essere corrisposto al concessionario l'intero compenso come se il viaggio cominciato fosse stato compiuto.

Art. 28.

Pei piroscafi adibiti al servizio della linea non spettano al concessionario i premi di navigazione contemplati dalle leggi 23 luglio 1896, n. 318, e 16 maggio 1901, n. 176.

Art. 29.

Il servizio avrà principio il 1° luglio 1913 ed avrà la durata di cinque anni.

S'intenderanno compresi nei viaggi di obbligo quelli incominciati prima della scadenza del presente contratto quantunque il ritorno segua posteriormente.

Art. 30.

I direttori ed i componenti il Consiglio di amministrazione della Società concessionaria, compreso il presidente, dovranno essere cittadini italiani.

La Società avrà la sua sede a Venezia ed una rappresentanza legale in Roma per tutti gli effetti del presente contratto.

Art. 31.

Nei lavori di carico e scarico nei porti italiani il concessionario dovrà, a parità di condizioni, preferire le Società di lavoratori legalmente costituite.

Art. 32.

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione del presente capitolato e delle convenzioni stipulate in base ad esso, e per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise inappellabilmente da un Collegio arbitrale, composto di un presidente da nominarsi fra i consiglieri della Corte di Cassazione di Roma, o fra i consiglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero della marina e di un rappresentante del concessionario.

La vertenza non potrà essere sottoposta al Collegio se prima sovra essa non avrà deliberato il Comitato pei servizi marittimi e non sarà stata tentata la conciliazione innanzi al medesimo.

Art. 33.

Il presente capitolato e le convenzioni stipulate in base ad esso saranno soggetti al diritto fisso di una lira e centesimi venti, decimi compresi, per tassa di registro.

Il numero 502 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad affidare, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, n. 7, della legge sulla contabilità generale dello Stato, ad una Società italiana l'esercizio di una linea di navigazione fra l'Italia e Londra, alle condizioni del capitolato qui unito.

Art. 2.

Per la esecuzione del servizio indicato nell'articolo precedente il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1913-914 e per ogni esercizio successivo fino all'esercizio 1922-923 la somma di lire cinquecentomila.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LEONARDI-CATTOLICA — FACTA — TEDESCO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

CAPITOLATO

per un servizio di navigazione fra l'Italia e Londra.

Art. 1.

Il concessionario eseguirà un viaggio ogni quindici giorni fra l'Italia e Londra e viceversa, col seguente itinerario: Napoli, Palermo, Londra, con obbligo di toccare almeno un porto della Sicilia orientale e dopo Londra Anversa e con facoltà di toccare altri porti italiani del continente e delle isole, un porto della Manica.

Art. 2.

Il servizio stabilito nel precedente articolo sarà eseguito con almeno tre piroscafi di stazza lorda non inferiore a 3000 tonnellate ed aventi una velocità non inferiore a 12 miglia all'ora in navigazione. Essi saranno di assoluta proprietà del concessionario e dovranno inalberare la bandiera nazionale e quella postale.

I detti piroscafi devono essere classificati alla prima classe del « Registro nazionale italiano » o di altro registro di classificazione nazionale le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali, con obbligo di mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto, e dovranno avere, all'inizio del servizio, un'età non superiore ai cinque anni.

I piroscafi stessi dovranno avere speciali adattamenti frigoriferi in due spazi sufficienti, a giudizio del Comitato pei servizi marittimi, uno dei quali a temperatura fra 4 e 7 centigradi pel trasporto di merci deperibili e l'altro a temperatura fra 4 e 7 gradi sotto zero pel trasporto di derrate speciali che richiedono bassa temperatura.

Art. 3.

I piroscafi che i concessionari dovessero costruire per l'attuazione dei servizi sovvenzionati devono essere costruiti nei cantieri italiani.

I concessionari potranno ricorrere ai cantieri esteri nei due casi seguenti:

1° quando i cantieri nazionali di prim'ordine domandino un prezzo del 7 per cento superiore al valore risultante dalla media dei prezzi di sei cantieri esteri di prim'ordine, esclusi il prezzo massimo ed il minimo;

2° quando non possano ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un congruo limite di tempo.

I concessionari avranno però diritto di ricorrere all'industria estera senza vincolo di sorta per la costruzione di un quarto del tonnellaggio occorrente pei servizi.

Nel caso in cui nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sorgessero divergenze, queste saranno risolute inappellabilmente dal ministro della marina.

Art. 4.

Per l'accettazione del materiale navale di primo impianto, ed in qualunque circostanza, il Ministero della marina nominerà apposita Commissione, la quale nella visita dei piroscafi dovrà riconoscere se corrispondano alle condizioni stabilite dal Codice per la marina mercantile e dal relativo regolamento e se soddisfino alle necessità del commercio ed ai patti contenuti nel presente capitolato.

Art. 5.

Ove dalle visite risultasse che alcuno dei piroscafi non soddisfacesse alle condizioni richieste, il concessionario, nel congruo limite di tempo che verrà assegnato dal Ministero della marina, dovrà surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilità che il concessionario possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

Art. 6.

Il concessionario dovrà facilitare con ogni mezzo alla Commis-

sione di visita il compimento del mandato affidatole, soddisfacendo a tutte le richieste che gli fossero rivolte in ordine alle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 7.

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle visite dei piroscafi saranno a carico del concessionario, comprese quelle relative all'indennità di missione ai componenti la Commissione di visita.

Art. 8.

Se durante la concessione si perdesse qualche piroscafo, il concessionario dovrà provvedere al servizio con altro piroscafo, anche noleggiato, che abbia i requisiti voluti per modo che non avvengano interruzioni. Tale piroscafo dovrà essere accettato dalla Commissione di visita.

Art. 9.

Il Ministero della marina, nello stabilire l'orario della linea, fisserà un limite massimo di tempo per l'esecuzione di essa, tenendo conto della velocità indicata nell'articolo 2 e del tempo di fermata nei singoli porti.

Il concessionario, almeno cinque giorni prima della partenza per ogni viaggio da Napoli, dovrà informare il Ministero della marina circa l'itinerario che seguirà il piroscafo. Eguale notizia dovrà essere data prima della partenza da Londra.

Art. 10.

Il Ministero della marina avrà facoltà, per ragioni politiche o di interesse postale o commerciale, di far anticipare o ritardare le partenze e di autorizzare il concessionario ad eseguire approdi eccezionali senza che esso abbia diritto ad alcun compenso.

Art. 11.

La composizione degli equipaggi dei piroscafi è determinata da apposite tabelle stabilite dal Ministero della marina.

Il personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscafi addetti alle linee sovvenzionate sarà designato dagli uffici di collocamento istituiti presso le capitanerie e gli uffici di porto, con uguale rappresentanza tanto dei concessionari quanto della gente di mare. Ad entrambe le parti è riconosciuto il diritto a rifiuto.

Il concessionario si obbliga di adottare il contratto tipo di arruolamento degli equipaggi stabilito dal Ministero della marina.

Il concessionario avrà facoltà di assumere il personale di bassa forza indipendentemente dagli uffici di collocamento, quando questi non abbiano personale disponibile alle condizioni del contratto tipo suddetto.

Il personale di bordo dovrà indossare la divisa che, su proposta del concessionario, sarà approvata dal Ministero della marina.

Il concessionario si obbliga di comprendere, in complesso, negli equipaggi dei piroscafi adibiti alla linea contemplata dal presente capitolato almeno un allievo ufficiale e un allievo macchinista.

L'imbarco sarà fatto su richiesta del Ministero della marina. Gli allievi capitani e gli allievi macchinisti avranno gratuitamente alloggio e trattamento di sottufficiale, ma potranno usufruire del vitto ufficiali pagando una retta di lire due al giorno.

Art. 12.

Il concessionario ha obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale, sia nazionale che estero per qualunque destinazione.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha il diritto di trasportare, compresi i pacchi postali.

Il concessionario è responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti alle Amministrazioni postali per perdite, manomissioni o avarie degli effetti e dovrà tenere queste rilevate dalle indennità che dovessero rifondere a terzi.

A bordo dei piroscafi dovranno, a richiesta del Ministero della marina, essere collocate cassette mobili per l'impostazione delle corrispondenze ed il concessionario avrà l'obbligo di farne la consegna agli uffici postali che saranno designati.

Gli effetti postali saranno a cura e spese del concessionario ritirati negli uffici di origine e consegnati in quelli designati.

Art. 13.

Il servizio di cui all'articolo 1° sarà fatto per passeggeri e merci, con speciale riguardo pei prodotti agricoli di esportazione.

Il trasporto dei passeggeri e delle merci sarà effettuato per tutti gli scali toccati dai piroscafi sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi con l'intervento del rappresentante del concessionario.

Le tariffe predette dovranno essere fissate ogni anno dal Comitato pei servizi marittimi, dopo sentito il parere delle Camere di commercio italiane all'estero interessate o dei RR. consoli nei porti di scalo.

Ad ogni modo le tariffe non dovranno mai essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti.

Le merci di esportazione dai porti di Genova, Livorno, Napoli, Cagliari, Palermo, Messina, Catania e Siracusa dovranno essere tassate in base allo stesso nolo, ed inversamente in base allo stesso nolo dovranno tassarsi le merci di importazione destinate ai porti suddetti.

Quando il piroscafo non approdasse direttamente ai porti di Genova, Livorno, Cagliari, Messina, Catania e Siracusa, ed occorresse perciò il trasbordo della merce, oltre le spese di sosta e di trasbordo, saranno a carico del concessionario quelle pel trasporto della merce da detti porti a quelli di trasbordo e viceversa.

Il concessionario dovrà stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo. Gli agenti all'estero dovranno essere preferibilmente di nazionalità italiana.

Art. 14.

Tanto per i passeggeri, quanto per le merci da trasportarsi sulla linea e conforme alle clausole del presente capitolato, è fatto obbligo al concessionario di attuare, previ necessari accordi con le ferrovie, il servizio cumulativo con le medesime, e di attuarlo pure con le altre Società italiane di navigazione marittima e fluviale.

Questi servizi cumulativi dovranno esercitarsi, possibilmente, mediante unico contratto di trasporto e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle Amministrazioni partecipanti, formando prezzi globali determinati sulle basi di tariffe proprie a ciascuna delle Amministrazioni stesse.

Sarà pure possibilmente attuato servizio cumulativo con le ferrovie estere e con Società di navigazione estere che esercitino linee per località non toccate da piroscafi italiani.

Art. 15.

Il concessionario dovrà accordare il viaggio gratuito, esclusivo il vitto:

1° ai membri del Parlamento italiano e nel limite massimo di cinque per viaggio;

2° ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi preposti alla sorveglianza della linea.

Il concessionario ha l'obbligo di trasportare gratuitamente fino alla concorrenza di tre metri cubi per viaggio i campioni che le Camere di commercio e Musei industriali inviassero a Camere di commercio e Musei industriali dei paesi serviti dalla linea e viceversa.

Il concessionario dovrà trasportare gratuitamente, escluso il vitto, gli indigenti che vengono in Italia per prestar servizio militare o che ritornano all'estero dopo averlo compiuto.

Il concessionario si obbliga infine di eseguire trasporti per conto dello Stato con le riduzioni del 50 per cento sui noli di tariffa.

Art. 16.

Tutte le divergenze che sorgessero circa i trasporti saranno deferite al Comitato pei servizi marittimi. Le decisioni del Comitato non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui all'art. 31 e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Al Comitato predetto sarà devoluto inappellabilmente il giudizio delle vertenze che potranno sorgere col concessionario circa le penalità, rimborsi o ritenute che fossero applicate per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 18.

Art. 17.

In caso di guerra, blocco o quarantena, il Ministero della marina avrà facoltà di modificare i viaggi nel limite della percorrenza normale, o di sospenderli.

In caso di modificazione di viaggio sarà corrisposto al concessionario l'intero compenso di cui all'art. 26.

In caso di sospensione di viaggi per le cause suaccennate la sovvenzione sarà ridotta del 50 per cento.

Art. 18.

Premesso che la mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore, il concessionario per ogni viaggio omesso incorrerà nella multa di L. 10.000 oltre la perdita della relativa sovvenzione.

In caso di ritardo nell'arrivo a Londra od a Napoli non giustificato da circostanze di forza maggiore, il concessionario sarà passibile della multa di L. 500 per ogni 24 ore dopo le prime 24 di ritardo.

In caso di omissione degli approdi prescritti senza il concorso di circostanze di forza maggiore, il concessionario sarà passibile della multa di L. 500 per ogni approdo omesso.

Pel ritardo a rimpiazzare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione il concessionario sarà passibile della multa di L. 100 per ogni giorno.

Nel caso di irregolare applicazione di tariffe, non dipendente da errore materiale, il concessionario, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che doveva essere applicato.

L'ammontare delle penalità sarà ritenuto sulle quote della sovvenzione e sussidiariamente sarà prelevato dalla cauzione.

Le penalità sono applicate dal Ministero della marina su proposta dell'Ispettorato dei servizi marittimi.

Art. 19.

Nel caso d'interruzione del servizio il Governo potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, diffidare il concessionario ad eseguirlo secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, nonostante tale invito, si verificasse nuova interruzione, sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto che potrà senz'altro essere pronunciata dal tribunale competente.

Quando si constati la sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa ai casi di guerra o di contumacia, il Governo del Re avrà facoltà di prendere possesso dei piroscafi destinati alla navigazione sovvenzionata e di adempiere agli obblighi tutti stabiliti nelle convenzioni, a rischio, pericolo e responsabilità del concessionario.

Art. 20.

A garanzia degli obblighi assunti il concessionario dovrà prestare una cauzione di L. 50.000.

La cauzione dovrà essere prestata per metà in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato e l'altra metà può essere data mediante pegno sopra uno o più piroscafi del concessionario, che dovranno essere a tal uopo assicurati presso una società italiana di assicurazione accettata dal Ministero della marina, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse così dal concessionario come dal personale per cui egli deve rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle multe definitive inflitte che non fossero pagate dal concessionario o non si potessero prelevare dalle sovvenzioni. In questo caso si provvederà mediante decreto del ministro della marina a prelevare le somme dalla cauzione, la quale dovrà essere immediatamente reintegrata. Non avvenendo ciò, il contratto s'intenderà risoluto per colpa del concessionario.

I crediti del Governo verso il concessionario godranno di privilegio sulla cauzione in confronto di ogni altro credito contro il concessionario stesso per parte dei terzi, qualunque sia la precedenza degli atti giudiziari.

Art. 21.

La sorveglianza del servizio spetta al ministro della marina che la esercita per mezzo dell'Ispettorato dei servizi marittimi e dei commissari del Governo. I funzionari dell'Ispettorato hanno diritto di eseguire a bordo dei piroscafi sovvenzionati e presso le singole amministrazioni dei concessionari tutte le indagini che occorresse di fare per accertare l'applicazione del presente capitolato.

Art. 22.

Perchè si possa controllare la regolarità dei viaggi, i comandanti dei piroscafi sono obbligati di consegnare al commissario del Governo negli scali, con le modalità stabilite dal regolamento, un estratto del giornale di bordo, indicante le circostanze occorse nel viaggio.

Art. 23.

Il concessionario ha l'obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per la linea esercitata con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia ogni due viaggi all'ispettorato dei servizi marittimi che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo il concessionario dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

Il concessionario, alla fine di ogni anno e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà al ministro della marina, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica dell'azienda della linea contenente la ripartizione così dei prodotti, come delle spese.

Art. 24.

Se il concessionario non adempisse agli obblighi di cui all'art. 23 o se ostacolasse le indagini che l'Ispettorato dei servizi marittimi praticasse ai termini dell'art. 21 e dell'art. 23 del presente capitolato, uditi il Consiglio di Stato ed il Comitato pei servizi marittimi, sarà sospeso il pagamento della sovvenzione.

Art. 25.

Il concessionario non potrà cedere ad altri il servizio contemplato nel presente capitolato senza il consenso del Governo.

Il concessionario non potrà inoltre vendere i piroscafi assegnati al servizio predetto senza l'autorizzazione del ministro della marina. Questi avrà facoltà di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi e di imporre determinate condizioni.

Esso non potrà del pari, senza l'autorizzazione del ministro predetto, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.

È vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta del concessionario a *trusts*, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico.

Contravvenendosi a questi patti il Governo, sentito il Consiglio di Stato, è in facoltà di dichiarare risoluto il contratto a danno del concessionario senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Art. 26.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dal presente capitolato il Governo corrisponderà al concessionario il compenso annuo di lire cinquecentomila (L. 500.000) da pagarsi in tanti dodicesimi maturati. Potrà però essere accordata, a richiesta del concessionario, una anticipazione di 19 ventesimi sull'ammontare dell'intero compenso mensile.

In caso di naufragio di qualche piroscafo in viaggio dovrà essere corrisposto al concessionario l'intero compenso come se il viaggio cominciato fosse stato compiuto.

Art. 27.

Pei piroscafi adibiti al servizio della linea contemplata dal presente capitolato non spettano al concessionario i premi di navigazione contemplati dalle leggi 23 luglio 1896, n. 318 e 16 maggio 1901, n. 176.

Art. 28.

Il servizio avrà principio il 1° luglio 1913 ed avrà la durata di dieci anni.

S'intenderanno compresi nei viaggi di obbligo quelli incominciati prima della scadenza del presente contratto quantunque il ritorno segua posteriormente.

Art. 29.

I direttori ed i componenti il Consiglio di amministrazione della Società concessionaria, compreso il presidente, dovranno essere cittadini italiani.

La Società avrà la sua sede in Palermo ed una rappresentanza legale in Roma per tutti gli effetti del presente contratto.

I piroscafi assegnati alla linea contemplata nel presente capitolato avranno la sede di armamento in Palermo.

Art. 30.

Nei lavori di carico e scarico nei porti italiani il concessionario dovrà, a parità di condizioni, preferire le Società di lavoratori legalmente costituite.

Art. 31.

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente capitolato e delle convenzioni stipulate in base ad esso, e per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise inappellabilmente da un collegio arbitrale, composto di un presidente da nominarsi fra i consiglieri della Corte di cassazione di Roma, o fra i consiglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero della marina e di uno del concessionario.

La vertenza non potrà essere sottoposta al collegio se prima sovra essa non avrà deliberato il Comitato pei servizi marittimi e non sarà stata tentata la conciliazione innanzi al medesimo.

Art. 32.

Il presente capitolato e le convenzioni stipulate in base ad esso saranno soggetti al diritto fisso di una lira e centesimi venti, decimi compresi, per tassa di registro.

Il numero 474 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 giugno 1865, n. MDCXXVIII, (parte supplementare) approvativo della tariffa dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di commercio ed arti di Aquila;

Vista la deliberazione del 17 novembre 1912 con la quale la Camera di commercio e industria di Aquila ha modificato la tariffa dei diritti sopraindicati;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, che approva il regolamento per l'attuazione della legge medesima;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata e resa esecutiva la seguente tariffa dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di commercio e industria di Aquila:

1° per copia delle deliberazioni e degli altri atti della Camera o dei documenti depositati nei suoi uffici per ogni foglio di due facciate non compresa la carta bollata, L. 1,20;

2° per ogni certificato (diritto fisso), L. 0,50;

3° per ogni legalizzazione di firma, L. 0,50;

4° Per la ricerca di un atto della Camera, L. 0,50.

Art. 2.

Il R. decreto 5 giugno 1865, n. MDCXXVIII (parte supplementare) sopracitato è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1913.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 477 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge del 16 giugno 1912, n. 612, che determina norme per il trasporto e soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'arcipelago della Maddalena è proibito il transito a tutte le navi mercantili non dirette agli scali interni nelle zone acquee comprese nella seguente poligonale:

Semaforo Capo Ferro — Isola occidentale dei Monaci;

Isola occidentale dei Monaci — Estremo Nord isola Barettini;

Estremo Nord isola Barettini — Estremo Nord isola Spargiotto;

Estremo Nord isola Spargiotto — Boa secca Corsara;

Boa Secca Corsara — Faro Punta Sardegna in costruzione.

Art. 2.

I contravventori alle disposizioni contenute nell'articolo 1 saranno puniti a norma dell'art. 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, salvo le altre pene in cui possano incorrere per altre violazioni di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale delle imposte dirette e del catasto.

Con R. decreto del 27 aprile 1913:

Conti Francesco, agente superiore di 2ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° maggio corrente e per la durata di sei mesi.

Con R. decreto del 1° maggio 1913:

Mammana Filippo, applicato di 3ª classe delle imposte dirette, è stato collocato in aspettativa per infermità dal 1° aprile prossimo passato e per la durata di tre mesi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Magistratura.

Con R. decreto del 20 marzo 1913

I sottoindicati giudici aggiunti di 2ª categoria in soprannumero entrano a far parte del ruolo organico, continuando ad esercitare le loro funzioni presso gli uffici ai quali sono rispettivamente assegnati:

Mazzoni Augusto, giudice aggiunto di 2ª categoria in soprannumero presso il tribunale civile e penale di Varese.

Biondi Emilio, giudice aggiunto di 2ª categoria in soprannumero presso il tribunale civile e penale di Avezzano.

Bettazzi Giannino, giudice aggiunto di 2ª categoria in soprannumero, destinato al mandamento di Savona con funzioni di vice pretore.

Maio Ernesto, uditore in missione di vice pretore presso il mandamento di Marsala, è nominato in soprannumero giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Lucera.

Cenciarini Alceste, uditore in missione di vice pretore presso la 1ª pretura urbana di Roma, avente i requisiti di legge, è nominato in soprannumero giudice aggiunto di 2ª categoria presso la R. procura di Sulmona.

Stagni Cesare, uditore in missione di vice pretore presso il mandamento di Carrara, è nominato in soprannumero giudice aggiunto di 2ª categoria presso il tribunale civile e penale di Saluzzo.

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 22 dicembre 1912:

Volla Pietro, aggiunto di cancelleria di 2ª classe del tribunale di Verona, è promosso alla 1ª classe, a decorrere dal 1° settembre 1912, e prende posto in graduatoria fra gli aggiunti di 1ª classe Leggio Luigi e De Caroli Emilio.

Con R. decreto del 23 febbraio 1913:

Sono collocati a riposo, a decorrere dal 16 mazo 1913, ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 13 luglio 1911, n. 720:

Pasi cav. Carlo, segretario di sezione della procura generale presso la Corte di appello, sezione di Modena.

Iacoangeli Leopoldo, vice cancelliere della Corte di appello di Napoli.

Bonfiglioli Gaetano, cancelliere di sezione del tribunale di Lucca.

Morelli Antonio, cancelliere di sezione del tribunale di Ariano di Puglia.

Con decreto Ministeriale del 9 marzo 1913:

Grasso Angelo, vice cancelliere del tribunale di Catania, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi due.

Simonini Ettore, aggiunto di cancelleria del tribunale di Reggio Emilia, applicato per 6 mesi al 9° mandamento, è confermato nella detta applicazione per altri sei mesi.

Cilenti Vincenzo, aggiunto di cancelleria della pretura di Vignola, è applicato per mesi sei alla pretura di Sant'Arcangelo di Potenza.

De Angelis Luigi, aggiunto di cancelleria della pretura di Spoleto, in aspettativa per infermità è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa per un mese.

Battaglia Michele, aggiunto di cancelleria alla pretura di Palmi, è tramutato al tribunale di Palmi.

Blois Domenico, alunno gratuito nella pretura di Soriano Calabro, dove non ha ancora preso possesso, è tramutato alla pretura di Corigliano Calabro.

Il decreto 21 gennaio 1912 è rettificato come appresso:

L'applicazione dell'alunno gratuito della pretura di Monopoli, Rodi Stanislao, alla pretura di Altamura, disposta col decreto ministeriale 14 novembre 1911, cesserà a decorrere dal 31 marzo 1912.

Con R. decreti del 13 marzo 1913:

Palazzoni Vittorio, già aggiunto di cancelleria del tribunale di Milano, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, è destituito dalla carica a decorrere dal 2 dicembre 1912.

Ferma restando la sospensione al limite massimo di un anno al solo effetto della privazione dello stipendio, gli saranno corrisposti gli stipendi maturati e non percetti dal 9 settembre 1912 al 3 dicembre successivo, sotto deduzione degli assegni alimentari concessi per quest'ultimo periodo di tempo alla sua famiglia, col decreto ministeriale 31 ottobre 1911.

Despas Giuseppe, cancelliere della pretura di Lendinara, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi tre.

Il decreto ministeriale 20 dicembre 1912 col quale Caso Matteo, aggiunto di cancelleria in aspettativa per infermità venne di ufficio richiamato in servizio dal 1° gennaio 1913 e quello regio 22 dicembre 1912 col quale detto funzionario venne nominato cancelliere della pretura di S. Giovanni in Galdo, sono revocati.

Gesualdi Giuseppe, cancelliere della pretura di Rotonda, dove non ha ancora assunto le funzioni, è tramutato alla pretura di Piano di Sorrento.

Comi Venanzio, cancelliere della pretura di Piano di Sorrento, dove non ha assùnto ancora le funzioni. è tramutato alla pretura di Palazzo San Gervasio.

Ruggiero Luigi, cancelliere della pretura di Palazzo San Gervasio, applicato alla statistica giudiziaria, è tramutato alla pretura di Rotonda, continuando nella detta applicazione.

Fulfaro Tommaso, cancelliere della pretura di Arena, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa per altri tre mesi.

De Rossi Giovanni Antonio Francesco, cancelliere della pretura di Tenda, ove ancora non ha preso possesso è tramutato alla pretura di Valdieri.

Polloni Luigi, cancelliere della pretura di Valdieri, ove non ha ancora preso possesso, è tramutato alla pretura di Tenda.

Con decreto Ministeriale del 13 marzo 1913:

Bortone Nicola, cancelliere di sezione del tribunale di Trani, è sospeso dall'ufficio per giorni cinque, ai soli effetti della privazione dallo stimpendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, in punizione della sua abituale negligenze nell'adempimento dei doveri della carica.

Calova Achille, cancelliere di sezione del tribunale di Biella, è sospeso dall'ufficio per giorni quindici ai soli effetti della privazione dallo stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, in punizione della sua persistente indisciplina e negligenza nell'adempimento dei lavori della carica.

Mastrobuono Filippo, sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Trani, è nominato cancelliere di sezione del Tribunale di Taranto.

Garau Didaco, cancelliere di sezione del tribunale di Taranto, adibito al servizto delle ispezioni per la circoscrizione di Trani, è nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Trani continuando nel detto incarico.

Zannoni Luigi, cancelliere della pretura di Mirano, è sospeso dalle sue funzioni a decorrere dal 16 marzo 1913 perchè sottoposto a procedimento penale.

Rossi Carlo, cancelliere della pretura di Asso, è privato dallo stipendio a decorrere dal 22 febbraio 1913 per abusiva assenza dall'ufficio.

Veritti Luigi Carlo, segretario della R. procura presso il tribunale di Venezia, è nominato sostituto segretario della procura generale presso la Corte d'appello di Venezia.

D'Ambra Tommaso, aggiunto di cancelleria del tribunale di Palmi, tramutato alla 1ª pretura di Messina ove non ha preso possesso, è tramutato alla pretura di Palmi.

Gerardi Ugo, aggiunto di cancelleria della pretura di Clusone, è tramutato al tribunale di Como.

Nappi Michele, aggiunto di cancelleria del tribunale di Como, è tramutato alla pretura di Clusone.

Bosi Vincenzo, aggiunto di cancelleria della pretura di Codigoro, è sospeso dall'ufficio per giorni quindici al solo effetto della privazione dallo stipendio fermo l'obbligo di prestar servizio, per abusiva assenza dall'ufficio.

Romanetti Francesco, aggiunto di cancelleria della pretura di Muravera, applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, è confermato nella applicazione alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli per altri sei mesi.

Il decreto ministeriale 22 dicembre 1912, col quale Petitto Giuspepe, già aggiunto di cancelleria alla pretura del 5° mandamento di Milano e pel quale fu lasciato vacante il posto nella 2ª pretura di Como, fu collocato in disponibilità per due anni, è revocato.

Maffia Mauro, aggiunto di cancelleria della pretura di Comacchio, è tramutato alla 1ª pretura di Ferrara.

(*Continua*).

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Obbligazioni emesse pel risanamento della città di Napoli, legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003 (serie 3ª)

Numeri delle obbligazioni relative alle serie attualmente vigenti state sorteggiate nella 15ª annuale estrazione a sorte, che ha avuto luogo presso questa Direzione generale il 17 maggio 1913.

N. 98 obbligazioni della 3ª serie

R. decreto 18 ottobre 1889, n. 6481, serie 3ª

571	728	948	1074	1253
1321	1608	1733	1967	2048
2153	2252	2424	2568	2890
3054	3125	3136	3298	3567
3830	3995	4576	4632	4887
5025	5069	5275	5857	6030
6172	6186	6443	6567	6568
6887	7109	7410	7447	7811
7881	7950	8139	8265	8342
8522	8634	8769	8920	9008
9312	9326	9401	10001	10196
10224	10732	11000	11246	11399
11537	11918	12124	12179	12308
12350	12495	12858	12888	13111
13120	13201	13305	13386	13402
13580	14521	14791	14817	14981
14989	15099	15449	15553	15587
15847	16123	16196	16[illegible]46	16717
16730	16883	16949	17081	17195
17300	17434	17460.		

N. 96 obbligazioni della 4ª serie

R. decreto 10 luglio 1890, n. 6953, serie [illegible]ª

16	30	40	575	8[illegible]8
913	960	1208	1943	1961
2006	2077	2360	2632	2648
2694	28[illegible]	2968	2993	3399
3498	3807	4076	4204	4427
4548	4618	4835	5023	5090
5470	5566	5658	5782	5847
5985	6016	6025	6072	6305
6479	6630	6888	6914	7022
7242	7382	7451	7483	7650
7780	7838	7848	7861	8033
8398	8654	8900	9027	9177
9246	9627	9842	10182	10198
10239	10517	10818	10835	10982
11107	11170	11375	11662	11933
12440	12470	13017	13304	13386
13857	14454	14596	14644	14777
14874	14966	15365	15471	15613
16028	16297	16541	16667	16979
17183				

N. 95 obbligazioni della 7ª serie

Regio decreto 23 luglio 1893, n. 420

133	142	335	383	400
1308	1526	1608	1980	2251
2494	2636	2878	3232	3899
4072	4153	4908	4937	4987

5013 5029 5041 5062 5179
5373 5586 5644 5701 5869
5990 5992 6221 6314 6492
6838 7050 7172 7198 7217
7289 7328 7406 7518 7807
8112 8196 8274 8322 8327
8372 8410 8492 8585 8846
9058 9067 9112 9215 9369
9648 9953 10213 10410 10610
10745 11118 11572 11662 11829
12091 12293 12555 12585 12598
12742 12785 12814 12866 12876
12925 13329 13800 13941 14220
14285 14428 14806 14935 15215
15339 15465 16079 16471 16808

N. 108 *obbligazioni dell'8ª serie*

R. decreto del 22 luglio 1894, n. 346

521 555 774 1130 1155
1230 1263 1436 1538 2014
2155 2261 2381 2473 2817
2930 3110 3142 3681 3889
3956 4056 4474 4581 4662
4685 4797 4899 4902 5179
5253 5478 5630 5793 5850
6080 6155 6271 6532 6732
6884 7493 7622 7662 7778
8017 8194 8263 8779 9234
9241 9521 9727 9764 9765
9889 9930 10053 10333 10413
10418 10637 10762 11298 11334
11335 11384 11777 12100 12203
12560 12621 12762 12845 12885
13391 13471 13798 13921 14234
14976 15089 15160 15828 15882
15912 16090 16166 16225 16415
16590 17389 17451 17513 17709
17747 17845 17929 18229 18295
18534 18594 18766 18771 18826
19081 19243 19266

Gli interessi sulle obbligazioni estratte continuano a decorrere fino a tutto il 30 giugno 1913 e dal 1° luglio successivo avrà luogo il rimborso del relativo capitale nominale in L. 500 ciascuna, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. tesoreria, che saranno emessi da questa Direzione generale, al seguito di regolare domanda da presentarsi o direttamente alla Direzione generale o a mezzo delle Intendenze di finanza, esclusa quella di Roma, con restituzione delle obbligazioni estratte, munite delle seguenti cedole e che non sono più pagabili in conto interessi, e cioè:

Serie 3ª

Cedole:

Dal n. 48 — scadenza 1° gennaio 1914.
Al n. 72 — scadenza 1° gennaio 1926.

Serie 4ª

Cedole:

Dal n. 47 — scadenza 1° gennaio 1914.
Al n. 72 — scadenza 1° luglio 1926.

Serie 7ª

Cedole:

Dal n. 41 — scadenza 1° gennaio 1914.
Al n. 72 — scadenza 1° luglio 1929

Serie 8ª

Cedole.

Dal n. 39 — scadenza 1° gennaio 1914.
Al n. 72 — scadenza 1° luglio 1930.

Non vennero eseguite le estrazioni delle obbligazioni relative alle serie 1ª, 2ª, 5ª e 6ª essendo state intieramente estinte, con decorrenza dal 1° luglio 1895.

Roma, il 17 maggio 1913.

Per il direttore generale
G. AMBROSO.

Per il direttore capo della divisione
ENRICI

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 17 luglio 1910, n. 536).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 31 maggio 1913, in L. 102,47.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

30 maggio 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	99.85 09	98.10 09	98.40 04
3.50 % *netto* (1902)	99.42 50	97.67 50	97.97 45
3 % *lordo*	65.66 67	64.46 67	65.27 31

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 29 maggio 1913

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 15.10.

BISCARETTI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Messaggio del presidente della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Comunica un messaggio del presidente della Camera pei deputati, il quale trasmette il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Pensioni agli ufficiali del genio militare provenienti dagli ingegneri.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una cattedra di filosofia della storia pesso la Università di Roma » (n. 879).

PRESIDENTE. Ricorda che ieri fu iniziata la discussione generale.

LANCIANI. Ringrazia il senatore Carle delle benevole parole a lui indirizzate, ed è convinto che il dissenso sull'argomento in discussione non affievolirà gli antichi sentimenti reciproci di amicizia e di stima.

Nella relazione sono esposte le obbiezioni fatte da alcuni commissari dell'ufficio centrale alla istituzione della cattedra di filosofia della storia.

Anche la maggioranza degli uffici si manifestò non favorevole nel giugno scorso.

Non crede che sia cambiato da allora il pensiero dei senatori, che facevano parte di uffici.

Ricorda che nell'Università di Roma vi sono ben 23 cattedre ordinarie nella Facoltà di lettere e filosofia. E non crede sia opportuno accrescerne ora il numero, mentre una Commissione Reale, incaricata di studiare l'ordinamento delle università, sta per dare il suo responso. Nota che si tratterebbe di istituire un insegnamento che è escluso dalla legge vigente sulla istruzione superiore.

Da anni la Facoltà di lettere e filosofia chiede il consolidamento d'insegnamenti, che riguardano rami importanti della scienza, finora negletti, che rispondano alle esigenze della vita nuova della nazione, in contatto con le altre civiltà, e sono indispensabili ora in Roma, riconosciuta universalmente centro intellettuale di arte e di storia. (Benissimo).

La opinione del senatore Comparetti, che egli crede sarà tra poco ripetuta da lui personalmente, è che la filosofia della storia non sia insegnabile.

Certo è che la cattedra, di cui si chiede la istituzione ha per fine una scienza, sulla quale le opinioni dei competenti sono discordi; quindi non si potrà avere che un insegnamento vago ed inefficace.

Domanda: perchè non provvedere invece agl'insegnamenti per i quali le Facoltà fanno continue istanze?

Le specializzazioni degl'insegnamenti, delle quali si è fatto parola, provano che nessuno crede più alla filosofia della storia, dalla quale sono stati stralciati alcuni singolari argomenti di studii e di considerazioni.

Si è detto che, nonostante la esistenza della Commissione Reale per l'ordinamento universitario, si è approvato dal Senato il disegno di legge sulla libera docenza; ma egli deve osservare che per quel progetto di legge erano stati presi accordi preventivi tra il ministro e la Commissione Reale, e si trattava di provvedimento di somma urgenza; mentre ora non è stata consultata la Commissione Reale, nè vi è l'urgenza.

Vorrebbe sapere dal ministro se la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma abbia fatto istanza per la istituzione della nuova cattedra.

All'oratore non risulta. Sa che l'incarico dell'insegnamento della filosofia della storia fu dato al prof. Labriola e cessò con la morte di lui, e che d'allora la Facoltà non ha proposto nuovi candidati per l'incarico finchè per aiutare un illustre professore, lo designò al ministro il 28 marzo 1907 per l'incarico dell'insegnamento della filosofia della storia. Ma, per quante istanze siano state fatte dalla Facoltà, il ministro si è negato sempre a dare l'incarico.

Gli sembra anche che la istituzione per legge della cattedra di filosofia della storia, dando all'insegnamento un carattere permanente, farebbe correre il rischio di doverlo affidare ad un uomo mediocre, mentre si potrebbe provvedere con incarichi volta per volta.

Rileva che il ministro ha dinanzi a sè tre vie per provvedere al titolare della nuova cattedra: bandire un concorso, o trasferire a Roma un insegnante di altra università, o scegliere un illustre professore della materia in base all'art. 24 della legge.

E il ministro ha dichiarato all'Ufficio centrale che avrebbe seguito quest'ultima via.

Domanda al ministro se egli sia certo che, approvata la legge, gli sia facile trovare questa celebrità o se non dovrebbe piuttosto lasciar vuota la cattedra.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica (interrompendo). Non ne deriverebbe alcun danno.

LANCIANI. Conclude che la minoranza dell'Ufficio centrale non può dare il suo suffragio al disegno di legge, e fa appello alla cortesia del ministro perchè consulti i suoi colleghi delle facoltà di filosofia e lettere, o consenta che la questione sia differita fino a quando la Commissione reale per la riforma universitaria, presenti le conclusioni dei suoi studi, o quanto meno stabilisca che la nuova cattedra venga messa a concorso. (Approvazioni).

TOMMASINI, presidente dell'Ufficio centrale. Se egli non ha mal compreso, il senatore Lanciani avrebbe detto che tre Uffici del Senato si sarebbero manifestati contro il progetto di legge, e due in favore.

Una simile affermazione gli sembra strana nell'assemblea, e non è esatta, perchè ciascun commissario ha dichiarato di aver ricevuto dal suo Ufficio mandato di fiducia.

COMPARETTI. Mantiene la definizione che ebbe a dare della filosofia della storia, e che è stata ricordata dal senatore Lanciani.

Gli duole di non essere d'accordo con le idee espresse dal senatore Carle.

Crede sia ormai il tempo di lasciare il lato dottrinale di questa questione, anche perchè il Senato non è un'accademia.

Afferma che chi voglia sostenere il disegno di legge non può farlo che in un sol modo, e cioè cambiando i termini della questione, come ha fatto col suo fine e mirabile ingegno il relatore.

Nota che il disegno di legge propone semplicemente la istituzione di una cattedra di filosofia della storia, senza aggiungere alcuna spiegazione.

Il relatore ha detto come intenderebbe questa disciplina. Ma l'oratore domanda se il ministro la intenda nello stesso modo.

Dice che è tempo di assurgere alla storia, anzi alla filosofia della storia del disegno di legge. (Ilarità).

Ricorda che il ministro propose nell'altro ramo del Parlamento la istituzione di una cattedra di storia romana, e all'oratore non dispiacque questa idea.

Per connessione di idee egli ha pensato che il ministro, proponendo ora l'istituzione di una cattedra della filosofia della storia, abbia inteso alludere alla filosofia della storia romana.

Se non chè, oggi dicendo filosofia della storia, non si può più intendere filosofia delle storia romana, bensì filosofia della storia universale.

Egli disse a se stesso: è bello vedere che dall'America ci vengano suggerimenti e consigli per quel che dobbiamo fare.

CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica (interrompendo). Ciò cui allude il senatore Comparetti non è che un'invenzione, ed è più difficile eliminare una voce infondata, che una notizia sicura.

COMPARETTI. Se dicendo filosofia della storia s'intende filosofia della storia universale, perchè limitare l'istituzione di questa cattedra all'Università di Roma?

Si dirà che difettano gli uomini capaci d'insegnare questa disciplina, e l'oratore domanda: il ministro ha forse *in pectore* qualche nome? Ed allora perchè non lo dichiara?

Afferma che gli uomini di scienza non conoscono alcun italiano, che abbia veramente tale credito nel mondo scientifico, da poter essere acclamato professore di filosofia della storia.

Gli sembra inesplicabile l'ostinazione del Governo nel volere, a dispetto di tutti anche della Facoltà di lettere di Roma, istituire questa cattedra nell'Ateneo romano.

Crede riprovevole questa ostinazione del Governo, ed anche perciò darà voto contrario al disegno di legge.

Non ha parlato mosso da alcun sentimento personale, nè da spirito di opposizione contro il Governo, ma unicamente per dire il vero per amore del pubblico bene. (Vive approvazioni — Congratulazioni).

Presentazione di un disegno di legge.

TEDESCO, ministro del tesoro. Presenta il seguente disegno di legge;

Conversione in legge di un Decreto Reale riguardante provvedimenti sulla riserva metallica dei biglietti di Stato.

Ripresa della discussione.

DEL GIUDICE, dell'Ufficio centrale. Presentò sin dal primo giorno in seno all'ufficio centrale alcuni dubbi intorno all'opportunità della istituzione di una cattedra di filosofia della storia, nelle condizioni presenti dalla scienza, date le contestazioni circa il suo contenuto il suo metodo, i suoi indirizzi e limiti.

Tutto ciò che poi ha letto ed udito, e anche il discorso del senatore Carle, hanno convertito i suoi dubbi in convinzione, perchè non può credere all'efficacia di questa cattedra, sin tanto che le idee intorno alla filosofia della storia rimarranno quelle che sono state manifestate ieri ed oggi in Senato.

Crede pertanto opportuno abbandonare questo campo. Considera invece la questione nei riguardi dittatici ed amministrativi.

L'insegnamento della filosofia della storia non è nuovo in Italia: esso, fino al 1859, era considerato come insegnamento fondamentale ma dal 1860 in poi, tutti gli insegnamenti di filosofia della storia sono stati impartiti per incarico, eccettuato il caso del Fiorentino, il quale fu ordinato in Napoli. Se non chè il Fiorentino abbandonò la cattedra di filosofia della storia ed accettò quella di filosofia teorica, rimasta vacante per lamorte dello Spaventa, e la cattedra di filosofia della storia fu tenuta per qualche anno da un professore distoria antica.

Quali tradizioni imporrebbero l'istituzione di una cattedra di filosofia di storia nell'Università, romana? In Roma insegnarono filosofia della storia il Mamiani ed il Labriola, ma come semplici incaricati.

A mano a mano questi incarichi andarono cessando in tutte le nostre Università, finchè con la legge del 1909 la filosofia della storia comparve dal novero degli insegnamenti fondamentali; e scomparve senza rimpianti e senza proteste della Facoltà. Ecco perchè egli, nei dubbi espressi in seno all'Ufficio centrale, disse che la legge del 1909 pose un suggello funereo all'insegnamento della filosofia della storia.

CARLE GIUSEPPE, dell'Ufficio centrale (interrompendo). Fu un suggello fiscale.

DEL GIUDICE, dell'Ufficio centrale. Comunque sia, sta il fatto che la legge del 1909 non diede luogo a lamenti di sorta.

Ora, in contraddizione a questo stato di cose, venne fuori, come un fungo, il disegno di legge del maggio 1910, ora in discussione.

Egli ha la più grande stima per il ministro dell'istruzione pubblica, ma deve chiedergli qual movimento di idee, quale fremito di dottrina lo abbia mai determinato a rompere questo silenzio concorde ed universale.

La presentazione del disegno di legge fu una sorpresa per tutti; altrimenti non si spiegherebbe come siano trascorsi tre anni, prima che alcuno se ne ricordasse.

Le condizioni dittatiche non consigliano dunque l'approvazione del disegno di legge.

Passa ora a vedere se vi siano ragioni d'ordine amministrativo-scolastico che consigliano la istituzione di una cattedra di filosofia della storia, sia per le condizioni generali dell'insegnamento, sia per quelle speciali dell'Università di Roma.

E' certo che uno dei mali che affliggono gli studi superiori è la soverchia speccializzazione, non degli insegnamenti, ma dei titoli delle cattedre.

E il nostro personale insegnante universitario è più numeroso di quello di tutte le Università ed istituti superiori della Germania, dell'Austria e della Francia.

Ora, chiede se, in queste condizioni pletoriche di cattedre e di insegnanti, si possa consentire la istituzione di una cattedra per una materia così contestata.

Ricorda che nella Commissione Reale per gli studi superiori, della quale l'oratore fa parte, si esaminò se vi fosse modo di ridurre il numero degli insegnanti, e di fare che ogni cattedra avesse riferimento a un gruppo affine di materie, in guisa che il professore potesse avere un vasto campo di ricerche per dare maggiore efficacia al proprio insegnamento.

Se il male di cui ha parlato è comune a tutte le università italiane, e non incoraggia punto l'adozione del disegno di legge, deve addirittura consigliare a respingerlo, per le condizioni nelle quali si trova l'Università di Roma, dove non 23, come crede il senatore Lanciani, ma 25 sono le cattedre ordinarie della Facoltà di lettere e filosofia.

Domanda: quale Facoltà europea presenta un numero sì enorme di cattedre?

Non crede poi che vi sia alcuna ragione speciale per istituire la cattedra a Roma e non in altra Università.

Ammessa pure l'importanza della filosofia della storia, e che si possa insegnare, perchè non seguire la via degli incarichi?

L'incarico rende più libero il Governo e la Facoltà e si può sempre non ripeterlo.

Gli dispiace poi che sia stata abbandonata una cautela che era nel progetto del 1910: che, cioè, l'istituzione non potesse avere effetto senza il voto concorde del Consiglio Superiore. È vero che il ministro ha fatto una dichiarazione in proposito nell'Ufficio centrale; è vero che l'Ufficio centrale propone un ordine del giorno in tal senso: ma l'ordine del giorno, se accettato dal ministro, non potrà avere che un valore subiettivo e riguardare solamente l'attuale ministro.

Dichiara che voterà contro il progetto di legge, perchè lo ritiene inopportuno per ragioni scientifiche e didattiche e per considerazioni amministrative, senza avere alcuna preoccupazione di persone. (Approvazioni).

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Presenta i guenti disegni di legge:

Proroga della validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 20 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario per l'isola di Sardegna;

Conversione in legge del R. decreto 19 novembre 1912, n. 1238, portante provvedimenti relativi alla Camera agrumaria.

BETTONI. Presenta le relazioni ai disegni di legge:

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo delle vacanze parlamentari dal 18 marzo al 21 aprile 1913;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13.

Ripresa della discussione.

DEL ZIO. Ha domandato la parola quando il senatore Carle ha accennato all'influenza che l'insegnamento della filosofia della storia nell'Università di Torino ha avuto nel suscitare il culto della Patria.

Egli sente il dovere ora di richiamare l'attenzione del Senato sull'opera importante compiuta da Giuseppe Ferrari come storico.

E cita i maggiori lavori storici pubblicati da quell'eminente insegnante.

Ricorda poi a traverso quali condizioni ed attività di pensatori e di insegnanti si sia formato il culto della Patria.

Elogia la relazione ministeriale premessa al disegno di legge, e dimostra come in essa sia penetrato meravigliosamente lo spirito della questione.

Cita l'opinione di un eminente storico tedesco, il quale dice che se esiste una storiografia deve esserci anche una storiologia e se esiste una storiologia deve esistere anche una storiosofia.

Osserva che il metodo analitico e sintetico presuppongono sempre un altro metodo, quello significativo.

Accenna alla importanza della *Scienza Nuova* di Vico ed ai più stimati cultori della filosofia della storia, per dimostrare che non manca la tradizione per questa scienza.

E' convinto della opportunità che la nuova cattedra venga istituita nella Università di Roma.

Conclude dichiarando che darà voto favorevole al disegno di legge. (Benissimo).

ARCOLEO, relatore. Si limita a quanto riguarda il suo còmpito di relatore dell'Ufficio centrale, cioè ad esporre i motivi che indussero ad un accordo nella maggioranza; spetta il resto al ministro.

E' lieto che l'istituzione di una cattedra in Roma abbia spinto ad una vivacità e larghezza di discussione, che potè ottenere qualche disegno di legge, come ad esempio, quello ultimo sulla riforma elettorale amministrativa.

Ed è ovvio. Può discutersi se il Senato, nell'attuale sua struttura, sia un corpo politico, ma certo nelle questioni di cultura si dimostra un corpo accademico.

Ma questa sua eminente qualità può impedire, più che giovare, ad una soluzione.

La scienza eleva ed allarga gli argomenti; l'ingegno e la dottrina creano ed ingrossano ostacoli; un modesto argomento può assumere quasi aspetto e profili di un grande problema nazionale.

Si spiega le preoccupazioni di uomini insigni che hanno applicato metodo severo e critico alla letteratura, alla filosofia, all'arte, liberandole dall'involucro fantastico degli archetipi e dei presupposti, eliminandone quel bacillo dogmatico che intristì per secoli la nostra cultura.

Si spiega come animi buoni e miti abbiano odî feroci, odî intellettuali, perchè quest'odio rappresenta la vera onestà scientifica.

Si spiega le trepidazioni, i dubbi e le resitstenze d'illustri insegnanti, perchè temono nell'Ateneo quelle discipline a margine e profili indecisi, che, invece di feconda e come acque irrigue, devastano, quali torrenti senza argini, intelletti e studi.

Di che si tratta? Certo, allo scopo di allargare la cultura, il ministro ha pensato di restaurare l'insegnamento della filosofia della storia nella Facoltà di Roma, mutando l'alea di un incarico provvisorio in cattedra di ordinario; restituendo cioè la materia allo stato in cui era prima della morte del compianto prof. Antonio Labriola.

L'opposizione in parte inedita ed in parte aperta, spostò i termini della proposta e suggerì alla Commissione della Camera l'idea di accettare l'aggiunta di un'altra cattedra alla Facoltà di Roma, ma sostituendo la storia romana alla filosofia della storia, cioè una materia, diceva, ben determinata, ad un'altra oggi molto discussa nel contenuto e nei limiti.

La Camera fu di avviso contrario; seguì il ministro: il disegno viene a noi quale era nei suoi primi lineamenti, salvo la garenzia del parere favorevole del Consiglio superiore, che quella stessa Commissione aveva proposto di eliminare.

Bisogna tener conto di questi precedenti, per valutare l'opera dell'Ufficio centrale, la cui minoranza ha riprodotto le opposizioni al disegno di legge, che possono epilogarsi sotto due punti di vista: scientifico ed amministrativo.

Si è voluto ingrossare la questione, involgendo una proposta concreta tra le spire di una dissertazione teorica, negando il diritto di esistenza alla filosofia della storia.

Invece di ravvisare in questa un insegnamento storico impartito con metodo filosofico, per avere più facile vittoria, si è creato un tipo fittizio in una scienza astratta, che altri disse poetica, in ogni modo aliena dalla realtà, dai fatti e dai documenti, una specie di teologia con leggi stabili, universali, costituita da assiomi o dogmi.

Si è voluto dare a questo insegnamento quei caratteri derivati da trascendenza o da falsa immanenza, l'uno è l'altro contrario allo spirito positivo, che specialmente deve informare la storia.

E' d'accordo che la filosofia della storia è altrettanto contraddittoria, quanto la concessione deterministica da cui sorge e a cui si oppone.

Ma non può negarsi che la filosofia della storia possa, malgrado la sua vecchia denominazione, dar luogo ad un insegnamento che metta in rilievo quei fattori o nessi o rapporti, che spiegano questo o quel'altro avvenimento. Non si tratta di finalità prestabilite, di leggi universali o di presupposti, quali vollero stabilirli le diverse scuole di filosofia della storia.

Questa servì come strumento alla Germania, e produsse costruzioni che alle tendenze vollero dare aspetto di scienza.

E non occorre citare tutta una schiera da Leibnitz in poi fino a Herder, Hegel, Kant, Bunsen, Lotze, Hermann.

In senso opposto la filosofia della storia servì dapprima in Francia quale ratifica della teocrazia e dell'assolutismo per dar luogo poi alla scuola socialista di Buchez Leroux Comte e alla democratica di Michelet Quinet De Tocqueville De Ferron, Laurent.

Non può negarsi che in diversi periodi queste così dette leggi di tendenze produssero insegnamenti ed opere di eminenti scrittori che furono stimolo e occasione a programmi azioni e avvenimenti che oltrepassarono i confini degli atenei e si confusero con la storia nazionale.

Ciò spiega il rigoglio della filosofia della storia lungo il periodo preliminare della nuova Italia e che ebbe splendidi tramonti in maestri insigni come il Fiorentino ed il Labriola.

Si trova oggi l'Italia in uno di quei periodi in cui occorra creare un insegnamento che applicando il metodo scentifico alla storia eserciti virtù educatrici nella gioventù specialmente per integrare le faticose ed aride ricerche nelle quali prevale lo studio esclusivo del documento?

Certo molte difficoltà sarebbero scomparse senza la controversia che desta per sè il titolo della nuova cattedra.

La qualifica riesce indifferente quando vi è l'uomo, perchè egli può e sa dare anche ad una materia pericolosa e vaga per altri, degno contenuto e profili.

Ma non intende ripetere quanto è detto nella relazione che ha meritato per la schietta esposizione anche il plauso dei contraddittori.

Poca importanza hanno le dispute di ordine generale sul ruolo delle Facoltà e sul criterio di riduzione propugnato da qualche dissidente.

È la sorte degli argomenti di pubblica istruzione nei quali avviene subito il richiamo più o meno numeroso sopratutto dei vari problemi della coltura il che rende ardua ogni riforma e spiega i tentativi falliti in quella dell'istruzione superiore.

L'Ufficio centrale aveva il dovere di assicurare la scelta dell'insegnante contro ogni pericolo di arbitrio e ciò pel decoro dell'Ateneo e dello stesso ministro.

Ecco in breve i motivi dell'accordo che ebbe la maggioranza dell'Ufficio centrale su questo terreno.

Non si poteva guardare al numero degli insegnanti nelle Facoltà di lettere, non sono privilegi sono maggiori doveri che incombono qui alla scienza all'Ateneo che deve essere come disse il Sella il vero segnacolo dell'emancipato spirito moderno di fronte al secolare dominio teocratico, proposito ben diverso da quello accennato dall'on. senatore Croce che troverebbe logico questo insegnamento affidato dal Papa in un Ateneo cattolico, come espressione del dogma e della fede.

All'Ufficio centrale parve rispettato il decoro della Facoltà per la stessa persona del ministro proponente che ne è parte e lustro.

L'Ufficio centrale avrebbe voluto riprodotto il testo dell'articolo che stabiliva il parere favorevole del Consiglio superiore, ma si oppose l'ostacolo dell'attuale scorcio dei lavori parlamentari e quello di coerenza da parte del ministro impedito dal fare in Senato dichiarazioni opposte a quelle fatte nella Camera.

Malgrado tali difficoltà l'Ufficio centrale ha creduto collegare quale motivo del suo assenso ed accordo l'ordine del giorno che costituisce una premessa indispensabile per il passaggio alla discussione degli articoli. L'Ufficio centrale adunque ha rispettato la tendenza favorevole in maggioranza negli Uffici alla istituzione della cattedra.

Per parte sua ha poi creduto circondare delle più rigide cautele la scelta dell'insegnante sia per il metodo comune sia per quello eccezionale.

Propone la Facoltà stessa di Roma in caso di trasferimento, intervengono tutte le analoghe Facoltà del Regno nella scelta della Commissione in caso di concorso.

Ove poi voglia adottarsi il criterio singolare stabilito dall'art. 24 testo unico della legge Casati, è suprema garanzia il parere favorevole del Consiglio superiore che riassume le più conosciute competenze nell'alta cultura.

Ed ora al Senato l'ultima parola informata agli intendimenti consueti a questa assemblea che propugnò sempre e difese gli interessi della coltura come precipuo fattore del progresso e della grandezza del Paese. (Approvazioni).

Si permette esprimere ora un sentimento suo personale: egli crede che l'Ateneo possa e debba avvicinarsi alla Società per difendere l'uomo dal dominio assoluto della macchina, svegliare le energie intellettuali, per tradurre le idee in moto e azione. Vi ha il gruppo organico d'insegnamenti che raccoglie, scruta e classifica, e si svolge nell'ordinario ambiente didattico, ma vi ha margine per qualche insegnamento che stimola, rinnova, affina le attitudini e trova, oltre che nella scuola, il suo pubblico nella Società, e si trasmette spesso da una ad altra generazione.

Accanto ad una storia romana che dovrebbe costituirsi, può trovar posto una storia della romanità, cioè di quello spirito che sopravvisse alla caduta dell'Impero, e attraversando il Medioevo divenne italianità, e trovò assetto qui in questa sede, espressione di quella unità morale e di quella emancipazione, che liberò scienza e coscienza. (Approvazioni vivissime - Molti senatori si congratulano con l'oratore).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale, riservando la parola al ministro.

Il seguito della discussione è rinviata a domani.

Presentazione di una relazione.

DE CESARE. Presenta la relazione al disegno di legge:

Provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica, concessi all'industria privata.

La seduta è tolta alle ore 17.03.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì, 30 maggio 1913

Presidenza del vice presidente CAPPELLI.

La seduta comincia alle 14,5.

BASLINI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

CHIMIENTI, dichiara che, se si fosse ieri trovato alla Camera, avrebbe votato per la convalidazione dell'on. Nasi nel collegio di Trapani.

(Il processo verbale è approvato).

Interrogazioni.

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno, all'on. Giacomo Ferri dichiara che le ragioni del sequestro dei *facsimili* in forma ridotta della busta elettorale destinata ad esperimenti elettorali, sono quelle contenute nella circolare diretta dal Ministero dell'interno alle autorità locali, circolare che l'interrogante certamente conosce.

FERRI GIACOMO, rileva che il *fac-simile* della busta, di cui si è ordinato il sequestro, è la riproduzione di quello contenuto nell'apprezzatissimo manuale dell'illustre segretario generale della Camera, commendatore Montalcini. (Commenti).

Deplora vivamente il sequestro, e protesta contro la proibizione degli esperimenti elettorali, che con esso si facevano, per far conoscere agli elettori il nuovo sistema elettorale.

A tal proposito dubita che la circolare, a cui ha accennato l'onorevole sottosegretario di Stato, sia la genuina espressione del pensiero del Presidente del Consiglio, per quanto sia stata da lui sottoscritta. (Denegazioni e proteste dell'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno).

Insiste sulla necessità di permettere tali esperimenti siccome quelli, che tendono a rendere impossibili i brogli elettorali.

Conclude esprimendo il timore che la nuova legge porterà nella pratica i più gravi inconvenienti, e metterà un grande numero di elettori nella impossibilità di votare. (Proteste e denegazioni dell'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno).

Svolgimento di proposte di legge.

PESCETTI, svolge una proposta di legge per dare diritto ai comuni ed alle provincie di procedere in qualunque tempo al riscatto dei pedaggi sui ponti istituiti per antiche concessioni.

CIMATI, sottosegretario di Stato per le finanze, riconoscendo l'importanza dell'argomento, consente, con le consuete riserve, che questa proposta di legge sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

CARCANO, svolge una proposta di legge, colla quale, abrogandosi la prima parte dell'articolo 172 del Codice di commercio, si propone che per l'emissione di obbligazioni sociali, qualora l'assemblea di prima convocazione non riesca valida, quella di seconda convocazione, da convocarsi coll'intervallo di almeno venti giorni, sia valida qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Raccomanda alla Camera questa proposta di legge, che ha lo scopo di superare le difficoltà, spesso insormontabili, che, nel presente stato della legislazione e della giurisprudenza, si frappongono all'emissione di obbligazioni da parte delle società commerciali. (Approvazioni).

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti, come già accennò in recente occasione per altra analoga proposta dello stesso onorevole Carcano, concorda nel concetto da lui propugnato, e dichiara che tale proposta sarà inclusa nel progetto di riforma della legislazione sulle società commerciali, progetto che è in corso di studio.

Ad ogni modo consente, con le consuete riserve, che la proposta di legge sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Coordinamento del disegno di legge: Provvedimenti relativi alla costruzione dei serbatoi e laghi nel Tirso e nei fiumi Silani.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici, presenta le proposte di coordinamento.

DARI, relatore, le accetta.

(Sono approvate).

Presidenza del Presidente MARCORA.

Discussione del disegno di legge: Modificazioni al reclutameno del Regio esercito.

TURATI, ha proposto la sospensiva.

Crede opportuno che la Camera non discuta ora questo disegno di legge. La sua vera sostanza, che non è *nelle righe*, ma piuttosto *fra le righe* di esso involge troppo gravi questioni perchè possano essere affrontate e risolute da una Camera moritura.

Anche la relazione e singolarmente laconica, come se si trattasse di una proposta insignificante; mentre con questa proposta si distrugge quanto di spirito democratico si era potuto infondere negli ordinamenti militari, si ipotecano senza limite di somma o di tempo le risorse future dell'erario, si distrugge praticamente la ferma biennale.

Tali essendo le gravissime questioni, che il disegno di legge involge, sembra all'oratore opportuno che esse siano esaminate e decise dalla nuova Camera, eletta a suffragio universale.

Constata che si propone di portare da un anno a due la ferma dei rivedibili, si riduce di un centimetro la statura del soldato, si estende al massimo di un anno il servizio, che ora è di sei mesi al più, della seconda categoria.

Il disegno di legge è poi completato dalle misure amministrative altra volta annuziate, dirette esse pure ad aumentare il rendimento della leva.

Con ciò si vogliono rinsaldare le nuove unità create con la legge del 1912 per far fronte alle esigenze della conquista libica.

Nota che, come appare dalla relazione ministeriale, questa proposta non è che l'indice di un piano prestabilito, per portare la forza effettiva a 350 mila uomini.

Si tenta qui quello, che si tenta in Francia, senza tenere conto della diversità di condizioni demografiche ed economiche.

Afferma che questo disegno di legge importa una spesa di cento milioni. (Commenti — Interruzioni — Denegazioni dell'onorevole Presidente del Consiglio).

A tanto si giunge calcolando una spesa giornaliera di tre lire per soldato. (Denegazioni — Proteste - Rumori). Ad ogni modo il Paese ha diritto di sapere dal Governo quale maggiore spesa importi questo disegno di legge.

Accenna alla grave ripercussione economica, che questo provvedimento avrà sulla economia del paese.

Lamenta che con questa legge perfino l'esenzione del figlio unico sia di fatto annullata, perchè, come inscritto in seconda categoria, dovrà prestare un anno di servizio.

Ora, esclama l'oratore, i figli unici non ve li diamo; chiedeteli se mai, al suffragio universale, poichè è il Paese che deve giudicare.

Contesta dal punto di vista del diritto dei cittadini, che i soldati di leva debbano servire per imprese coloniali, inquantochè essi sono chiamati sotto le armi esclusivamente per la difesa della patria.

Stigmatizza con veementi parole la folle tendenza dell'Europa intera alla gara degli armamenti; deplorando che per tal via rovinosa si sia messo anche un Governo democratico come il nostro. (Approvazioni — Commenti).

Per queste considerazioni insiste nella proposta sospensiva. (Vive approvazioni — Applausi all'estrema sinistra).

CANEPA, a nome dei socialisti riformisti, dichiara che voterà la proposta sospensiva prima di tutto perchè non trova giustificata la presentazione del disegno di legge.

Nota che intanto esso non determina in alcun modo la spesa necessaria (interruzioni dal centro), mentre l'aumento della spesa è conseguenza necessaria dell'aumento della forza bilanciata.

Ora il Parlamento ha pieno diritto di conoscere a che cosa si impegna, e se la spesa rimanga nei limiti della potenzialità finanziaria del Paese.

Trova poi enorme che, mentre si mandano sotto le armi perfino i giovani di gracile temperamento ed i figli unici, non si abbia il coraggio di affrontare la questione, più che matura, della abolizione del volontariato di un anno. (Commenti — Approvazioni — Rumori).

Nell'interesse stesso dell'esercito crede dunque che, quanto meno, la Camera non debba approvare il disegno di legge senza il più ponderato e maturo esame. (Approvazioni all'estrema sinistra).

SPINGARDI, ministro della guerra, nota che la sospensiva così, come è stata proposta, ha carattere di reiezione del disegno di legge e di protesta contro quelle spese, che un tempo si dicevano improduttive, ma che, come ora si è visto, hanno fruttato il cento per cento.

Il presente disegno di legge è mosso dalla necessità di potere avere, occorrendo, quella maggior forza bilanciata, che i mezzi finanziari consentiranno, e di rispondere adeguatamente alle esigenze così della difesa delle frontiere nazionali come dalle terre novamente conquistate.

Avverte che da alcuni anni è già assorbito dal reclutamento tutto intero il contigente di leva. È quindi indispensabile avere un margine per ogni evenienza.

Ma poichè non era possibile conseguire questo scopo con la riduzione delle riforme e delle esenzioni, perciò si è ricorso agli espedienti prospettati negli articoli del disegno di legge.

Fa presente che noi in complesso non incorporiamo che il 25 per cento del nostro contigente generale, mentre in altri paesi si ascende sino al 40, al 50, al 70 per cento.

Di fronte a queste cifre non è certamente grave sacrificio quello, che ora si chiede al Paese.

Afferma che è assoluto proposito del Governo di mantenere immutata la ferma biennale; e questo disegno di legge ne è la prova.

Con esso si estende a due anni la ferma dei rivedibili per una o due leve, ciò che è di stretta equità.

La riduzione della statura, proposta in un centimetro, è già stata adottata ed anzi in maggior misura dagli altri paesi.

Poichè si è parlato di figli unici, avverte che soltanto quelli che hanno i genitori relativamente giovani sono iscritti in seconda categoria; quelli, che sono veramente sostegno della famiglia, rimangono nella terza categoria, per la quale nulla è mutato.

Ad ogni modo non avrà difficoltà di accettare un emendamento dell'onorevole Baslini, che mantiene a sei mesi il servizio della seconda categoria, salva soltanto la facoltà al Governo di richiamare gli iscritti per ulteriori esercitazioni.

Afferma infine che il progetto di legge non porta alcun maggiore aggravio; perchè la Camere dovrà sempre, in sede di bilancio, determinare l'entità della forza da chiamarsi sotto le armi.

Prega la Camera di respingere la sospensiva. (Vive approvazioni).

DARI, relatore, premesso che la relazione, se è breve, è però abbastanza chiara e che la Commissione ha ponderatamente studiato il disegno di legge, ricorda che, quando fu approvata la ferma biennale, il Governo, su richiesta degli uomini più competenti, prese impegno di proporre quei provvedimenti, che valessero a garantire al paese il necessario contigente.

Questa legge corrisponde a tale premessa. Essa quindi viene a confermare ed a consolidare il principio della ferma biennale.

Quanto al merito delle singole disposizioni, si limita a notare che esse tendono a rendere sempre più equo il contributo che col servizio militare i cittadini dànno al paese. (Vive approvazioni).

ALESSIO GIULIO, parla per dichiarazione di voto.

Dichiara che egli e gli amici di parte sua votano contro la sospensiva in quanto questa ha carattere di reiezione del disegno di legge.

L'oratore ed i suoi amici, che hanno approvato la politica estera

del Governo, non possono ora negargli il modo di assicurarsi quel contigente di forza, di cui eventualmente abbisognasse il Paese.

Essi inoltre non possono opporsi che l'Italia aumenti la sua forza bilanciata, quando altri paesi danno l'esempio, anche a prezzo dei maggiori sacrifici, di un siffatto provvedimento. Voteranno il disegno di legge, anche perchè con esso viene a consolidarsi il principio della ferma biennale.

Quando però verrà in discussione la questione dei mezzi finanziari necessari per far fronte alla spesa per la maggior forza bilanciata, coerentemente alla tesi da loro sempre sostenuta, si riservano di dimostrare come il maggiore onere debba esser sopportato esclusivamente dalle classi abbienti. (Vive approvazioni).

PRESIDENTE, annuncia cue sulla sospensiva hanno chiesto la votazione nominale gli onorevoli Turati, Agnini, Giacomo Ferri, Beltrami, Montemartini, Calda, Pescetti, Merlani, Canepa, Campanozzi Sciorati, Quaglino, Pozzato, Pansini, Eugenio Chiesa, Faustini, Viazzi, Rondani e Bissolali.

Si sorteggia il nome, da cui deve cominciare la chiama.

(È sorteggiato il nome del deputato Giulietti).

Indice la votazione nominale.

RIENZI, segretario, fa la chiama.

Rispondono *sì*:

Agnini.

Beltrami — Bissolati — Bonomi Ivanoe — Bonopera.

Calda — Campanozzi — Canepa — Celli — Comandini·

Ferri Giacomo.

Merlani — Montemartini.

Pacetti — Pansini — Pescetti — Pozzato.

Quaglino.

Rondani.

Scalori — Sciorati.

Turati.

Viazzi.

Rispondono *no*:

Abbiate — Abbruzzese — Abozzi — Agnesi — Agnetti — Aguglia — Alessio Giulio — Amato Mario — Amato Stanislao — Amici Giovanni — Amici Venceslao — Ancona — Arrivabene — Artom — Astengo.

Baccelli Alfredo — Balsano — Baslini — Battaglieri — Bergamasco — Berlingieri — Bertarelli — Bertolini — Bignami — Bizzozero — Boitani — Bonicelli — Bonomi Paolo — Boselli — Brandolin — Buccelli — Buonanno — Buonvino.

Cacciapuoti — Calisse — Callaini — Calleri - Cao-Pinna — Capaldo - Carboni-Boj — Carbone Vincenzo — Carcano — Cardàni — Cartia — Caso — Casolini Antonio - Cavagnari — Ceci — Celesia — Cermenati — Chimienti — Ciacci Gaspare — Ciappi Anselmo — Cicarelli — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Ciraolo — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Colosimo — Congiu — Costa-Zenoglio — Credaro — Cutrufelli.

Da Como — Dari — De Amicis — De Bellis — De Balzo — De Marinis — De Nava Giuseppe — De Nicola — De Seta — De Vito Roberto — Di Bagno — Di Cambiano — Di Frasso — Di Lorenzo — Di Palma — Di Saluzzo — Di Scalea — D'Oria.

Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Fazi — Fera — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Foscari — Fraccacreta — Fradeletto — Francica-Nava — Frugoni — Fulci — Furnari — Fusinato.

Gallini Carlo — Gallo — Gargiulo — Gerini — Giacobone — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Girardini — Grosso-Campana — Guglielmi.

Joele.

[illegible] — Lucchini — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatti Luigi.

Mango — Manna — Marazzi — Marcello — Margaria — Marzotto — Masciantonio — Masi — Masoni — Maury — Meda — Miari — Mirabelli Ernesto — Modica — Molina — Montù — Morando — Morelli-Gualtierotti — Mosca Tommaso — Moschini.

Nava Ottorino — Negri de Salvi — Niccolini Giorgio — Niccolini Pietro.

Odorico.

Padulli — Pala — Paniè — Pantano — Papadopolì — Paratore — Pasqualino-Vassallo — Pastore — Pavia — Perron — Pistoja — Potestà — Pozzo Marco.

Rava — Riccio Vincenzo — Rienzi — Rizza — Roberti — Rochira — Romanin-Jacur — Rossi Eugenio — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rubini.

Sacchi — Sanjust — Santoliquido — Saporito — Scano — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Silj — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Soulier — Squitti — Suardi.

Talamo — Tedesco — Teso — Testasecca — Tinozzi — Torlonia — Toscanelli — Tovini.

Valle Gregorio — Valli Eugenio — Valvassori-Peroni — Veronì — Vicini — Visocchi.

Zaccagnino.

Sono in congedo.

Abignente — Albasini.

Baccelli Guido — Badaloni — Barzilai — Berenini — Berti — Borsarelli.

Calissano — Camerini — Cameroni — Cannavina — Cantarano — Capece-Minutolo Gerardo — Carmine — Carugati — Casalini — Cassuto — Colonna di Cesarò — Coris — Corniani — Crespi Silvio.

Danieli — De Cesare — Degli Occhi — De Tilla.

Ellero.

Fani.

Gallina Giacinto — Grippo.

Leone.

Maraini — Messedaglia — Modestino — Montresor — Morpurgo — Muratori.

Pozzi Domenico.

Queirolo.

Raineri — Rampoldi — Ridola — Rosadi.

Scalini — Spetrino.

Wollemborg.

Sono ammalati.

Alessio Giovanni.

Campi — Ciccotti — Cornaggia — Croce — Curreno.

Dell'Arenella — Di Stefano.

Gattorno — Graziadei — Guicciardini.

La Lumia — Landucci.

Morelli Enrico.

Negrotto.

Orlando Vittorio Emanuele.

Santamaria.

Toscano.

Assenti per ufficio pubblico:

Chimirri.

Di Rovasenda.

Pinchia.

Stoppato.

PRESIDENTE, proclama il risultato della votazione nominale sulla proposta sospensiva dell'on. Turati:

Hanno risposto *sì* 23
Hanno risposto *no* 203

(La Camera non approva la proposta sospensiva).

MARAZZI, premette che non vi è dissenso sul concetto di volere [illegible] la difesa del paese, il dissenso sorge soltanto sui metodi da adottare per raggiungere tale scopo.

Afferma che, quando un paese per un grande interesse o per ragioni politiche ritiene necessario di acquistare una grande colonia,

non può essere contestata la necessità di inviare oltre mare anche una grande quantità dell'esercito. Quando invece la conquista sia compiuta si dovrà provvedere alla costituzione di uno speciale corpo coloniale.

Nega che questa legge importi necessariamente un aumento di spese per l'esercito. Vero è che essa fornisce al ministro la possibilità di aumentare il contingente militare al di là dei presenti limiti, ma in atto tale aumento rimarrà sempre subordinato allo stanziamento in bilancio dei fondi necessari.

Ritiene però troppo aspre alcune disposizioni del disegno di legge, come quella che impone due anni di ferma ai rivedibili.

Vorrebbe almeno che coloro, i quali fossero dichiarati rivedibili, anzichè essere rinviati alla leva successiva, fossero chiamati subito sotto le armi, ma addetti ai servizi sanitari.

Quanto all'abbassamento del limite di statura, nota che esso non diminuisce l'efficienza dell'esercito, oggi che l'arma bianca nelle azioni guerresche è stata completamente sostituita dall'arma da fuoco.

Si dichiara assolutamente contrario alla seconda categoria, e vorrebbe limitati i richiami di classi, i quali portano gravi perturbamenti economici e sociali, prolungando piuttosto il mantenimento sotto le armi di coloro, che già vi si trovano, e dando un congruo indennizzo alle loro famiglie.

Conclude esprimendo il voto che l'aumento del contingente tocchi il meno possibile l'interesse delle famiglie, specialmente povere, e che l'asprezza di alcune disposizioni sia temperata con congrui provvedimenti. (Approvazioni — Congratulazioni).

CANEPA, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera ritenendo non provata la necessità di rincrudire le condizione del reclutamento; considerando che, comunque, ad ogni altra modificazione alla legge attuale dovrebbe precedere l'abolizione del volontariato; passa all'ordine del giorno ».

Rinunzia a svolgerlo, riservandosi di parlare all'art. 1.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

TEDESCO, ministro del tesoro, presenta il disegno di legge:

Autorizzazione di nuove e maggiori spese da iscriversi nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

MANNA, a nome dell'on. Muratori presenta la relazione sui disegni di legge:

Assegnazione straordinaria per le spese degli Istituti scientifici della R. Università di Napoli (1287).

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913 (1398).

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-913 (1399).

CAO-PINNA presenta la relazione sul disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-913 (1402).

FALLETTI presenta la relazione sui disegni di legge:

Stato di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per la emigrazione per l'esercizio finanziario 1913-914 (1337).

Assestamento degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1912-1913 (1338).

AGUGLIA, a nome dell'on. Borsarelli, presenta le relazioni sui disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-913 (1401).

Approvazione di eccedenze di pagamenti verificatesi nel conto consuntivo 1910-911 per L. 0,[illegible] nel conto della competenza dell'esercizio 1910-911 e per L. 11.767,62 in conto dei residui passivi degli esercizi finanziari 1909-910 e retro (998).

A nome dell'on. Camera presenta la relazione del disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-913 (1407).

Infine a nome dell'on. Maraini presenta la relazione sul disegno di legge:

Esercizio della vigilanza sulle produzioni cinematografiche, ed imposizione di relativa tassa (1389).

GIOVANELLI EDOARDO, presenta la relazione sui disegni di legge:

Autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi alle scuole coloniali italiane in America (1392).

Indennità di carica e assegni fissi per il personale della Regia marina (1359).

CALLAINI, presenta la relazione sul disegno di legge:

Proroga del termine fissato dall'art. 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496, recante provvedimenti per l'istruzione superiore (1365).

Votazione segreta.

BASLINI, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE, comunica il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Requisizione dei quadrupedi e veicoli per il R. esercito (Approvato dal Senato) (1360):

Favorevoli 199
Contrari 25

(La Camera approva).

Provvedimenti relativi alla costruzione dei serbatoi e laghi nel Tirso e sui fiumi Silani (1390):

Favorevoli 206
Contrari 18

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiate — Abbruzzese — Abozzi — Agnesi — Agnetti — Agnini — Aguglia — Albanese — Alessio Giulio — Amato Stanislao — Amici Venceslao — Ancona — Arrivabene — Artom — Astengo.

Baccelli Alfredo — Balsano — Baslini — Battaglieri — Beltrami — Bergamasco — Bertarelli — Bertolini — Bettolo — Bignami — Bissolati — Bizzozzero — Boitani — Bonicelli — Bonomi Ivanoe — Bonomi Paolo — Boselli — Brandolin — Buccelli — Buonvino.

Cacciapuoti — Calda — Calisse — Callaini — Calleri — Campanozzi — Canepa — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Carboni-Boj — Carcano — Cardani — Cartia — Caso — Cavagnari — Ceci — Cefaly — Celesia — Cermenati — Chiaraviglio — Chimienti — Ciacci Gasparo — Cicarelli — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Ciraolo — Cumeni — Cocco-Ortu — Colosimo — Comandini — Congiu — Costa-Zenoglio — Cotugno — Cutrufelli.

Da Como — D'Alì — Danieli — Dari — De Amicis — De Bellis — Del Balzo — De Nicola — De Seta — De Vito Roberto — Di Bagno — Di Cambiano — Di Frasso — Di Lorenzo — Di Palma — Di Saluzzo — D'Oria.

Facta — Faelli — Falcioni — Falletti — Fera — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Ferri Giacomo — Finocchiaro-Aprile — Fortunati — Foscari — Fraccacreta — Fradeletto — Francica-Nava — Frugoni — Fulci — Furnari — Fusco Alfonso.

Galli — Gallini Carlo — Gargiulo — Giacobone — Giolitti — Giovanelli Edoardo — Girardini — Goglio — Grosso-Campana — Guarracino — Guglielmi — Guidone.

Incontri.

J[illegible].

La Via — Longinotti — Lucchini — Lucernari — Luciani — Lucifero — Luzzatto Arturo.

Magliano — Manfredi — Mango — Manna — Marazzi — Marcello — Margaria — Martini — Marzotto — Masi — Masoni — Maury — Meda — Miari — Mirabelli Ernesto — Modica — Molina — Montemartini — Montù — Morando — Morelli-Gualtierotti — Moschini.

Negri de Salvi — Niccolini Giorgio — Niccolini Pietro — Nitti.

Odorico.

Pacetti — Pala — Pahiè — Pansini — Pantano — Papadopoli — Paratore — Pasqualino-Vassallo — Pastore — Patrizi — Pavia — Perron — Pescetti — Pipitone — Pistoja — Podestà — Pozzato — Pozzo Marco.

Quaglino.

Rava — Riccio Vincenzo — Rienzi — Rizzo — Roberti — Rochira — Romanin-Jacur — Rondani — Rossi Eugenio — Rossi Gaetano — Rossi Luigi — Rubini.

Sacchi — Sanjust — Santoliquido — Saporito — Scalori — Scano — Scellingo — Sciorati — Scorciarini-Coppola — Semmola — Sighieri — Silj — Simoncelli — Solidati-Tiburzi — Sonnino — Squitti — Suardi.

Talamo — Tedesco — Teso — Testasecca — Tinozzi — Torlonia Torre — Toscanelli — Tovini — Turati.

Vaccaro — Valenzani — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Valvassori-Peroni — Veroni — Viazzi — Vicini — Visocchi.

Zaccagnino.

Sono in congedo:

Abignente — Albasini.

Baccelli Guido — Badaloni — Barzilai — Berenini — Berti — Borsarelli.

Calissano — Camerini — Cameroni — Cannavina — Cantarano — Capece-Minutolo Gerardo — Carmine — Carugati — Casalini Giulio — Cassuto — Colonna Di Cesarò — Coris — Corniani — Crespi Silvio.

De Cesare — Degli Occhi — De Tilla.

Ellero.

Fani.

Gallina Giacinto — Grippo.

Leone.

Maraini — Messedaglia — Modestino — Montresor — Morpurgo — Muratori.

Nava Ottorino.

Pozzi Domenico.

Queirolo.

Raineri — Rampoldi — Ridola — Rosadi.

Scalini — Spetrino.

Wollemborg.

Sono ammalati:

Alessio Giovanni.

Campi — Ciccotti — Cornaggia — Croce — Curreno.

Di Stefano.

Gattorno — Graziadei — Guicciardini.

La Lumia — Landucci.

Morelli Enrico.

Negrotto.

Orlando Vittorio Emanuele.

Santamaria.

Toscano.

Assenti per ufficio pubblico:

Chimirri.

Di Rovasenda.

Pinchia.

Stoppato.

Interrogazioni e interpellanze.

BASLINI, segretario, ne dà lettura.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere l'esito delle pratiche fatte colla Direzione delle ferrovie austriache pel miglioramento del tronco Tezz-Trento della ferrovia della Valsugana in modo da renderlo adatto al percorso di treni celeri pesanti, ed in generale per sapere quali provvedimenti sieno stati adottati perchè tale linea possa effettivamente corrispondere alle necessità del grande traffico internazionale, organizzandone il servizio in modo che gli obbiettivi propostisi ed i sacrifici sostenuti dagli enti interessati per la sua costruzione non rimangano frustrati.

« Roberti, Foscari, Marcello, Fradeletto, Negri de' Salvi, Teso, Rossi Gaetano, Indri ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e del tesoro per sapere se non credano equo, nei casi di espropriazione di piccoli proprietari a cui debbono essere pagati in compenso tenui indennizzi, di accelerare le pratiche relative, semplificando le documentazioni che si esigono da parte degli espropriati. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Cappa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle colonie, per sapere quale sorte abbia avuto o avrà il disegno di legge per agevolazioni doganali a taluni prodotti della Colonia Eritrea e della Somalia italiana, e come intenda provvedere perchè le provvide misure di quella legge vengano presto attuate. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere quando intenda attuare l'ormai necessarissimo servizio di treni locali fra Giarre e Santa Teresa di Riva; e per sapere perchè il direttissimo 101-102 ha sospeso di fare servizio per e da Giardini. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere a qual punto si trovino le pratiche circa la costruzione della strada carrozzabile Castelmola-Taormina (legge 1903, per le strade di allacciamento alle stazioni) e della strada Antello-Limmia-Provinciale (legge 1906, strade di accesso ai comuni isolati). (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Colonna di Cesarò ».

« Io sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se il Governo non intenda prendere provvedimenti atti ad estendere maggiormente ai poveri di tutta Italia la benefica cura dei fanghi di Aqui.

« Bignami, Scorciarini-Coppola, Molina ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere quando finalmente provvederà sul ricorso del professore Gildo Passini. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Canepa ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sull'indugio frapposto a bandire gli appalti pel tronco molisano della strada Ururi-Serracapriola, e pel tronco Casino Piccoli-Acquaviva, non potendo la provincia di Campobasso, per le ristrettezze del suo bilancio, anticipare i fondi occorrenti, sostituendosi allo Stato.

« Magliano, Cimorelli, Fraccacreta, Leone, Spetrino, Pietravalle, Cannavina ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i ministri della guerra e della marina per sapere se intendano aderire allo invito loro rivolto di limitare la libertà di associazione negli ufficiali dell'esercito e dell'armata in base ad una pretesa incompatibilità fra i loro doveri e le finalità della Massoneria.

« Fulci, Magliano, Roth, Battelli, Ivanoe Bonomi, Barnabei, Ciraolo, Comandini, Chiariviglio, Barzilai, Baldi, Berenini, Cappa, Pietravalle ».

La seduta termina alle ore 19.

DIARIO ESTERO

Ieri è stato definitivamente firmato il trattato di pace tra gli alleati balcanici e la Turchia. La notizia dopo tutto ciò che si sapeva in merito, se non ha sorpreso nessuno, è però stata accolta con la maggiore soddisfazione, sapendosi che ora soltanto incomincerà il nuovo assetto politico orientale europeo. Questo, che ha costituito sempre la questione orientale e che venne più volte rimaneggiato coi trattati internazionali europei, ultimo quello di Berlino, sarà stavolta certamente più duraturo se pure, come si ritiene, non sarà stabile, definitivo.

La pace concede agli Stati balcanici di occuparsi ora esclusivamente dei casi propri e cioè di procedere alla sfortificazione dei territorî conquistati. Sono noti i gravissimi conflitti sorti in proposito e però si ritiene che l'accordo tra gli alleati non sarà facilmente raggiungibile se questi non ricorreranno all'arbitrato di qualche potenza. C'è già qualche giornale viennese un poco pessimista che prevede l'intervento europeo se gli alleati ricorreranno alle armi, ciò che del resto pare debba escludersi.

Ecco ora i particolari della firma del trattato di pace come vengono telegrafati da Londra, 30:

Il trattato di pace fra la Turchia e gli Stati balcanici è stato firmato alle 12,40.

*** Il trattato di pace è stato firmato cinque minuti dopo cominciata la riunione dei delegati dei belligeranti.

Nel momento in cui i delegati entrarono nella sala della conferenza, sir E. Grey non era ancora giunto. I delegati furono ricevuti da un funzionario dell'ufficio del lord Giambellano.

Pochi istanti dopo è giunto sir E. Grey. Egli, rivolgendo ai delegati la parola in francese, ha espresso loro la soddisfazione del Re e del Governo britannico nel vedere firmare la pace al palazzo di San Giacomo. Egli ha aggiunto che credeva che si dovesse firmare immediatamente il trattato; dopo, egli avrebbe tenuto un più lungo discorso.

Esemplari del trattato furono allora rimessi ai delegati che apposero le loro firme.

Sir E. Grey tenne allora il discorso annunciato, parlando in francese.

Rispose Scouludis, come decano dei rappresentanti, il quale ringraziò il Re e il Governo britannico.

Parlò poscia Nizami pascià nel medesimo senso. Infine parlò Daneff, il quale cominciò col dichiarare che nel momento di firmare la pace egli teneva a prender nota che le potenze gli avevano dato assicurazioni circa la linea di frontiera turco-bulgara. Egli aggiunse, che era inteso che gli alleati sarebbero sul piede di eguaglianza coi delegati delle potenze, nella Commissione finanziaria di Parigi.

*** I delegati che hanno firmato le pace al Palazzo di San Giacomo, eccettuati il presidente del Consiglio greco Venizelos e il delegato ottomano Rechid pascià, sono gli stessi che si trovarono riuniti nello stesso palazzo nel mese di dicembre e di gennaio e che ruppero i negoziati il 28 gennaio.

Si giudica universalmente che quella di oggi è una giornata storica.

Il trattato porterà il nome di trattato di Londra.

Nelle vicinanze del palazzo si affollava molto pubblico nel quale si notavano molti giornalisti e fotografi.

La notizia della firma della pace suscita vivo interesse in tutta la città.

Si attribuisce tale felice risultato alle insistenze di sir E. Grey l'elogio del quale è attualmente su tutte le labbra, anche su quelle della opposizione.

All'1,30 tutti i delegati hanno lasciato insieme il palazzo. Essi si intrattenevano tra loro amichevolmente e non nascondevano la loro soddisfazione.

Essi si sono fermati per posare davanti a un esercito di fotografi.

*** Alla riunione degli ambasciatori, Sir Edward Grey ha reso conto della firma della pace.

Ha aggiunto che, fatto il gran passo, restano da regolare le questioni dello statuto dell'Albania, della frontiera meridionale dell'Albania e delle isole del Mare Egeo. Altre questioni possono essere sollevate che dovranno essere risolte dalla conferenza degli ambasciatori.

La questione delle ostilità minaccianti tra gli alleati sarebbe portata a Pietroburgo.

Una conversazione generale amichevole e molto ottimista seguì le parole di Sir Edward Grey.

La prossima riunione avrà luogo giovedì.

***

Tra la Grecia e la Bulgaria, come già si conosce, sono intervenuti conflitti sanguinosi ai confini dei territorî conquistati e di questi gravi incidenti si erano occupati i rispettivi Governi.

Ora si ha da Salonicco, 30, in merito:

Venizelos, presidente del Consiglio, ha ricevuto il generale Sarazoff, e ha richiamato la sua attenzione sulla necessità di mettere, senza ritardo, termine agli incidenti e di stabilire un'intesa amichevole per la soluzione della questione della ripartizione dei territori.

Gli alleati - ha soggiunto - sarebbero degni di disprezzo se, dopo una cooperazione fraterna contro un comune nemico, riprendessero le armi gli uni contro gli altri.

Una volta firmata la pace i dirigenti degli Stati alleati debbono unirsi per risolvere le loro divergenze mediante reciproche concessioni.

Se essi fossero nella impossibilità di intendersi, bisognerebbe affidare a un arbitrato internazionale la soluzione delle divergenze che esistono tra alleati e non tra nemici

Il generale Sarazoff si è espresso nello stesso senso.

*

È noto l'orientamento progressista voluto da Re Alfonso di Spagna per il suo Governo e così pure è noto il famoso incidente Maura che minacciò di lasciare il Parlamento spagnuolo senza opposizione.

Maura desistette dal suo proposito e continuò la lotta che ora gli volge propizia. Però si hanno da Madrid, 30, queste notizie in proposito:

Il Gabinetto Romanones ha presentato le sue dimissioni.

*** Il Re, proveniente da Cadice, ha fatto ritorno a Madrid.

I giornali di ogni colore, commentando il discorso di Maura alla Camera, ritengono che la situazione politica è difficile.

I giornali dicono che è probabile che il conte Romanones ponga oggi la questione di fiducia al Re.

*** Il conte di Romanones ha dichiarato che, appena il Re è ritornato stamane dalla sua visita alla scuola navale di Cadice, egli si è recato a palazzo per spiegare al Sovrano l'importanza che il Governo attribuisce al discorso pronunciato ieri alla Camera dal capo dei conservatori. Il conte di Romanones ha creduto di non poter continuare a conservare il potere fino a che il partito conservatore non abbia stabilito definitivamente la sua attitudine, perchè senza di ciò il Governo non può costituire, nonostante la fiducia della Corona, una maggioranza parlamentare stabile.

Il Gabinetto desidera, ha detto il conte di Romanones, che la Corona senta l'opinione di tutti i *leaders* politici. Perciò egli ha dato

le sue dimissioni. Ma poichè la questione richiede una soluzione non affrettata, il Gabinetto continuerà a conservare il potere come Governo di transizione, per poter dare il tempo a tutti i capi dei partiti politici di esporre ampiamente la loro opinione alla Corona.

Maura è stato chiamato a palazzo a mezzogiorno ed ha avuto col Re un lungo colloquio.

Alla fine dell'udienza Maura ha dichiarato che aveva ripetuto al Re il suo discorso di ieri e che gli aveva comunicato francamente la sua opinione sulla situazione politica.

DALLA LIBIA

Bengasi, 31. — Ieri mattina il generale Stasio ha eseguito da Tobruk una ricognizione verso Mdaur.

Alcuni nuclei di ribelli si sono ritirati senza opporre resistenza.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, iermattina, ha visitato la Mostra delle pelli e cuoi lavorati, aperta a Castel Sant'Angelo.

Trovavansi a ricevere l'Augusto visitatore il colonnello Borgatti e l'ing. Coari, che l'accompagnarono nei locali della Mostra e in quelli del Museo storico del genio militare.

Il Sovrano s'intrattenne oltre un'ora a Castel Sant'Angelo e, congedandosi, espresse la sua viva soddisfazione al colon. Borgatti.

All'arrivo e all'uscita di S. M. le campane del Castello, mosse da forza elettrica, suonarono a festa.

S. M. la Regina Margherita si recò ieri, in automobile, a Fogliano.

Di passaggio a Cisterna l'Augusta Signora venne ossequiata dal sindaco, dalla Giunta, dalle altre autorità locali, ed acclamata dalla popolazione.

Le popolane facevano a gara per offrirle fiori che Sua Maestà accoglieva ringraziando.

La festa nazionale. — Domani prima domenica del mese di giugno, ricorrendo la festa nazionale della proclamazione dello Statuto, S. M. il Re passerà in rivista le truppe del presidio di Roma, nell'ippodromo della scuola di Tor di Quinto. La cerimonia militare avrà luogo alle ore 8. Tutte le truppe saranno agli ordini del generale Zoppi, comandante della divisione e saranno presentate al Re dal comandante del IX corpo d'armata, generale Frugoni.

Il pubblico senza biglietto potrà assistere alla rivista dai recinti *E* e *D* laterali alle tribune.

*** Alle 10 si distribuiranno in Campidoglio, nell'aula consigliare le onorificenze per atti di valore civile. Verranno anche consegnate le medaglie ai benemeriti dell'istruzione e le medaglie al merito di servizio stabilite per le guardie municipali con deliberazione dell'on. Giunta dell'8 febbraio di questo anno.

I palazzi capitolini saranno addobbati con gli arazzi e alla sera saranno illuminati insieme alla torre.

I vigili e le guardie municipali vestiranno l'alta uniforme.

Le campane del Campidoglio suoneranno alle 8 per la durata di 10 minuti.

Alle ore 21 la Banda comunale suonerà in piazza Colonna, e, nella stessa sera, le bande militari suoneranno in piazza dell'Esedra, di Santa Maria in Trestevere, Principe di Napoli e del Risorgimento.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale si è riunito iersera in seduta pubblica sotto la presidenza dell'assessore anziano comm. Ballori.

L'assessore Bentivegna rispose esaurientemente alla interrogazione del consigliere Paglierini sul disastro edilizio al Quartiere Tiburtino.

Approvate varie proposte d'ordine secondario il Consiglio passò a trattare quella della sistemazione di piazza Colonna, ma essendo l'ora tarda, la discussione venne troncata e rinviata a lunedì prossimo.

Alle 24 la seduta venne tolta.

Cerimonia patriottica. — Allo spedale militare del Celio ebbe luogo iermattina la cerimonia per la consegna delle medaglie a due egregi ufficiali che si sono distinti nella guerra libica.

La cerimonia si svolse nel piazzale di Villa Fonseca.

La compagnia di Sanità, agli ordini dell'aiutante maggiore capitano cav. prof. Giovan Battista Mariotti, si era schierata in quadrato sotto la direzione del maresciallo Massimi. I soldati vestivano l'alta uniforme.

Quindi il gen. Ferrero conferì ai due premiati cap. Buccianti e tenente Cogliati-Dezza, rispettivamente la medaglia d'argento e quella di bronzo.

Terminata la consegna, la compagnia sfilò dinanzi all'ufficialità presente e quindi fu servito agli invitati un sontuoso buffet.

Necrologio. — L'Università di Torino e con essa ogni anima di studioso della nostra letteratura è in lutto. Ieri è morto nella metropoli piemontese il prof. Arturo Graf, che in quell'Ateneo, del quale fu anche rettore, insegnava letteratura italiana.

Arturo Graf, anima latina per eccellenza, nonostante fosse di origine tedesca, nacque nel 1848 ad Atene. Studiò a Napoli e vi si addottorò.

Negli anni 1879-80, presentatosi al concorso per la cattedra di letteratura italiana all'Università di Torino, concorso vinto dal compianto prof. Domenico Gnoli, fu dichiarato idoneo *ex-aequo* con Giuseppe Chiarini.

E, passato in quel torno di tempo Domenico Gnoli alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele di Roma e altrove il Chiarini, salì a quella cattedra che doveva onoratissimamente tenere per trentacinque anni.

Di lui, che fu poeta critico, filologo, storico egregio, restano lavori che arricchirono il nostro patrimonio intellettuale e resteranno pagina indelebile della letteratura contemporanea. Fra i suoi principali lavori si segnalano dagli studiosi: *Roma nella memoria e nelle immaginazioni del medio evo*, *Miti, Leggende e superstizioni*, *Promoteo nella poesia*, ecc. ecc.

Ingegno geniale e poderoso egli intuiva l'anima dei giovani e sapeva educarla allo studio, alle alte e serene sfere della poesia e della critica, raccogliendone messe inesauribile di riconoscenza e venerazione.

L'Università torinese, interprete degli studiosi italiani, tributerà alla lagrimata salma solenni e degne onoranze.

Conferenza. — All'Associazione della stampa di Roma, iersera, l'avv. Giulio Bonacci tenne l'annunziata conferenza sul tema: « Da Tolmetta a Marsa Susa e da Derna a Sidi Gagbaa ».

L'elegante salone era affollato di scelto pubblico; numerose le signore e le signorine.

Il brillante oratore svolse l'argomento interessante in forma piana e suggestiva avvincendo l'attenzione dell'uditorio, che alla fine lo applaudì calorosamente.

R. Accademia navale. — Nella prima decade del prossimo mese di luglio avrà inzio la consueta campagna di mare per istruzione degli allievi della R. Accademia navale.

Gli allievi appartenenti alle classi del vecchio ordinamento pren-

deranno imbarco, a Venezia, sulla R. nave *Etna* che seguirà il seguente itinerario: Venezia-Ancona-Bari-Brindisi-Taranto-Augusta-Messina-Palermo-Napoli-Pozzuoli-Gaeta-Porto Santo Stefano-Cagliari-Golfo Aranci-Maddalena-Savona-Genova-Spezia-Livorno.

Gli allievi appartenenti alle classi del nuovo ordinamento [illegible] deranno imbarco sulle Regie navi [illegible] *Flavio Gioia* e *Amerigo Vespucci*, che durante la campagna toccheranno i seguenti porti:

Livorno-Porto Mahon (Baleari)-Gibilterra-Las Palmas (Canarie)-Fayal (Azzorre)-Plymouth-Brest-Cadice-Maddalena-Livorno.

La campagna avrà, per tutte e tre le navi, termine a Livorno alla fine di ottobre.

Marina militare. — Iermattina è giunta a Palermo la prima divisione della quadra del Mediterraneo, che resterà a Palermo durante il Congresso della Lega navale.

Si trovano a bordo di essa il comandante in capo, ammiraglio Viale, che rappresenterà il ministro della marina al Congresso, ed il contrammiraglio Trifari.

Con la squadra sono arrivate altre controtorpediniere.

Italiani all'estero. — Il commissario dell'emigrazione comunica che nel disastro ferroviario avvenuto il 26 corrente a Martinsburg West Virginia (Stati Uniti) rimasero uccisi gli operai italiani Laverghetta Carmine, Dispaldo Luigi, Delborelle Giuseppe, Suriano Cesare, Marchesano Pietro, Cecchino Giuseppe oriundi di Vasto; Delgrasso Eugenio fu Camillo oriundo di Chieti; Marchesano Donato ed Aceto Gastone oriundi di Manoppello; Odorisio Antonio oriundo di Casoli. Rimase ferito l'operaio Cecchino Vincenzo.

Il R. console in Filadelfia nell'informare di quanto sopra partecipa anche di aver già inviato sul luogo del disastro un incaricato per salvaguardare gl'interessi dei nostri connazionali a pro dei quali si sta adoperando anche il commissariato dell'emigrazione.

Marina mercantile. — Il *Sardegna*, della Soc. naz dei S. M., è partito da Aden per Bombay. — Il *Catania*, id., è partito da Aden per gli scali della Somalia. — Il *Daniele Manin*, della Società veneziana, ha transitato da Kavak diretto a Nicolaiew.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 30. — La notizia della *Koelnische Zeitung* che sia in corso uno scambio di idee tra le potenze circa riforme nella Turchia asiatica è destituita di fondamento.

VIENNA, 30. — La *Neue Freie Presse* ha da Salonicco: circa 20.000 uomini provenienti dall'esercito bulgaro di Ciatalgia sono arrivati a Nigrita. Si crede che i Bulgari progettino un attacco contro Nigrita e Tschayas per potere poi avanzare verso Salonicco. I bulgari nel frattempo hanno occupato anche il piccolo villaggio di Lachana.

BELGRADO, 30. — Durante la discussione alla Scupstina sulla esposizione del presidente del Consiglio Pasic, il progressista Maninkoff ha detto che sarebbe una vera tragedia se i successi ottenuti in questa guerra dovessero essere diminuiti in seguito alle deplorevoli controversie tra gli alleati. Il Governo ha sbagliato dichiarandosi nel trattato disposto a lasciare alla Bulgaria territori serbi e persino Prilep la culla della poesia popolare serba.

Il capo del partito radicale Doraskovitch approva la politica del Governo di fedeltà all'alleanza balcanica.

L'oratore propone un ordine del giorno secondo il quale la Scupstina prende nota della esposizione di Pasic ed esprime la speranza che il punto di vista sostenuto dal Governo, nell'interesse vitale dello stato, non venga sacrificato.

L'ex-presidente del Consiglio Marko Triskovitch rileva che avendo la Serbia dimostrato durante la guerra di essere sinceramente fedele all'alleanza, la Bulgaria dovrebbe dare prova della stessa sincerità di sentimenti.

L'ordine del giorno Doraskovic è respinto per alzata e seduta.

L'ordine del giorno Triskovitch, accettato dal Governo, viene approvato per appello nominale con 125 voti contro 18.

La prossima seduta avrà luogo il 2 giugno.

BELGRADO, 30. — Il *Pravda* annuncia che la Bulgaria è pronta ad iniziare le trattative con la Serbia circa la questione dei confini, però soltanto a patto che prima sia [illegible] sia eseguita la smobilizzazione dei due eserciti.

OTTAWA, 30. — Il Senato ha respinto con 51 voti contro 27 il progetto navale del Governo.

COSTANTINOPOLI, 30. — Si smentisce recisamente che sia stato scoperto un complotto.

Alcuni giovani sono stati arrestati soltanto per aver diffuso manifesti tendenziosi.

Si smentisce pure la voce dell'abdicazione del Sultano e si dichiara ufficiosamente che l'esercito di Ciatalgia è assai disciplinato e che a Costantinopoli regna ordine perfetto.

LONDRA, 30. — Il vapore *Haverford*, che aveva naufragato all'entrata della rada di Cork, è stato rimesso a galla ed è giunto nel porto di Cork.

L'equipaggio ed i passeggeri sono salvi.

BUCAREST, 30. — La Camera discuterà oggi in seduta segreta il protocollo di Pietroburgo.

MADRID, 30. — La Camera e il Senato, dopo la lettura del decreto che accetta le dimissioni del Gabinetto, hanno tolto la seduta.

BELGRADO, 30. — È giunto il ministro serbo a Sofia, Spalaikovic.

SALONICCO, 30. — Il principe ereditario di Serbia si è recato ieri a Veles ove sono concentrate le truppe serbe in numero di novanta o centomila uomini.

Il presidente del Consiglio greco Venizelos ha fatto ieri visita al generale bulgaro Hassatchieff.

BERLINO, 30. — *Reichstag*. — Rispondendo a un deputato progressista relativamente alla ferrovia di Bagdad il segretario di stato per gli esteri von Jagow dice che la Germania è tenuta al corrente delle trattative circa l'accordo anglo-turco al quale occorre il consenso della Germania e che gli interessi e i diritti tedeschi non sono menomamente toccati da queste trattative.

Von Jagow aggiunge che la stipulazione anglo-turca la quale stabilisce che la ferrovia di Bagdad finisca a Basra implica che lo Shat el-arab fra Basra e il mare sia reso e conservato navigabile.

SOFIA, 30. — Si dichiara nei circoli ufficiali che gli estratti pubblicati dalla stampa ed attribuiti a fonte serba circa al trattato serbo-bulgaro non devono essere considerati autentici.

Il Governo serbo, preavvisato pure dal Governo bulgaro, non ha dato il suo consenso ad una qualsiasi pubblicazione.

VIENNA, 30. — La *Neue Freie Presse* dice che nei circoli diplomatici si ritiene che il convegno fra Ghescioff e Pasic avrà luogo probabilmente a Zaribrod presso la frontiera.

Da parte serba si spera che Pasic riuscirà ad indurre Ghescioff a cedere. In Bulgaria però non si attende un risultato positivo da questo colloquio.

LONDRA, 30. — Un'informazione dell'*Agenzia Reuter* dice che i principali delegati degli alleati balcanici si riuniranno domani per deliberare se resteranno a Londra per regolare le varie questioni ancora pendenti.

Si crede che i delegati non si tratterranno ancora a lungo a Londra.

Il delegato serbo Vesnic parte domani per Parigi per riprendere le funzioni di ministro serbo presso il Governo della Repubblica.

LISBONA, 31. — La Camera dei deputati ha approvato la soppressione della Legazione del Portogallo presso il Vaticano e dei consolati portoghesi di Madrid, di Roma e di Berlino, i cui servizi passeranno alle rispettive Legazioni.

COSTANTINOPOLI, 31. — La conclusione della pace è accolta qui in tutti i circoli con grande soddisfazione.

Il *Tanin* scrive: Benchè lo stato di guerra sia cessato, la pace non può considerarsi ancora definitiva perchè questa, in gran parte, dipende ancora dalla Conferenza di Parigi e in gran parte dalle deliberazioni delle Potenze.

La Turchia deve restare pronta alla guerra, specialmente visti i rapporti tra gli alleati balcanici.

Il giornale constata che i turchi non furono mai vinti così come era e continua: Se questa sconfitta non provoca una reazione, se noi non lavoriamo seriamente, la nostra morte sarà definitiva. Il 30 maggio rimarrà un giorno di lutto; noi dobbiamo piangere e rivolgere i nostri sguardi verso l'Asia, senza però dimenticare nel tempo stesso la Rumelia oppressa.

MADRID, 31. — La causa delle dimissioni del gabinetto Romanones è la seguente:

Nel discorso pronunciato ieri alla Comera il capo del partito conservatore Maura ha confermato in tutti i suoi termini la lettera aperta pubblicata nel gennaio scorso dal giornale *L'Epoca* ed ha dichiarato categoricamente che, fino a tanto che i gabinetti liberali manterranno l'attitudine politica che hanno seguita finora, sarebbe impossibile al partito conservatore di potere prestare a quello liberale l'appoggio di cui ha bisogno per governare.

Maura ha rimproverato agli ultimi Gabinetti liberali di aver fatto compromessi coi partiti repubblicano e socialista allo scopo apparente di attirare i partiti stessi nell'orbita della Monarchia, ma allo scopo reale di ottenere da essi concessioni che permettano ai liberali di conservare in pace il potere.

Maura disse pure che è impossibile che tali costumi politici possano continuare.

Ecco per quali motivi il conte Di Romanones ha voluto sottoporre la questione al Re allo scopo di sapere se esso approva o disapprova la sua politica e la sua attitudine e per conseguenza se i liberali debbono o no restare al potere.

Tale è la causa della crisi ministeriale. È opinione generale che il Re rinnoverà al conte di Romanones la sua fiducia e che questi rimarrà al potere.

WASHINGTON, 31. — Bryan ha annunciato che otto nazioni e cioè l'Italia, l'Inghilterra, la Francia, la Russia, la Svezia, la Norvegia, il Brasile e il Perù gli hanno fatto pervenire risposte favorevoli circa il progetto nord-americano che tende al mantenimento della pace mediante l'arbitrato nei conflitti internazionali.

LONDRA, 31 — Nella dichiarazione fatta dopo la firma dei preliminari di pace relativamente alla Commissione finanziaria di Parigi, Daneff ha detto che deve rimanere inteso per gli affari concernenti gli alleati, i rappresentanti degli alleati stessi saranno sopra un piede di uguaglianza coi delegati delle potenze.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del Regio Osservatorio del Collegio romano

30 maggio 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare . .	764.3
Termometro centigrado al nord	27.8
Tensione del vapore, in mm.	12.27
Umidità relativa, in centesimi	44
Vento, direzione	W
Velocità in km.	9
Stato del cielo.	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	28.3
Temperatura minima, id.	16.3
Pioggia in mm.	—

30 maggio 1913.

In Europa: pressione massima di 766 sulla Bulgaria e a Malta, minima di 750 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro quasi stazionario; temperatura ancora aumentata; qualche pioggia e temporale nel Veneto.

Barometro livellato intorno a 765.

Probabilità: ancora venti deboli vari e cielo prevalentemente sereno.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 30 maggio 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	sereno	calmo	22 0	16 0
Sanremo	—	—	—	—
Genova	sereno	calmo	22 4	17 2
Spezia	sereno	calmo	22 7	17 2
Cuneo	1/4 coperto	—	29 0	16 9
Torino	1/2 coperto	—	28 0	17 6
Alessandria	—		—	—
Novara	3/4 coperto		29 9	17 4
Domodossola	3/4 coperto		29 5	16 5
Pavia	sereno		29 7	15 1
Milano	1/4 coperto		32 2	18 8
Como	3/4 coperto		31 8	18 6
Sondrio	—		—	—
Bergamo	1/4 coperto		28 0	18 5
Brescia	sereno		28 9	16 4
Cremona	sereno		31 4	18 5
Mantova	sereno		28 8	17 2
Verona	sereno		29 7	17 5
Belluno	sereno		25 9	15 9
Udine	sereno		25 9	16 0
Treviso	sereno	—	28 0	16 6
Vicenza	sereno		27 6	18 2
Venezia	sereno	calmo	25 7	19 8
Padova	sereno	—	26 9	16 9
Rovigo	sereno		30 1	16 5
Piacenza	sereno		28 4	16 6
Parma	sereno		29 5	17 3
Reggio Emilia	sereno		26 4	14 2
Modena	sereno		27 3	15 8
Ferrara	sereno	—	26 6	16 0
Bologna	sereno		27 0	18 2
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno	—	26 8	16 2
Pesaro	sereno	calmo	25 0	16 1
Ancona	sereno	calmo	26 5	18 1
Urbino	sereno	—	24 1	15 8
Macerata	sereno		27 3	18 5
Ascoli Piceno	sereno	—	27 3	16 0
Perugia	sereno	—	27 0	16 4
Camerino	sereno	—	24 5	15 0
Lucca	sereno	—	26 9	15 8
Pisa	sereno	—	25 0	13 3
Livorno	sereno	calmo	24 0	16 0
Firenze	sereno	—	30 0	15 2
Arezzo	sereno	—	30 2	15 6
Siena	sereno	—	28 0	17 5
Grosseto	sereno	—	25 8	13 9
Roma	sereno	—	26 5	16 3
Teramo	sereno	—	28 7	13 6
Chieti	sereno	—	24 8	16 6
Aquila	sereno	—	26 6	12 6
Agnone	sereno	—	23 2	12 3
Foggia	sereno	—	27 9	15 0
Bari	sereno	calmo	22 0	16 0
Lecce	sereno	—	24 0	16 4
Caserta	sereno	—	28 0	15 0
Napoli	sereno	calmo	26 5	17 9
Benevento	sereno	—	29 1	11 5
Avellino	sereno	—	24 8	9 4
Mileto	sereno	—	25 0	10 9
Potenza	sereno		22 5	11 8
Cosenza	sereno	—	29 0	14 0
Tiriolo	sereno	—	18 0	9 3
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	23 0	15 0
Palermo	sereno	calmo	24 6	11 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	22 3	15 2
Caltanissetta	sereno	—	25 0	16 7
Messina	sereno	calmo	26 0	17 3
Catania	sereno	calmo	25 5	16 6
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	26 0	10 0
Sassari	sereno	—	26 5	17 4

Direttore: G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate — TUMINO RAFFAELE, *Gerente responsabile*.